

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 29 NOVEMBRE 2011

N. 185



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 246
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 8 MW da realizzare nel Comune di Salice Salentino (LE), in località “Pezze” - Proponente: Energia Verde S.r.l. - Sede legale: Via Copertino Case Sparse - 73041 Carmiano (LE).
 Pag. 34325

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 247
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 54 MW da realizzare nel Comune di Brindisi (BR), località Mataggiola - Proponente: PARCO EOLICO BRINDISI MATAGGIOLA Srl- Sede legale: Via Mario Borsa, 127- 00187 Roma già Crea Srl, Sede: Brindisi, Largo Guglielmo da Brindisi, 4; 72100 Brindisi
 Pag. 34330

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 248
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 46 MW da realizzare nel Comune di Brindisi (BR), in località “Contrada Restinco-Lospada-Torre Mozza” - Proponente: Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l) - Sede legale: Cont.da Restinco, Lospada - C.P. 310 - 72100 Brindisi (BR).
 Pag. 34337

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 249
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 21 MW, da realizzare nel Comune di Brindisi in località “Campo D’Oro” - Proponente: Società KGS Campo D’Oro S.r.l. - Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 26 - 72025 San Donaci (BR).
 Pag. 34345

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 250
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 30 MW, da realizzare nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), in località “Coppa de Totra” - Proponente: Sud Energy S.r.l con sede legale in via Pellegrino Graziani n. 1, 71100 Foggia (FG).
 Pag. 34351

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 251
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 120 MW da realizzare nel Comune di Latiano (BR) - Proponente: Energia srl - Sede legale: Via Aniene n. 14, 00198 Roma.
 Pag. 34358

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 252
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 141 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) denominato “Parco San Carlo - Lotti Nord e Sud” - Proponente: Farpower2 s.r.l. Sede legale: viale delle Milizie, n. 38 - Roma 00192.
 Pag. 34363

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 253
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i.
 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cerignola (FG) in località ‘Lago Capacciotti’ - Proponente: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. - Sede legale: Via Durini 16/18, 20122 Milano.
 Pag. 34369

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 254

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 28 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Serra Spavento - San Carlo" - Proponente: Tre Tozzi Renewable Energy s.p.a., Sede legale: Via Zuccherificio, n. 10 - 48010 Mezzano (Ra).

Pag. 34375

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 255

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 42 MW da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), in località "Macchietta" - Proponente: Inprogest Energia S.r.l. - Sede legale: Via Mario Borsa, n. 127 Roma.

Pag. 34380

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 256

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano Particolareggiato zona C2 di espansione semintensiva in località "Petto" - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG).

Pag. 34388

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 257

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di lottizzazione di completamento in zona D4 direzionale e commerciale in località "Pantanello" - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG).

Pag. 34396

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 258

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) zona C1 di espansione edilizia intensiva in località "Scialara" - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG).

Pag. 34404

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 novembre 2011, n. 259

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Ampliamento cava di calcare in blocchi in loc. S. Angelo, nel comune di Trani - Fg. di mappa n. 54, p.lle 47-49 e 111 - Proponente: CO.M.ECO S.a.s.

Pag. 34411

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 novembre 2011, n. 260

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Proroga parere di compatibilità ambientale - Lavori di urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei colatori di acque basse del fiume Tara, nel Comune di Taranto - Proponente: Amministrazione Comunale di Taranto - Direzione Lavori Pubblici.

Pag. 34416

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 novembre 2011, n. 261

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 30 MW, da realizzare nel Comune di Torremaggiore (FG) denominato "Torremaggiore" - Proponente: New Wind S.r.l. - Sede legale: Via Stradivari n. 6, 39100 Bolzano (BZ).

Pag. 34418

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 novembre 2011, n. 262

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 42 MW, da realizzare nei Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (FG) denominato "Torremaggiore-Castelnuovo" - Proponente: NewWind s.r.l. - Sede legale: Via Stradivari n. 6, 39100 Bolzano (BZ).

Pag. 34425

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 263

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 153 MW, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Contrada San Carlo" - Proponente: WINDERG S.r.l. - Sede legale: Via Trento, 64, 20059 Vimercate (MI).

Pag. 34433

PARTE SECONDA

Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 246

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 8 MW da realizzare nel Comune di Salice Salentino (LE), in località "Pezze" - Proponente: Energia Verde S.r.l. - Sede legale: Via Copertino Case Sparse - 73041 Carmiano (LE).

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 5692 del 10.04.2007, la Società Energia Verde S.r.l richiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale per la propria proposta di parco eolico sito nel Comune di Salice Salentino (LE) in località "Pezze";

Con nota prot. 10236 del 25.06.2007 il Settore Ecologia riscontrava detta istanza, scrivendo alla società proponente e, per conoscenza, al Comune di Salice Salentino e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, richiedendo opportune integrazioni. Contestualmente veniva richiesta la trasmissione della documentazione progettuale anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma

5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.; detta nota è stata successivamente rispedita al destinatario principale poiché rientrata a causa di un disagio postale (prot.n. 13748 del 7 settembre 2007) nonché al Comune di Salice Salentino (prot.n. 15964 del 15 ottobre 2007)

Il Comune di Salice Salentino, con nota acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 15022 del 27.09.2007, trasmetteva copia del Certificato di pubblicazione e deposito, attestando l'assenza di osservazioni pervenute;

Con nota acquisita al prot. 15524 del 08.10.2007 di questo Servizio, la società proponente, in riscontro alla nota prot. 13748 del 07.09.2007 precedentemente inviata da quest'ufficio, trasmetteva allo scrivente e al Comune di Salice Salentino le integrazioni progettuali.

Il Comune di Salice Salentino con nota acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 369 del 10.01.2008, trasmetteva copia del nuovo Certificato di pubblicazione e il relativo deposito riguardante le integrazioni presentate; contestualmente trasmetteva relazione-parere a firma del Responsabile dell'UTC, in cui erano evidenziate criticità ambientali di varia natura ed esprimendo "*l'opportunità che si effettui una valutazione integrata degli interventi, che prescindendo dai limiti amministrativi del singolo comune, che comprenda, peraltro, tutti i progetti che insistono su un'area vasta [...]*"

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti

richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade interamente nel territorio comunale di Salice Salentino alla località "Pezze" ad est della città, in direzione dei confini con il Comune di Avetrana (BR) (pag. 2 "Relazione Tecnica Descrittiva").
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 4 (ibid., pag. 9).
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 90 m (ibid., pag. 10).
- ⇒ **Altezza torre:** da 80 m (ibid., pag. 10).
- ⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 2 MW per un totale di 8 MW (ibid., pag. 11).
- ⇒ **Coordinate:** (pag 2 "Valutazione della producibilità del sito"); Sistema di riferimento Gauss Boaga fuso Est (Roma 40).

AG	X	Y
1	2766623	4475178
2	2767022	4475082
3	2766309	4474945
4	2766633	4474630

Per quanto riguarda la connessione del parco alla RTN, dagli elaborati presentati emerge che la stazione di allacciamento risulti posizionata all'interno del Comune di San Pancrazio Salentino, ma non è trasmesso alcun riscontro da parte dell'Ente Gestore della Rete Elettrica Nazionale.

L'area interessata dall'impianto risulta ricadere, secondo l'articolazione del territorio regionale fornita dalla proposta di Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, nella Figura Territoriale "La campagna a mosaico del Salento centrale", che si caratterizza per una spiccata ruralità con importanti forme di carsismo e un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo, pur in un paesaggio dai forti segni di urbanizzazione (Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale, Schede degli Ambiti Paesaggistici, Elaborato 5.10, p. 37). Nel PPTR si individuano come minacce alla conservazione delle caratteristiche identitarie dell'area le eccessive dinamiche di artificializzazione;



Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse, su cartografia IGM, con localizzazione del parco eolico.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- per l'analisi dell'impatto visivo e paesaggistico il proponente non ha prodotto alcuna simulazione di inserimento paesaggistico e nello sky-line, limitandosi ad una generica dissertazione nella sezione dedicata all'interno dell'elaborato "D: *Relazione di impatto ambientale*". In particolare, non risultano utilizzati strumenti e metodi consolidati nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico, quali la carta delle interferenze visive (prevista dalla DGR 131/2004), o le mappe di intervisibilità teorica (trattate nelle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005); manca una rappresentazione a scala di area vasta di tutti gli AG che comprenda punti di osservazione più rilevanti tra cui: i centri abitati nell'intorno dell'impianto e le masserie di pregio storico-architettonico presenti sul territorio (es. Masseria Monaci), rispetto ai quali risulta più avvertito l'impatto sulla visuale dell'orizzonte; d'altronde anche il parere reso dall'UTC (acquisito al prot. n. 369 del 10.01.2008) definisce, circa l'intervento proposto, un impatto visivo e paesaggistico "elevatissimo", in ragione della visibilità dell'impianto da tutto il territorio di competenza dei quattro comuni interessati, direttamente o indirettamente dall'intervento (oltre a Salice, Guagnano, San Pancrazio, Veglie). In ultimo sono posti in evidenza i possibili impatti cumulativi e "negativamente sinergici" dovuti alla compresenza, nella stessa area, di più proposte di installazione di aerogeneratori e di impianti di opere pubbliche, esistenti e in progetto. Questa segnalazione appare particolarmente utile soprattutto circa la possibile presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile "sotto-soglia" (con riferimento alla tab.A del D.Lgs 387/2003 e s.m.i.) dei quali la Regione Puglia potrebbe non aver contezza, rispetto a cui l'impianto in oggetto potrebbe determinare, in assenza di altri elementi di certezza, possibili ulteriori impatti cumulativi.

Per ciò che, invece, deriva dal rilievo dello stato dell'arte posseduto dallo scrivente Ufficio, nell'intorno dell'area d'intervento risulta già presente un'altra proposta progettuale di eolico in avanzato stato procedurale, ossia già dotata di parere di compatibilità ambientale. Inoltre si segnala la presenza di diversi impianti fotovoltaici di grossa taglia già autorizzati sparsi su tutto il territorio comunale di Salice Salentino. Introducendo un ulteriore impianto, si potrebbe andare incontro a fenomeni di saturazione del territorio, ad una eccessiva pressione che andrebbe meglio commisurata alla capacità di carico del territorio.

- Circa le previsioni insediative restituite dagli strumenti urbanistici vigenti, la documentazione fornita si limita ad attestare le destinazioni d'uso delle particelle direttamente interessate dalle pertinenze dirette del parco eolico. Manca una rappresentazione più completa che contempli la zonizzazione urbana ed extra-urbana del territorio comunale direttamente interessato e del vicino Comune di Guagnano, al fine di determinare la compatibilità dell'intervento rispetto a questa, anche a distanze dell'ordine di 1 km, come è opportuno verificare negli ambiti territoriali di intervento di progetti eolici.
- La documentazione fornita dal proponente per valutare l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi, risulta non approfondire i possibili impatti dell'opera sulla vegetazione presente in loco, sulla fauna ed ecosistemi sia in fase di cantiere che di esercizio. Tuttavia, l'evidenza fornita anche dal solo supporto ortofotografico e dalla CTR (e confermata in parte anche dall'elaborato "Carta della Vegetazione", presentato dallo stesso proponente) evidenzia che, all'interno dell'area d'intervento, sono presenti uliveti, vigneti, in generale coltivazioni che meritavano un maggiore approfondimento in termini di compatibilità ambientale (es. reazione del suolo superficiale e del sottosuolo al cambiamento di destinazione d'uso).
- Si ravvisa una carenza di contenuti specialistici per l'evidenza di impatti ambientali dedicati alle varie matrici, né in esercizio né con riferimento alle fasi di cantiere. A tal proposito, si segnala come necessario un approfondimento degli impatti legati alla costruzione dei circa 10 km di

sviluppo lineare delle opere di connessione interna ed esterna, necessarie sia al collegamento interno agli aerogeneratori che al collegamento esterno delle torri alla RTN.

- Rispetto alla compatibilità con il PUTT-P della Regione Puglia, come confermato dal certificato di destinazione urbanistica, si segnala che la torre n.4 ricade all'interno dell'area annessa all'Ambito Territoriale Distinto iscritto nella serie "*Geomorfologia-serie n.10-Cigli di scarpata e reticoli fluviali*". Dal parere reso dall'UTC, emergono rilievi istruttori che evidenziano caratteristiche del progetto a discapito delle identità del PUTT/p: in particolare si rileva come il cavodotto che si diparte dalla Torre T3 intersechi un "*Ambito Territoriale Distinto*" del PUTT/p rappresentato da un "*canale di bonifica, linea di ruscellamento, linea superficiale di impluvio*", e della relativa fascia di 20 m definita dalla normativa comunale in seno ai primi adempimenti del piano paesaggistico.
- L'impatto acustico è trattato nell'elaborato "*Documento di previsione di impatto acustico*". Dall'analisi effettuata risulta assente un'analisi fonometrica ante - operam in grado di caratterizzare il clima acustico del sito d'installazione e determinare il rumore di fondo caratteristico del sito d'intervento; non è chiaro in che modo è stata eseguita la simulazione e quali sono i dati di input utilizzati nel modello di previsione sonora; la condizione di abitabilità attuale e potenziale dei fabbricati e masserie prese in considerazione non è esplicitata dagli studi forniti (ad esempio risultano assenti un report fotografico ed una visura catastale aggiornata).
- Il parere tecnico-ambientale reso dall'Ufficio Tecnico Comunale di Salice Salentino (nota acquisita al prot. n. 369 del 10 Gennaio 2008) ha evidenziato una serie di criticità ambientali derivanti dalla proposta progettuale di cui trattasi. In particolare il parere evidenzia il rischio di alterazione dei caratteri di ruralità del sito con possibili conseguenze negative sul "*trend positivo di interventi provati a sostegno dell'agricoltura*", dovuto al potenziale attrattivo delle stesse aree opzionate dal progetto.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integral-

mente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Salice Salentino (LE), in località "Pezze" - Proponente: Energia Verde S.r.l. - Sede legale: Via Copertino Case Sparse - 73041 Carmiano (LE), possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe. L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e **CONSIDERATA** la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. e i e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. e i;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Salice Salentino (LE), in località "Pezze" - Proponente: Energia Verde S.r.l. - Sede legale: Via Copertino Case Sparse - 73041 Carmiano (LE), di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;**

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Salice Salentino.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 247

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 54 MW da realizzare nel Comune di Brindisi (BR), località Matagiola - Proponente: PARCO EOLICO BRINDISI MATAGGIOLA Srl- Sede legale: Via Mario Borsa, 127- 00187 Roma già Crea Srl, Sede: Brindisi, Largo Guglielmo da Brindisi, 4; 72100 Brindisi

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5654 del 10.04.2007, la società CREA S.r.l. richiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale della proposta di impianto eolico "Parco Eolico di Brindisi" sito nel Comune di Brindisi - Località Matagiola allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza in merito ad alcuni segnalati contenuti, con nota prot. n. 8459 del 24.05.2007, richiedeva le relative integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere tutto l'inviluppo progettuale al Comune di Brindisi ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. Contestualmente sollecitava il Comune ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

La società CREA s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 8721 del 31.05.2007 di questo Servizio, trasmetteva copia della documentazione di riscontro alla richiesta di connessione alla RTN da parte della società CREA, con conseguente accettazione da

parte della Società, nonché i certificati di destinazione urbanistica relativi ai terreni interessati dall'impianto.

Con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 11611 del 17.07.2007 la società CREA inviava le integrazioni richieste con nota prot. n. 8459 del 24.05.2007.

Il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 2562/2007 acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 388 del 10.01.2008, inviava comunicazione sull'avvenuto deposito e pubblicazione del progetto proposto all'Albo Pretorio comunale nei termini di legge.

Con nota prot. n. 1809 del 31.01.2008 il Settore Ecologia della Regione Puglia scriveva al Sindaco del Comune di Brindisi e al Presidente della Provincia di Brindisi e, per conoscenza, alle società proponenti i progetti di parchi eolici nel Comune, evidenziando la difficoltà nel dare avvio ai procedimenti di valutazione ambientale integrata di tutti i progetti ricadenti nel territorio comunale e rientranti negli scaglioni temporali di novembre 2006 e marzo 2007, per incompletezza degli atti amministrativi pervenuti. Sollecitava pertanto il Comune ad esprimere il parere di propria competenza in maniera coerente e definitiva;

La società CREA con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 3224 del 15.02.2008, inviava comunicazione sulla costituzione della società interamente partecipata "Parco Eolico Brindisi Matagiola S.r.l.", titolare subentrata al progetto proposto in località Matagiola nel Comune di Brindisi.

La società Parco Eolico Brindisi Matagiola S.r.l. con nota acquisita dal Servizio Ecologia, prot. n. 3827 del 27.02.2008, inviava la documentazione rilasciata da TERNA S.p.a., già trasmessa con riferimento all'iniziativa intestata a CREA srl, contenente l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento, accettata dal proponente. Inoltre allegava plico contenente atto costitutivo della nuova società proponente Parco Eolico Brindisi Matagiola S.r.l. e varie planimetrie del layout, con indicazione del punto di consegna.

Con nota prot. n. 14165 del 13.10.2008 il Servizio Ecologia chiedeva all'Assessorato Sviluppo Economico-Ufficio Energia informazioni circa le istanze di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e della D.G.R. 35/2007 presentate nel

Comune di Brindisi. Con nota prot. n. 38/11932 del 24.10.2008 l'Assessorato Sviluppo Economico inviava al Servizio Ecologia le informazioni richieste.

Con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 5241 del 05.05.2009 la società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. inviava comunicazione circa lo spostamento degli AG n. 5, 6, 7, 11, 14 e 16. Contestualmente a tale variante segue riarrangiamento della viabilità interna al sito e riposizionamento della stazione di trasformazione, "in accordo con Terna". Del placet di Terna Spa, tuttavia, non era trasmessa testimonianza. Si allegava, inoltre, la ricevuta di consegna della stessa nota al Comune di Brindisi per il "rende noto".

La società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. inviava comunicazione, acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 9482 del 06.08.2009 contenente rettifiche alle variazioni indicate alle coordinate degli AG 5, 6, 7, 11, 14 e 16 con precedente nota. Oltre ad un errore di trascrizione per cui l'indicazione "coordinate precedenti" veniva scambiata con quella "coordinate attuali", anche l'entità degli spostamenti cambiava in due casi (AG nn. 7 e 16)

Con nota prot. n. 6419/2009, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 9661 del 11.08.2009, il Comune di Brindisi inviava comunicazione della pubblicazione dal 20.04.2009 al 20.05.2009 all'Albo Pretorio del Comune del progetto di Parco Eolico Brindisi Mataggiola, relativamente alla ottimizzazione del progetto definitivo e agli spostamenti proposti sui sei aerogeneratori coinvolti. Nessuna osservazione risultava pervenuta entro i termini di pubblicazione.

La società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. depositava il 6 aprile 2011 una comunicazione rivolta ai competenti organi regionali, acquisita dal servizio Ecologia prot. n. 4399 del 21.04.2011, nella quale erano ripercorsi i principali passaggi amministrativi relativi all'istanza di autorizzazione unica, ponendo in evidenza l'esistenza di una convenzione con il Comune di Brindisi, che si sarebbe "impegnato ad accogliere la proposta di realizzazione dell'impianto nel proprio territorio", nonché l'attualizzazione del procedimento alla luce delle novità introdotte dalle DGR 3028/2010 e 3029/2010, per il quale si procede alla trasmissione digitale del progetto inoltrato per via telematica. Contestualmente chiedeva che venisse effettuato

"con urgenza lo screening del progetto proposto nell'ambito della convocazione della conferenza di servizi ai fini della celere conclusione del procedimento".

Con nota acquisita al n. 4727 del 27 aprile 2011, inviata sia al Servizio Energia, Reti etc della Regione Puglia, sia allo scrivente Servizio Ecologia, la Società proponente rilevava, a proprio avviso, di non rientrare nel campo di applicazione dalla sopraggiunta normativa regionale in tema di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sottolineava, inoltre, che i competenti organi regionali non avrebbero provveduto ad esprimersi sull'iniziativa progettuale nei tempi previsti dalla norma.

Tuttavia, per evitare di incorrere in ipotesi di improcedibilità dell'istanza, chiedeva ai suddetti Servizi se per il caso di specie non dovesse essere applicato il termine del 1° aprile 2011 ai fini della integrazione documentale prevista dalla DGR n. 3029/2010. In caso di risposta positiva, la Società proponente richiedeva la concessione di una proroga per "*comprovate necessità tecniche*" secondo quanto previsto dall'art. 7.3 della DGR 3029/2010.

La società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. con nota acquisita dal Servizio Ecologia prot. n. 4743 del 21.04.2011, riprendendo diffusamente contenuti già esposti nelle precedenti comunicazioni, rivolgeva infine ai competenti organi regionali istanza di conclusione del procedimento di autorizzazione unica "*entro e non oltre il termine di giorni 30 dalla ricezione della presente*"

Con nota acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 7252 del 15.07.2011 la società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. trasmetteva copia del benestare al progetto di connessione, evidentemente rinnovato nell'ambito della precedente ottimizzazione, ricevuto da TERNA S.p.a. Non fa seguito accettazione da parte del proponente della STMG indicata dal Gestore.

La società Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l., con nota acquisita dal servizio Ecologia prot. n. 8069 del 18.08.2011, inviava integrazioni spontanee alla documentazione già posta alla base della Verifica di Assoggettabilità a VIA, consistente in integrazione alla "relazione PUTT": trattavasi di documentazione già depositata il 06.04.2011, nell'ambito della già nominata trasmissione digitale del progetto.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri

impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Brindisi e "interessa terreni a Sud-Ovest del centro di Brindisi a appartenenti alla località Matagiola..."(pag.46 della "Sintesi non tecnica"- EL 01)
- ⇒ **Numero di aerogeneratori:** 18 (pag. 1 "Relazione illustrativa dei criteri di inserimento per la realizzazione di un parco eolico);
- ⇒ **Potenza unitaria:** 3 MW (ibid)
- ⇒ **Potenza complessiva:** 54 MW (ibid.)
- ⇒ **Diametro rotore:** 90 m (pag.8 "Relazione tecnica di progetto EL 03".)
- ⇒ **Altezza torre (al mozzo):** 105 m (ibid.)
- ⇒ **Coordinate aerogeneratori** (fonte: elaborato EL 13 coordinate aerogeneratori; (*Sistema Nazionale Gauss-Boaga, 2° fuso EST, datum Roma 40*);

N.	X	Y
1	2762332	4498029
2	2762492	4497266
3	2762791	4497529
4	2763241	4497875
5*	2763527	4498080

N.	X	Y
6*	2763960	4498126
7*	2764326	4497677
8	2763612	4497597
9	2763994	4497751
10	2764659	4497690

N.	X	Y
11*	2763282	4496995
12	2763739	4497122
13	2764179	4497325
14*	2762592	4496403
15	2762948	4496583

N.	X	Y
16*	2763405	4496556
17	2763884	4496494
18	2764480	4496991

Le coordinate degli aerogeneratori contrassegnati con asterisco (*) sono state oggetto di variazioni comunicate con note acquisite ai prott. nn. 5241 del 05.05.2009 e 9482 del 06.08.2009 (rettifica) di questo Servizio. Di seguito si riportano le nuove coordinate degli aerogeneratori nn. 5-6-7-11-14-16.

N.	X	Y
5	2763539	4498047
6	2763983	4498148
7	2764346	4497655

N.	X	Y
11	2763296	4497000
14	2762586	4496426
16	2763431	4496592

Il progetto prevede l'installazione di 18 aerogeneratori, con potenza nominale di 3 MW, nel territorio del comune di Brindisi in località Matagiola. Il sito è situato a circa 4 km dalla città di Brindisi in un'area prevalentemente pianeggiante con destinazione urbanistica tipizzata dallo strumento urbanistico come "E-agricola" (pag. 33 di "EL 01 Sintesi non tecnica")




Figura 1: Inserimento del parco eolico nel suo intorno (base cartografica IGM- stralcio foglio 477-476 "Brindisi" e foglio 495 "Mesagne")

L'istruttoria illustrata nel seguito è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità, che pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- la progettazione nel suo complesso ha subito una gestazione abbastanza complessa che, soprattutto con riferimento alla varianti introdotte a più riprese circa il posizionamento degli aerogeneratori ed il ri-arrangiamento della viabilità interna, piuttosto che la modifica del punto di consegna comunque condivisa in successivo accordo con l'ente gestore della RTN, ha introdotto ricadute in termini di impatto ambientale non sempre compiutamente indagate ed illustrate, soprattutto in ragione della soluzione di continuità a cui tale processo è andato conseguentemente incontro;
- secondo quanto affermato dal proponente nell'elaborato "Relazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico" (pag. 126) l'area della piana brindisina, all'interno della quale è localizzato il progetto in esame, presenta

una "intensa attività agricola, rappresentata principalmente da olivicoltura, dalla viticoltura e da orticoltura intensiva" ma "la biodiversità appare più elevatain prossimità dei canali e delle linee di impluvio. In questi ambiti si ritrovano estensioni di macchia mediterranea e formazioni di canneto" che, come lo stesso progettista riconosce, "assumono particolare importanza quali corridoi ecologici trasversali, in grado di interconnettere le diverse fasce territoriali".

- In relazione agli aspetti di tutela degli habitat e della naturalità sebbene, come affermato dal proponente "...il territorio ove sono previsti gli aerogeneratori non è interessato da nessun vincolo di natura paesaggistica ed ambientale-naturalistico" (pag. 164 "Relazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico"), dall'analisi dell'ortofoto si evidenzia che a poca distanza dal parco eolico proposto (circa 450 m dall'AG n. 14), è situata la Riserva Orientata Regionale "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" dichiarati per la loro rilevante valenza naturalistica anche SIC (rispettivamente con cod. IT9140006 e IT 9140004). Nonostante ciò lo studio proposto si limita a considerazioni ed ana-

lisi del tutto generiche relative all'area vasta, senza introdurre dettagli chiari ed esaustivi delle specifiche componenti di flora e fauna presenti nell'area di progetto. Anche la tavola riportante la "Rappresentazione degli ecosistemi", documentazione integrativa allegata alla nota acquisita dall'ufficio VIA al prot. 11611 del 17.07.2007, mostra come vari aerogeneratori siano posizionati all'interno di un'area caratterizzata dalla presenza di vari ecosistemi, segnalati anche dall'adeguamento del PRG al PUTT/p regionale. Né la documentazione allegata alla nota acquisita dal Servizio al prot 4399 del 21.04.2011 ha integrato, approfondito e meglio contestualizzato, le considerazioni circa l'impatto su flora e fauna derivanti dalla eventuale realizzazione del progetto presentato, limitandosi ad un excursus sui più recenti strumenti di pianificazione territoriale (PPTR-PTCP Brindisi..). Tratti di elettrodotto, interno al sito del parco eolico, risultano interessare direttamente aree a pascolo naturale costituite lungo tratti di reticolo fluviale rivenienti dal complesso reticolo del sistema degli affluenti del Canale del Cillarese. Tali affluenti costituiscono spesso connessioni fluviali residuali con valenza anche naturalistica in prossimità dei quali risultano posizionati anche alcuni aerogeneratori del parco proposto. Inoltre si deve rilevare che il tracciato del cavidotto per la sua lunghezza superiore ai 10 km incide in maniera non indifferente sull'impatto legato all'uso del suolo;

- Il parco eolico è delimitato quasi completamente da un rilevante sistema di reticoli fluviali (rilevabili sia dalla cartografia IGM 1:25.000 che dalla carta idrogeomorfologica elaborata dall'AdB Puglia) che vengono in alcuni casi, in effetti, identificati con le relative aree annesse, anche nell'adeguamento del PRG di Brindisi al PUTT/P regionale, come si evince dalla Tav. 5 "Ambiti territoriali Distinti: Adeguamento del PRG al PUTT..." inclusa nell'elaborato "EL 02: Rappresentazione dell'impianto". In effetti dall'esame della cartografia tematica regionale, in particolare della Carta idrogeomorfologica elaborata dall'AdB Puglia si rileva che alcuni degli aerogeneratori previsti sono ubicati in prossimità di elementi geomorfologici ed idrologici presenti sul territorio, tra cui anche un'ampia dolina. La

documentazione prodotta dal proponente, trasmessa con nota prot. 8069 del 18.08.2011, non pare pienamente efficace a documentare la presunta inesistenza di tali elementi, poiché lo studio presentato non è sufficientemente condotto in chiave geologico-geomorfologica, bensì più da un punto di vista di rilievo di superficie e fotografico.

- l'insediamento abitativo è organizzato storicamente in masserie, ed in effetti si evince che in prossimità dell'area di intervento sono localizzate diverse masserie, alcune delle quali segnalate sia dalla Carta dei Beni Culturali che dall'adeguamento al PUTT del PRG comunale (Tavola 5: *Ambiti territoriali Distinti-Adeguamento del PRG al PUTT...*" dell'"EL 02 Rappresentazione dell'impianto"): Mass. Matagiola, Mass. S. Giorgio, Mass. Pignicella). Il rilievo istruttorio che ha posto in evidenza la presenza di masserie e fabbricati rurali attiene a componenti di impatto ambientale sia con profilo di sicurezza (salute pubblica e rischio misurato sulla gittata di elementi rotanti per rottura accidentale) che con profilo di inserimento paesaggistico nell'habitat rurale. In merito all'impatto acustico e alla sicurezza si riferisce ai due punti che seguono:
- l'impatto acustico è stato analizzato negli elaborati EL 08 "Analisi fonometrica" e nell'aggiornamento dell'aprile 2009: "Relazione d'impatto acustico". Dall'analisi integrata dei due documenti emergono varie criticità: manca il censimento dei potenziali elementi sensibili a questa componente di impatto (sarebbe stato infatti necessario considerare come potenziali entità vulnerabili sia gli edifici civili che le masserie in uso e in stato di abbandono, senza escludere quest'ultime quando abbandonate perché potrebbero essere ristrutturare ed essere quindi adibite ad una permanenza antropica non trascurabile). Il resto dell'analisi appare eccessivamente sintetica e la mappatura delle isofone non è in scala adeguata per valutarne gli effetti in modo puntuale;
- dalla ricognizione dei possibili obiettivi sensibili ad un impatto in seguito a rottura di una pala (o di un suo frammento) sulla base della ricognizione dello stato dei luoghi, come in particolare supportata dall'ortofoto e della Carta tecnica regionale, si evince l'esistenza entro il raggio di circa 300 m dagli aerogeneratori di alcuni fabbricati,

già accatastati, la cui destinazione d'uso non è chiaramente esplicitata. In particolare si rileva presenza di fabbricati a distanze inferiori a 300 m dagli AGG nn. 1-3-4-7-8-13-14-15-18; si rileva, infine, che il sito di installazione di AG 1 è distante circa 80 m dalla linea ferroviaria Bari-Brindisi: tale interazione avrebbe dovuto essere specificatamente analizzata.

- Circa le interferenze ambientali e l'esame di coerenza esterna dell'intervento con gli strumenti programmatici e di tutela del territorio, si rileva principalmente che:
 - ✓ Il parco eolico è ubicato nelle vicinanze di un sito archeologico vincolato ex L. 1089/39, come anche segnalato dall'elaborato presentato dal proponente nella su citata Tavola 5 dell' "EL 02 Rappresentazione dell'impianto";
 - ✓ l'analisi degli elaborati cartografici contenuti nella "Tav. 4: "Tipizzazione del PRG vigente.." dell'elaborato "EL 02 Rappresentazione dell'impianto" rivela la presenza di aree poste in prossimità degli AG nn. 06, 07, 09, 10 (a distanza inferiore a 1 km) zonizzate dal PRG del comune di Brindisi come "zona F1 -Attrezzature urbane" e "zona F3- Verde di quartiere". In entrambi i casi non è fornito dettaglio di relazione né di compatibilità dell'impianto con le destinazioni d'uso di dette aree;
 - ✓ l'area del parco eolico progettato interessa aree sottoposte a tutela dal vigente PTA regionale, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 230 del 20.10.2009. L'intero parco, infatti, ricade all'interno dell'area "vulnerabile a contaminazione salina" perimetrata nel PTA regionale. Sarebbe occorso uno studio di compatibilità con le aree individuate dallo strumento regionale;
 - ✓ la posizione degli AG nn. 5 e 6 risulta essere molto prossima, seppur oggetto di variazione di coordinate, ad un'area ad "Alta probabilità di inondazione" perimetrata dal PAI redatto dall'AdB Puglia.
- non sono individuate adeguate misure di compensazione ambientale degli effetti negativi attesi, considerato che nel complesso il territorio si presenta articolato nelle sue componenti umane, agricole e naturali; in particolare gran

parte la viabilità interna, segnatamente quella identificata come "Strade da sistemare", dovrebbe essere sottoposta a significativi interventi di adeguamento, con evidente impatto sul territorio non sufficientemente quantificato né mitigato/compensato.

- I punti di ripresa delle fotosimulazioni (EL 11 Documentazione fotografica) sembrano essere in numero limitato per poter garantire una definizione complessiva del territorio interessato dal progetto e di essi non è indicato il punto di ripresa. Inoltre le elaborazioni contenute in "EL 10: "Fotosimulazioni 3D dell'impianto" non risultano essere coerenti con gli angoli di ripresa indicati nella cartografia allegata. Gli elaborati non rendono conto dell'effettiva valenza del paesaggio, soprattutto in relazione alla valutazione degli eventuali effetti cumulativi prodotti da altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile già autorizzati (fotovoltaici) ovvero in avanzato iter procedimentale: la piana brindisina, nel breve e medio termine, risulta pertanto a rischio nella alterazione delle sue dominanti ambientali-paesaggistiche naturali in relazione alla diffusa presenza di eolico e fotovoltaico. Questa circostanza richiede una valutazione del contesto e delle pressioni indotte dalle varie progettualità in modo cumulativo, per evidenziare la attesa presenza di interferenze distruttive sulle varie matrici ambientali.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elet-

trica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Brindisi, in località "Matagiola", presentato da Parco Eolico Brindisi Mataggiola s.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi, nella località denominata "Matagiola" - Proponente: Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l. - Sede legale: Via Mario Borsa, 127, 00159 ROMA;**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le

garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 248

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 46 MW da realizzare nel Comune di Brindisi (BR), in località "Contrada Restinco-Lospada-Torre Mozza" - Proponente: Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l) - Sede legale: Cont.da Restinco, Lospada - C.P. 310 - 72100 Brindisi (BR).

L'anno 2011 addì 28 del mese di settembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio

Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 19.03.2007 ed acquisita al prot. n. 4625 del medesimo giorno, la Società Conserfrutta S.r.l proponeva domanda per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico sito nel Comune di Brindisi (BR) di potenza prevista pari a 24 MW, allegando all'uopo copia del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale (d'ora in avanti SIA).

Con successiva nota depositata il **30.03.2007** ed acquisita al prot. n. 5698 del 10.04.2007, la Società Conserfrutta S.r.l, inoltrava presso lo scrivente Ufficio e l'Assessorato allo Sviluppo Economico - Settore Industria - Industria Energetica, una seconda istanza, allegando copia del progetto definitivo e dello SIA corredati degli elaborati necessari per la realizzazione di n.11 torri eoliche da 2 MW cadauna per un totale di 22 MW.

Con nota prot. 3411/2007, assunta in atti del Settore Ecologia n. 6578 del 23.04.2007, il Comune di Brindisi informava la società proponente della omessa allegazione dei file georeferenziati degli aerogeneratori in progetto e rendeva note le modalità e i contenuti del parere che avrebbe espresso in relazione alla proposta in oggetto e alla valutazione integrata tra più iniziative affini registrate nel territorio comunale, richiedendo ulteriori adempimenti.

Con nota prot. 7740 del 16.05.2007 il Settore Ecologia riscontrava l'istanza, scrivendo alla società proponente e per conoscenza al Comune di Brindisi e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, per richiedere opportune integrazioni documentali e che la documentazione progettuale venisse trasmessa anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Con nota acquisita al prot. 8797 del 31.05.2007, la società riscontrava il parere favorevole con "pre-

scrizioni e rilievi” del Comune di Brindisi adottato con nota prot. 33959 del 19.04.2007 (pervenuto successivamente allo Scrivente Servizio, con nota acquisita al prot. n. 18558 del 12/12/2007) e trasmetteva a questo Ufficio il proprio riscontro, tra cui la delocalizzazione dell’aerogeneratore n.23.

Con nota acquisita al prot. n. 9612 del 15.06.2007 di questo Settore, la Società proponente comunicava di ritenere la richiesta di integrazioni documentali avvenuta con nota prot. 7740 del 16.05.2007 *“tardiva rispetto al termine di legge”*, oltretutto, relativamente alle stesse, *“inessenziali ai fini decisionali”*, ritenendo pertanto *“l’avvenuto perfezionamento del silenzio assenso...”*. Contestualmente al riscontro alla richiesta di integrazioni, tuttavia, il proponente stabiliva che la seconda istanza (prot. n. 5698 del 10.04.2007) era da intendersi *“quale ampliamento ed integrazione del primo progetto [...], facenti parte di un unico parco eolico situato in Brindisi alla contrada Restinco-Lospada-Torre Mozza”* e trasmetteva allegati esplicativi, riassuntivi della proposta progettuale integrata.

Con nota depositata il 27.06.2007 ed acquisita da quest’ufficio al prot. 11056 del 03.07.2007, la società proponente informava le amministrazioni coinvolte nel procedimento e Terna SpA della circostanza che la nuova società Wind Energy & Partners S.r.l. con sede legale nel Comune di Brindisi in Località Restinco - Lo Spada acquisiva, tramite atto di cessione a titolo definitivo, tutti i diritti rivenienti dalla proposta progettuale unificata già presentata dalla Società Conserfrutta S.r.l..

Con nota acquisita al prot. 11318 del 09.07.2007 di quest’ufficio, la Wind Energy & Partners S.r.l., dopo un completo excursus dell’iter procedimentale sino a quel momento condotto (riferendo anche del placet di Terna in merito alla richiesta di connessione alla RTN), invitava l’Assessorato allo Sviluppo Economico a promuovere, senza ulteriori indugi, la Conferenza di Servizi, nonché lo scrivente Servizio ad esprimere il parere di propria competenza, *“favorevole, per effetto del silenzio assenso consolidatosi in relazione alla verifica di assoggettabilità alla VIA”*.

Con nota prot. 11449 del 10.07.2007 lo scrivente Ufficio trasmetteva presso entrambe le denominazioni societarie (subentrata e subentrante) afferenti al soggetto proponente dell’iniziativa di che trattasi

(aventi stesso indirizzo ma differenti C.P.) e, per conoscenza, al Sindaco di Brindisi, al Presidente della Provincia di Brindisi e all’Assessorato allo Sviluppo Economico, precisazioni in merito alle note già riferite ed acquisite rispettivamente al prot. 11056/07 e 11318/07. In particolare chiedeva al Comune chiarimenti in ordine alla natura dei pareri già rilasciati o da rilasciare di competenza comunale. In calce alla prefata nota l’Ufficio VIA escludeva la possibilità dell’avvenuta formazione di un provvedimento silente di esclusione da VIA in merito alla progettualità in oggetto, declinando ogni responsabilità per l’eventuale realizzazione dell’opera in assenza del prescritto parere ambientale.

Con nota assunta in atti al prot. 14756 del 25.09.2007 la società Wind Energy & Partners S.r.l. trasmetteva allo scrivente Servizio e all’Assessorato allo Sviluppo Economico una copia del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Brindisi in relazione all’area interessata dall’insediamento eolico proposto.

Con nota prot. 14950 del 26.09.2007, lo scrivente Servizio trasmetteva presso entrambe le denominazioni societarie (subentrata e subentrante) afferenti al soggetto proponente dell’iniziativa di che trattasi e, per conoscenza, al Sindaco di Brindisi, al Presidente della Provincia di Brindisi e all’Assessorato allo Sviluppo Economico, precisazioni in merito alla nota acquisita al prot. 14756/2007, sottolineando che l’indicazione della compatibilità urbanistica dell’intervento non avrebbe potuto far luogo delle valutazioni finali in materia ambientale, per le quali si restava in attesa ai fini dell’espressione del parere di propria competenza.

Con nota acquisita al prot. 16762 del 29.10.2007, inoltrata per conoscenza a quest’ufficio, la Wind Energy & Partners S.r.l., in seguito alle richieste fatte dallo scrivente, trasmetteva al Sig. Sindaco del Comune di Brindisi e ai rispettivi uffici di competenza, *“Settore Urbanistica”* e *“Settore Ecologia”*, sollecito a comunicare allo scrivente Servizio tutta la documentazione relativa al progetto in oggetto, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’iter autorizzativo.

Con nota acquisita al prot. n. 18558 del 12 dicembre 2007 il Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Brindisi scriveva alla Società, agli enti regionali titolati e agli altri Settori competenti

dell'amministrazione comunale (tra cui l'Ambiente), informando di aver già provveduto a redigere ed esprimere i pareri tecnici di propria competenza relativamente alla realizzazione di parchi eolici. Inoltre riferiva circa la sovrapposizione, "ovvero l'estrema vicinanza tra aerogeneratori di differenti parchi attigui" più altri rilievi per i quali si richiedevano ai proponenti adeguati riscontri. "In particolare la società richiedente [...] ha riscontrato a quanto richiesto". In allegato veniva presentato il già nominato parere prot. 33959 del 19.04.2007 del medesimo Settore comunale che comunicava, per mano del Dirigente di Settore, "parere favorevole, facendo salve le prescrizioni e i rilievi evidenziati in istruttoria".

Con nota acquisita al prot. n. 388 del 10 gennaio 2008 l'Ufficio Tecnico (Settore Ambiente) del Comune di Brindisi, attestava l'avvenuta pubblicazione dei progetti di parco eolico nel territorio di propria competenza, tra cui l'iniziativa di Conserfrutta Srl dal 7 giugno al 27 luglio 2007. L'allegato attestava l'avvenuta pubblicazione senza reclami ed opposizioni nello stesso periodo.

La Regione Puglia - Settore Ecologia con nota prot. 1809 del 31.01.2008, inviava al Sindaco del Comune, al dirigente del Settore Urbanistica nonché al Presidente della Provincia di Brindisi e, per conoscenza, alle varie società proponenti progetti eolici nel territorio comunale di Brindisi, una nota di ricognizione generale su tutte le proposte progettuali pervenute relativamente al territorio di Brindisi e sulla documentazione amministrativa ad esse afferente, richiedendo quanto ancora mancante.

Con nota acquisita da quest'ufficio al prot. 5511 del 04.04.2008, la Wind Energy & Partners S.r.l., in ottemperanza a quanto richiesto dal Settore Industria regionale circa la documentazione presentata a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica, depositava presso tutti gli enti ritenuti titolari del rilascio di permessi, pareri e nulla osta necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione unica, copia completa del progetto, con tutta la documentazione di riferimento.

La società proponente, con nota acquisita al prot. 6291 del 23.04.2008, inviava al Presidente della Regione Puglia, all'Assessorato allo Sviluppo Economico, al Sindaco del Comune di Brindisi, al dirigente del Settore urbanistica comunale, nonché al

Presidente della Provincia di Brindisi, un riscontro alla nota prot. n. 1809 precedentemente inviata da quest'ufficio, contenente una disamina critica delle disposizioni regolamentari regionali in materia di eolico e delle conseguenti applicazioni da parte dello scrivente Servizio, come presentate nella citata nota. Tanto, al fine di contemplare la proposta progettuale di cui trattasi nell'ambito della unica "valutazione integrata" di tutti i progetti presentati in Brindisi alla data del 31 marzo 2007. Il dibattito proseguiva, con fermo intendimento delle reciproche posizioni, con note prot. 7035 del 12.05.2008 e prot. 9044 del 19.06.2008, rispettivamente del Servizio Ecologia e della Società proponente.

La Società proponente, con nota acquisita da quest'ufficio al prot. 10401 del 28.07.2008, allegava la determina n.161 del 03.06.2008 con la quale il Settore Ambiente del Comune di Brindisi esprimeva il proprio parere favorevole all'insediamento eolico, con la prescrizione di integrare la documentazione progettuale con ulteriori elaborati. Contestualmente la società proponente ribadiva la determinazione del Dirigente del Settore ambiente comunale di "non assoggettare a VIA il progetto proposto dalla Conserfrutta S.r.l.", sollecitando lo scrivente Settore a trasmettere all'Assessorato allo Sviluppo Economico le determinazioni di propria competenza finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Con nota prot. 1238/2008, assunta al prot. n. 10680 del 29.07.2008 di questo Settore, il Comune di Brindisi trasmetteva copia della determinazione del Settore Ambiente n.161 del 03.06.2008.

Con nota acquisita al prot. 11417 del giorno 08.08.2008 la società, in assolvimento a prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comune, trasmetteva un elaborato denominato "Relazione integrativa", contenente specifiche tecniche. Allegava inoltre doppia dichiarazione di impegno relativa ad altri aspetti ambientali.

Con nota assunta al prot. n. 14521 del 17.10.2008 la società comunicava di aver effettuato il deposito presso il Comune della documentazione necessaria alla stipula della convenzione prevista dalla D.G.R. n. 1462/2008. Tale convenzione veniva trasmessa in copia conforme all'originale con nota acquisita al prot. n. 15034 del 24.10.2008.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto, atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade in agro di Brindisi in località Restinco, posizionata a sud ovest del territorio comunale di Brindisi (*"Relazione di impatto Ambientale"*).
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 23 areogeneratori di cui 12 presentati con un primo progetto e n.11 con progetto in ampliamento ad integrazione. (pg.5 *ibidem*).
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 80 m (pg 37 *ibidem*).
- ⇒ **Altezza WTG:** 85 m (pg 37 *ibidem*).
- ⇒ **Potenza totale impianto:** 46 MW dati da 23 aerogeneratori con potenza unitaria pari a 2 MW (pag.2 *ibidem*).

⇒ **Coordinate:** tratte da Elaborato " Tavola n.4a: Posizionamento torri eoliche e distanze". Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

id	x	y
1	2762976,432	4501208,030
2	2763272,639	4501155,969
3	2763106,432	4500561,965
4	2762864,868	4500347,572
5	2762137,890	4500093,405
6	2762078,837	4499829,575
7	2761917,007	4499535,421
8	2762346,168	4499405,779
9	2761729,591	4499218,820
10	2762201,360	4499066,333
11	2761693,046	4498687,138
12	2762000,490	4498441,848
13	2761357,889	4499173,933
14	2761416,252	4499427,950
15	2761506,746	4499791,404
16	2761735,701	4500921,855
17	2761535,542	4501236,330
18	2761972,560	4501152,694
19	2761602,470	4501535,925
20	2761966,447	4501573,515
21	2762956,854	4499941,603
22	2763160,126	4500286,282
23 (*)	2763393,699	4499819,135

(*): la presente torre è stata oggetto di delocalizzazione, come riportato nella nota acquisita al prot. 8797 del 31.05.2007, per uno spostamento totale pari a 22 m

La connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) prevede che la sottostazione elettrica venga collegata in antenna con la sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV

denominata “Brindisi”. Il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della centrale alla stazione sopracitata risulterebbe un impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo a 150 kV nella suddetta stazione costituirebbe impianto di rete per la connessione. Dall’analisi dell’elaborato 18 intitolato “Collegamento alla rete elettrica nazionale - Sezione stradale” si rileva l’attraversamento da parte della rete elettrica di connessione lungo la S.P 43, della linea ferroviaria Brindisi-Taranto e della S.S 7 Appia.

L’assetto territoriale nell’area interessata dal parco in oggetto è caratterizzato da un grado variabile di densità di fabbricati e masserie, all’interno di un paesaggio rurale contraddistinto da seminativi, vigneti, uliveti e frutteti. In particolare secondo la proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, l’area in oggetto ricade nell’ambito paesaggistico “Piana brindisina” “caratterizzato da vasti campi di seminativo intervallati da boschi di ulivi, distese di vigneti e frutteti variopinti. La variabilità è data dai mutevoli assetti della trama agraria e dalla varietà di composizione e percentuale delle colture all’interno del patchwork agrario”.




Figura n. 1 - Inquadramento dell’area di interesse con localizzazione del parco eolico.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell’area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l’intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- La proposta progettuale si definisce in modo più organico solo con la consegna del progetto unificato, ovvero molto più tardi rispetto alla prima istanza, che consegnava solo un primo blocco degli aerogeneratori e alla seconda, che consegnava separatamente il secondo blocco. La proposta quindi appare abbastanza disarticolata nel suo complesso e la configurazione dell’impatto ambientale atteso è dato dalla sommatoria delle singole rappresentazioni iniziali, rendendo la lettura complessa e poco scorrevole;

- Nell'area di interesse, l'uso del suolo è descritto dallo studio come prevalentemente agricolo evidenziando *“una grande prevalenza di alberi da frutto, campi di grano pomodori seminativo”* e secondariamente la presenza di *“colture legnose come vigneti ad oliveti”* (pag. 22 *“Relazione Integrativa”*). In merito a flora, fauna ed ecosistemi, l'analisi svolta risulta generica e priva di un utile supporto quale la Carta della Vegetazione, richiesta dallo scrivente con nota prot. 7740 del 16.05.2007 e riscontrata dal progettista con la sola *“Ortofotocarta”* (Elaborato 7a), in modo eccessivamente semplicistico e riduttivo.
 - Il parco eolico in oggetto, nel suo complesso, ricade in un'area interclusa tra l'ambito a sud costituito dalla Riserva Naturale Orientata Regionale *“Bosco di Santa Teresa e Lucci”* e quello a nord est rappresentato dall'invaso del Cillarese. A tal proposito il proponente avrebbe dovuto approfondire le possibili connessioni ecologiche che si potrebbero determinare tra le suddette aree di pregio naturalistico, considerato inoltre che tale connessioni potrebbero realizzarsi in virtù della presenza dei Canali *“Fosso Canale”* e *“Canale di Cillarese”*, che potrebbero rappresentare una soluzione per direttrici lineari di tali flussi di connettività ecologica.
 - Circa altre interferenze con il quadro vincolistico e ambientale, si rileva che:
 - il cavidotto interno che collega le torri nn. 1,2,16,17,18,19,20 al resto del parco risulta attraversare il *“Fosso canale”*, alla cui area di rispetto corrisponde un'ATE C;
 - nei pressi degli AG nn. 22 e 23 scorre il canale di Cillarese corrispondente ad un'ATE C;
 - nelle vicinanze degli AG nn. 17 e 19 si rileva la presenza del Bosco di Casignano definito ATE C;
 - tra le torri 8,10,21,23 ricade l'ATE C corrispondente all'area interessata da Mass. Torre Mozza;
 - nei pressi degli AG nn. 11,12 vi è l'ATE C corrispondente alla Mass. Masciullo;
 - avvalendosi del foglio n. 476 della Carta Geomorfologica del PUTT/p, è emerso che l'area interessata dall'intervento risulta attraversata dall'area di rispetto del corso d'acqua *“Fosso canale”*.
 - un tratto del cavidotto esterno di collegamento alla RTN risulta ricadere all'interno di un'area a pericolosità idraulica alta (AP, secondo il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell'AdB Puglia) caratterizzata in prossimità di un tratto della SS 7 Appia da un livello di rischio molto elevato (R4, ancora secondo il PAI).
 - Dall'analisi dell'elaborato 18 intitolato *“Collegamento alla rete elettrica nazionale - Sezione stradale”* si rileva l'attraversamento da parte della rete elettrica di connessione lungo la S.P. 43, della linea ferroviaria Brindisi-Taranto e della S.S 7 Appia;
 - la torre n.11 dista circa 150m dalla linea elettrica ad alta tensione e 15 m da un gasdotto interrato; la torre n.7 risulta adiacente alla linea di un acquedotto interrato; le torri nn.6, 23 distano rispettivamente 30m,40m dall'elettrodotto a 150kV; le torri 5,4,22 distano circa 25m,50m,80m da linea elettrica nuda ed infine la linea ferroviaria Bari-Brindisi ricade all'interno dell'area buffer di 300m delle torri nn.19,20,1,2. In merito a ciò il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rileva con nota prot. n. 3322 del 12.03.2009, pervenuta presso questo Servizio, che: *“...la distanza minima delle turbine eoliche e, comunque, non inferiore a 300 metri, tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale”*.
- Alcune delle criticità sopra segnalate risultano confermate anche dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune, dal quale emerge che la maggior parte delle particelle interessate dal parco risultano ricadere in ATE C. Tali attraversamenti meritavano di essere approfonditi con maggior dettaglio all'interno dello studio di impatto ambientale. Nella documentazione prodotta dal progettista sono, inoltre, assenti i riferimenti ai caratteri geomorfologici dell'area (sia per quel che attiene la localizzazione delle torri che per il tracciato del cavidotto).
- Si evince l'esistenza, entro il raggio di circa 300 m dagli AG di numerosi fabbricati e masserie, la cui condizione di abitabilità attuale e potenziale non è esplicitata dagli studi forniti (ad esempio

manca un censimento catastale supportato da un adeguato rilievo dello stato dei luoghi, nonché delle previsioni insediative ad essi riferite). Questa condizione esprime livelli di criticità afferenti sia all'inserimento ambientale e paesaggistico del parco eolico in progetto, sia rispetto al mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza ambientale, misurate sulla gittata per rottura accidentale di elementi rotanti, di dimensioni pari o inferiori alla navicella; in particolare:

✓ circa l'inserimento paesaggistico, si rilevano varie segnalazioni architettoniche e archeologiche tra cui Masseria Torre Mozza (Zona Archeologica); Masseria Masciullo (Zona archeologica), Masseria Casignano (Beni architettonici Extraurbani), Masseria Restinco (Beni architettonici Extraurbani) riportate dalla stesso proponente nella Tavola del PUTT "ATD Ambiti territoriali distinti". Inoltre, considerato l'attraversamento dell'area interessata dal parco da parte della SP 43 e della strada 618, sarebbe stata quantomeno necessaria una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) da vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo tali strade: la strada statale 7 (via Appia) che collega Taranto a Brindisi e la strada SS16 Adriatica entrambe segnalate dal PPTR; le linee ferroviarie Bari-Brindisi e Brindisi-Taranto. Si rileva inoltre l'assenza di elaborati in grado di analizzare la valenza delle testimonianze storico - archeologiche - architettoniche presenti nel paesaggio a nord dell'area d'intervento. In particolare le masserie Mass. Masina, Mass. Torre Mozza, Mass. Masciullo risultano tutte segnalate come Ambiti territoriali Distinti di valenza storico-culturale dal PUTT/p.

✓ Circa l'impatto visivo, esso risulta analizzato negli elaborati "*Relazione di impatto ambientale*" (pg.24-26) e "*Relazione integrativa*" (pg.12-14), i quali appaiono superficiali nella capacità di contestualizzare territorialmente l'intervento. In particolare è stata prodotta la "*Tavola 11a*" denominata "*Impatto visivo: inserimento 3D delle torri eoliche*" la quale realizza quattro panoramiche, trascurando la presenza di altri punti di vista e non utiliz-

zando strumenti e metodi consolidati nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico, quali la carta delle interferenze visive (prevista dalla DGR 131/2004), o le mappe di intervisibilità teorica (trattate nelle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005);

✓ l'impatto acustico è stato analizzato negli elaborati "*Relazione d'impatto ambientale*" (pgg. 32-33) e "*Relazioni Integrativa*" (pgg.1-7). Quest'ultimo elaborato contiene affermazioni alquanto riduttive, nonostante l'intera superficie del parco eolico rientri, secondo il piano di zonizzazione acustica comunale, nella zona di classe I, ovvero quella a maggiore protezione in riferimento ai limiti ammissibili di livello sonoro equivalente (50 dBA per il diurno e 40 dBA per il notturno). Inoltre emergono varie criticità: manca il censimento dei luoghi/siti sensibili (è infatti necessario considerare come vulnerabili sia gli edifici civili che le masserie sopra dette), non è presente alcuna verifica del criterio differenziale e manca un'analisi fonometrica ante-operam in grado di caratterizzare il clima acustico. Inoltre risulta assente un vero e proprio studio di impatto acustico redatto da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/95.

- Secondo quanto dichiarato dal proponente e confermato dal "*Certificato comunale di Destinazione Urbanistica*", l'area risulta tipizzata come zona E destinazione agricola, sebbene le informazioni prodotte circa le previsioni dello strumento urbanistico vigente non consentano di escludere l'interferenza del progetto con le dinamiche di espansione future dell'area: a nord dell'area interessata dall'intervento si rileva la presenza di un'area già fortemente antropizzata. Si evidenzia inoltre che nel CdU comunale parte della p.lla 55 risulta ricadere all'interno della zona F4 "parchi urbani e rispetto assoluto".
- Dalla sovrapposizione dei rispettivi layout progettuali emerge che gran parte degli aerogeneratori oggetto del presente parere risultano sovrapporsi completamente ad impianti fotovoltaici già autorizzati. Oltre a segnalare una probabile diffi-

coltà "logistica" al contestuale inserimento nello stesso sito di diverse soluzioni progettuali in forma integrata, è d'obbligo segnalare, principalmente, la attesa compromissione delle caratteristiche naturali dell'area oggetto d'intervento, in considerazione del fatto che, introducendo un'ulteriore impianto di taglia industriale, si andrebbe a sovraccaricare con probabile pregiudizio la matrice agro-ambientale diffusa.

- Non vi sono, infine, esaustivi riferimenti in merito alle misure di compensazione; le misure di mitigazione non vengono definite nel dettaglio e non sono contestualizzate né vengono specificate le modalità con le quali si prevede che vengano poste in essere. Non è prevista l'implementazione di alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l), proposto da Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l) possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i

possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale** ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, **il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica** da realizzare nel **Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l)**, nella località denominata **Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l)** - Proponente: **Wind Energy & Partners S.r.l (già Conserfrutta S.r.l)** - Sede legale: **Località Restinco - C.P. 310- 72100 Brindisi (Br)**;
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03**Garanzie della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla noti-

fica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 249

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 21 MW, da realizzare nel Comune di Brindisi in località "Campo D'Oro" - Proponente: Società KGS Campo D'Oro S.r.l. - Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 26 - 72025 San Donaci (BR).

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita da questo Servizio al prot. n. 5655 del 10.04.2007, la Società NYTORV 21 APS, chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente alla proposta

di parco eolico di potenza pari a 21 MW, ricadente nel Comune di Brindisi in località "Campo D'Oro", allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 7820 del 16.05.2007 richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Brindisi ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava l'Amministrazione comunale ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

Con nota del 25.05.2007 acquisita al prot. n. 8724 del 31.05.2007, la Società inoltrava a questo Ufficio la soluzione tecnica di allacciamento alla Rete concordata con Terna S.p.a.

Con nota prot. n. 11305 del 09.07.2007 lo scrivente Ufficio inviava al proponente la precedente nota prot. n. 7820 del 16.05.2007 che per errore era stata rispedita al mittente.

Con nota del 30.07.2007 acquisita al prot. n. 13191 del 20.08.2007 la Società NYTORV 21 APS comunicava di non dover produrre alcuna documentazione integrativa a causa della tardiva richiesta di integrazioni, rispetto a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., specificando altresì che gli approfondimenti richiesti risultavano già contenuti nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. Si chiedeva infine alle Amministrazioni regionale e comunale di inviare eventuali future comunicazioni presso DM & ASSOCIATI con sede in piazza Garibaldi, 4, 83100 Avellino.

Con successiva nota, acquisita al prot. n. 300 del 09.01.2008, la Società proponente ribadiva alle Amministrazioni regionale e comunale di inviare tutte le comunicazioni presso KGS NYTORV 21 APS c/o DM & ASSOCIATI.

Con nota acquisita al prot. n. 388 del 10.01.2008 di questo Servizio, l'Ufficio Tecnico-Settore Ambiente, Edilizia Sostenibile del Comune di Brindisi trasmetteva a questo Assessorato, l'avviso di deposito all'Albo Pretorio comunale, della proposta progettuale, dal 13.06.2007 al 13.07.2007, e comunicava che in tale periodo non era pervenuta alcuna osservazione relativa a tale progetto.

Con nota del 18.01.2008, acquisita al prot. n. 1171 del 23.01.2008 di questo Servizio, il propo-

nente inviava a questo Ufficio, la documentazione rilasciata da Terna S.p.A. attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento. Si comunicava inoltre la riserva di costituire una società di scopo di diritto italiano per lo sviluppo e realizzazione del parco eolico in oggetto.

Con nota prot. n. 1809 del 31.01.2008, lo scrivente Ufficio sollecitava il Comune di Brindisi a fornire parere in merito alla proposta progettuale in oggetto.

Con nota acquisita al prot. n. 2309 del 06.02.2008 di questo Servizio la Società invitava il Comune di Brindisi ad inviare presso il competente Ufficio regionale, la documentazione relativa alla proposta progettuale, necessaria per il regolare svolgimento dell'iter autorizzativo.

Con nota prot. n. 8187 del 03.06.2008 la NYTORV 21 APS comunicava al Comune di Brindisi ed all'ufficio VIA regionale, di aver costituito una società di scopo di diritto italiano, denominata KGS Campo D'Oro S.r.l. (con sede legale in via A. Salandra, 1/a, 00187 Roma) per lo sviluppo e realizzazione del parco eolico in oggetto, alla quale veniva trasferita la titolarità del progetto.

L'Assessorato all'Ecologia con nota prot. n. 14165 del 13.10.2008 chiedeva all'Ufficio Energia dell'Assessorato allo Sviluppo Economico alcune informazioni (istanze di autorizzazione unica presentate, il numero di aerogeneratori in esercizio, il numero di autorizzazioni rilasciate nel Comune di Brindisi), a cui veniva dato riscontro con nota prot. n. 38/11932 del 24.10.2008.

Con successiva nota del 09.04.2009, acquisita al prot. n. 4812 del 16.04.2009 di questo Servizio, la KGS Campo D'Oro S.r.l., comunicava all'ufficio VIA regionale di apportare le seguenti modifiche al progetto originario: cambiamento modello aerogeneratore da Vestas V90 da 3 MW a Enercon E82 da 2 MW, modifica viabilità interna al parco eolico. Allegava inoltre comunicazione di deposito del progetto definitivo, fatta pervenire al Comune di Brindisi nella quale richiedeva ripubblicazione del progetto definitivo, e, documentazione integrativa del progetto definitivo.

Con nota acquisita al prot. n. 9635 dell'11.08.2009 di questo Servizio, le società PARCO EOLICO PUGLIESE S.r.l. e KGS Campo D'Oro S.r.l. comunicavano a questo Assessorato ed al

Comune di Brindisi che i relativi progetti proposti non interferivano aerodinamicamente tra di loro a causa della particolare distanza tra essi presente. Si allegava inoltre copia delle Planimetrie delle citate proposte progettuali con layout ottimizzato.

Con nota del 05.08.2009 acquisita al prot. n. 9646 dell'11.08.2009 di questo Servizio la KGS Campo D'Oro S.r.l. inviava a questo Assessorato ed a quello dello Sviluppo Economico protocollo dell'integrazione progettuale, avvenuta pubblicazione del Rende Noto del Comune di Brindisi e documentazione in formato digitale del progetto definitivo.

Con nota prot. n. 9662 dell'11.08.2009 il Settore Urbanistica & Assetto del Territorio del Comune di Brindisi, inviava al competente Ufficio regionale, copia dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dal 20.04.2009 al 20.05.2009, delle integrazioni progettuali proposte dalla società.

Con nota del 18.11.2009 acquisita al prot. n. 12887 del 24.11.2009 la Società inoltrava spontaneamente all'ufficio VIA regionale, documentazione integrativa relativa allo studio degli impatti acustico ed elettromagnetico con relativa copia digitale a corredo dell'ottimizzazione del progetto definitivo.

Con nota del 20.12.2010 acquisita al prot. n. 711 dell'28.01.2011 la KGS Campo D'Oro S.r.l. comunicava a questo Assessorato ed al Comune di Brindisi lo spostamento della sua sede legale in Via Vittorio Alfieri, 26, 72025 San Donaci (BR) ribadendo che l'indirizzo presso cui inviare la corrispondenza rimaneva DM & ASSOCIATI con sede in piazza Garibaldi, 4, 83100 Avellino.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Brindisi in località "Campo D'Oro". Tale zona si colloca a sud-ovest del centro abitato, in prossimità del confine comunale di Mesagne (BR) (Elaborato 03 "Relazione tecnica di progetto", pag. 2).
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 7 aerogeneratori ubicati nel Comune di Brindisi (*ibidem*).
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 90 m (*ibidem*, pag.8).
- ⇒ **Altezza torre:** 105 m (*ibidem*).
- ⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 3 MW (*ibidem*).
- ⇒ **Coordinate:** tratte da Elaborato 13 "Coordinate Aerogeneratori" - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

N.	X	Y
1	2760169	4499166
2	2759732	4498747
3	2760199	4498751
4	2759814	4498292

N.	X	Y
5	2760205	4498263
6	2759936	4497840
7	2760429	4497857

L'energia prodotta da ciascun aerogeneratore in BT viene tramutata nella singola cabina di trasformazione posta alla base dello stesso e successivamente trasportata alla cabina di smistamento, e da questa alla sottostazione MT/AT per la consegna alla RTN dove viene innalzata a 150 kV prima di essere consegnata (Elaborato 15 "Relazione tecnica illustrativa sottostazione", pag. 1). Si prevede che tale sottostazione venga realizzata in adiacenza all'esistente stazione 150/380 kV di proprietà di Terna S.p.a. denominata "Brindisi Sud" (nota del

25.05.2007 acquisita al prot. n. 8724 del 31.05.2007).

Si riscontra rispetto all'ubicazione del parco eolico, la presenza delle seguenti infrastrutture: n. 2 linee elettriche aeree nude AT tra di loro parallele, in cui uno dei tralicci dista circa 140 m dall'aerogeneratore n. 1; un gasdotto interrato nei pressi degli aerogeneratori nn. 2 e 3; un acquedotto interrato nei pressi degli aerogeneratori nn. 1, 3 e 4; un binario di scarto ordinario ubicato a sud del parco ed intercettato dal cavidotto esterno.




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico in agro di Brindisi, località "Campo D'Oro".

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) La zona di interesse è posta nel Comune di Brindisi poco a nord della SS 7 Taranto - Brindisi, strada di interesse paesaggistico, l'antica via Appia di collegamento fra il capoluogo ionico e l'antica porta d'o-

riente. Il PPTR inserisce l'area nell'ambito paesaggistico denominato "*Piana brindisina*", ossia nell'ambito dominato dalla presenza di un bassopiano irriguo con ampie superfici eventi destinazione agricola. Nello specifico la località in cui ricade l'intervento è posta in prossimità con il confine comunale di Mesagne, in un'area in cui si rinviene una diffusa impronta antropica costituita da insediamenti abitativi sparsi sul territorio ("Masseria Acquaro", "Masseria Strizzi"), alcuni dei quali corrispondenti a masserie indicate dalla Carta dei Beni Culturali ("Masseria Baroni Nuova") o individuate dal PUTT/p come segnalazioni archeologiche ed architettoniche ("Masseria Masciullo", "Masseria Lucci" villa rustica di epoca romana dotata di un adiacente boschetto omonimo e "Masseria Torre Mozza"). Si rileva inoltre la presenza della Riserva naturale regionale "*Bosco di Santa Teresa e Lucci*", che contiene al suo interno i Siti di Importanza Comunitaria "*Bosco i Lucci*" **IT9140004** e "*Bosco di Santa Teresa*" **IT9140006**, ma anche di connessioni ecologiche, con le quali è necessario valutare tutti i potenziali effetti che l'impianto potrebbe esercitare su tali aree.

- 2) A pag. 183 della "*Relazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico*" il proponente sostiene che l'area interessata dal progetto è già profondamente modificata dal punto di vista paesaggistico dagli interventi antropici per l'uso agricolo del suolo e della rete delle grandi infrastrutture di collegamento nonché inserito in un'area vasta fortemente connotata da impianti eolici che già da tempo caratterizzano i paesaggi e gli skyline. Ed in effetti si rileva che il progetto proposto risulta essere circondato da impianti fotovoltaici alcuni dei quali dotati di Autorizzazione Unica rilasciata dal Servizio Sviluppo Economico della Regione Puglia. Sono inoltre presenti nel raggio di circa 10 km proposte progettuali di impianti eolici dotate di parere di compatibilità ambientale. Attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema.

- 3) La documentazione progettuale non consente di fornire informazioni adeguate circa l'impatto visivo prodotto dalla proposta progettuale in oggetto; manca, in effetti, una carta dell'intervisibilità in grado di mostrare la percezione che si ha dell'intervento in oggetto dai centri abitati dei Comuni di Brindisi e Mesagne; l'elaborato 11 "*Documentazione fotografica*" contiene soltanto due scatti non contestualizzati, dal momento che non è specificato il punto dal quale vengono realizzati né il cono visivo.
- 4) L'analisi fornita non considera la presenza e l'interazione della proposta progettuale con la Riserva Naturale Orientata Regionale "*Bosco di Santa Teresa e Lucci*", che risulta attraversata dalla quasi totalità del cavidotto esterno e con il SIC "*Bosco i Lucci*" **IT9140004** nel cui buffer di 200 m ricade parte del cavidotto esterno. A tal proposito la l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. (art. 4 comma 3) afferma che "*Sono assoggettati altresì alla procedura di V.I.A. i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della "rete Natura 2000" di cui alla dir. 79/409/CEE e alla dir. 92/43/CEE*".
- 5) In seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT/p (fogli 476-495), si rilevano in tale ambito le seguenti criticità che riguardano diffusamente il parco eolico: sono presenti nell'area in oggetto numerosi corsi d'acqua, tra cui il "*Fiume Grande*" ubicato in prossimità dell'allaccio alla RTN, intercettati in più punti dal cavidotto esterno. Si rileva infine la presenza di una cava in adiacenza del tragitto del cavidotto esterno.
- 6) Per quel che riguarda l'impatto acustico, la relazione "*Previsione di impatto acustico*" non risulta dettagliata nell'esplicitazione del raggiungimento dei risultati; inoltre il rilevamento fonometrico è stato eseguito solo nel periodo diurno e non risultano allegate le relative schede ricavate dall'elaborazione dei dati raccolti. Il valore della gittata massima in caso di rottura di una pala avrà un valore pari a 165,20 m. Tale valore risulta non cautelativo, soprat-

tutto se si considera l'ipotesi di distacco di porzioni inferiori alla pala intera. La letteratura sul tema suggerisce di adottare valori di gittata non inferiori a 250-300 m. Da una ricognizione dello stato dei luoghi condotta con l'ausilio del GIS sulla base dell'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 e della Carta tecnica regionale, si riscontra la presenza di punti bersaglio (masserie e fabbricati) ubicati a distanze inferiori a 250-300 m dagli aerogeneratori nn. 2, 3, 4, 5, 6, la cui posizione è ritenuta critica.

- 7) A pag. 177 dell'Elaborato "*Relazione di impatto ambientale per la realizzazione di un parco eolico*" si propone una tabella contenente l'indicazione la tipologia delle opere di mitigazione dell'impatto ambientale, previste dal proponente e l'indicazione delle relative quantità. Tale proposta risulta essere generica poiché non contestualizzata nè dettagliata. Non sono inoltre menzionate misure di compensazione e non è riportato alcun programma di monitoraggio all'interno del citato Elaborato.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Brindisi in località "Campo D'Oro", presentato dalla società KGS Campo D'Oro S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto

ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e **CONSIDERATA** la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 21 MW, da realizzare nel Comune di Brindisi in località "Campo D'Oro" - Proponente: KGS Campo D'Oro S.r.l. - Sede legale: Via Vittorio Alfieri, 26 - 72025 San Donaci (BR);**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Brindisi;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di

accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 250

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza prevista pari a 30 MW, da realizzare nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), in località "Coppa de Totra" - Proponente: Sud Energy S.r.l con sede legale in via Pellegrino Graziani n. 1, 71100 Foggia (FG).

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata

dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 5710 del 10.04.2007, la Società Sud Energy S.r.l. inviava la domanda per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia eolica da fonti rinnovabili "*Parco Eolico Coppa de Totra*", allegando all'uopo la documentazione prevista dal punto 2.3.1 comma 2 dell'allegato "A" della DGR n. 35 del 23.01.2007.

Con nota acquisita al prot. n. 7067 del 03.05.2007 del Settore Ecologia il Sindaco del Comune di San Paolo Civitate comunicava alla società proponente e ed agli altri Enti in elenco nella nota, il rifiuto categorico del progetto in oggetto a causa della mancata corrispondenza alla programmazione e pianificazione territoriale dell'amministrazione comunale. A tale nota il Settore Ecologia, con nota prot. n. 7378 del 09.05.2007, riscontrava comunicando alla Sud Energy e per conoscenza al Sindaco di San Paolo Civitate ed all'Assessorato allo Sviluppo Economico regionale, che in assenza di atti ed elementi di competenza dell'Amministrazione comunale non si poteva dar corso al procedimento istruttorio.

La Società proponente, con nota acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 14730 del 25.09.2007, evidenziava che il Settore Ecologia era tenuto a dare piena applicazione a quanto previsto dall'art. 16 comma 2 l.r. n.11 del 2001 e che nessuna disposizione consentiva di concludere il procedimento senza aver rispettato le disposizioni legislative vigenti.

Con nota prot. n. 15963 del 15.10.2007, il Settore Ecologia, ribadendo quanto già comunicato con prot. n. 7378 del 09.05.2007, scriveva alla società proponente e per conoscenza al Comune di San Paolo Civitate ed all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, per richiedere integrazioni documentali e la trasmissione della documentazione progettuale anche all'Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. Il Comune veniva altresì invitato a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio del

progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Con nota acquisita al prot. n. 1175 del 23.01.2008, la Sud Energy S.r.l., in riscontro alla nota prot. n. 15963 del 15.10.2007, depositava presso il Settore Ecologia la documentazione integrativa richiesta chiedendo inoltre al Comune di San Paolo Civitate di provvedere all'affissione all'albo Pretorio del progetto nonché ad esprimere il proprio parere di competenza.

Il Sindaco e l'Assessore all'Ambiente del Comune di San Paolo Civitate con nota prot. n. 4645 del 9.06.2008, acquisita al prot. n. 11643 del 20.08.2008 del Settore Ecologia, trasmetteva le osservazioni avanzate dall'Associazione ambientalista LIPU nei confronti delle proposte progettuali di impianti eolici presentate delle Società Free Energy Tre S.r.l, Clean Energy Re Tre S.r.l e Sud Energy S.r.l, dando altresì evidenza dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza in oggetto e ribadendo la totale contrarietà all'insediamento di impianti eolici nel proprio territorio.

Medio tempore con nota acquisita al prot. n. 10077 del 18.07.2008, la Società proponente riscontrava la nota del Comune di San Paolo Civitate di cui al prot. n. 4645 del 9.6.2008.

Con nota prot. n. 12885 del 22.09.2008 il Settore Ecologia, inviava alle società proponenti impianti eolici nel Comune di San Paolo Civitate, all'Amministrazione Comunale e alla Sezione Provinciale della LIPU, le osservazioni pervenute con il relativo invito a presentare le controdeduzioni.

La Società proponente con nota acquisita da quest'ufficio al prot n. 17753 del 17.12.2008, riscontrava le osservazioni presentate dalla LIPU inviando copia delle controdeduzioni prodotte in merito e ritrasmetteva copia delle controdeduzioni al parere negativo espresso dal Comune.

Con nota prot. n. 3267 del 01.04.2011, la Società proponente inviava l'elaborato intitolato "*Descrizione dell'ambiente biotico dell'area d'intervento, possibili impatti e forme di mitigazione*" da intendersi come controdeduzioni puntuali alle osservazioni della LIPU del 22.05.2008. Ed inoltre allegava la nota prot. 4383 del 28.05.2010 a firma del Sindaco del Comune di San Paolo Civitate, nella quale veniva comunicata l'intenzione del Comune di scegliere la società con cui stipulare apposita

convenzione fra quelle che avevano presentato progetti per la realizzazione di parchi eolici.

La Società proponente con nota acquisita da quest'ufficio al prot n. 7224 del 14.07.2011, trasmetteva una formale istanza di sollecito riguardante la chiusura del procedimento in oggetto.

Con successiva nota acquisita al prot. n. 8961 del 22.09.2011 di questo Servizio la società proponente, comunicava l'intenzione di predisporre un ulteriore studio e valutazione di impatto ambientale puntuale, relativo al territorio comunale e limitrofo all'area d'intervento, con una ricognizione di tutte le iniziative energetiche (eolico e fotovoltaico) presenti sullo stesso territorio di San Paolo Civitate.

Medio Tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto si colloca nel territorio del Comune di San Paolo Civitate, nella zona N-O verso il confine amministrativo del Comune di Torremaggiore. Il sito si sviluppa su una dorsale che degrada verso la valle del Cervaro e ricade nella località denominata "Copa de Totra" (pag. 28 "*Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale*").
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 15 ("*Descrizione Tecnica Enercom E-70*" pag. 12)
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 71 e 82 m (ibid., pag. 12)
- ⇒ **Altezza torre:** da 64 m a 113 m (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 2000 kW per un totale di 30 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Coordinate:** Si rileva l'assenza, all'interno della documentazione presentata, delle coordinate relative alle 15 Torri e pertanto si è assunto alla base dell'analisi istruttoria la posizione rinveniente dall'elaborato contenuto nel supporto informatico intitolato "*Posizione.dwg*" Sistema di riferimento Gauss Boaga fuso Est (Roma 40).

Per quanto riguarda la connessione del parco eolico alla RTN, il proponente a pag. 22 dell'elaborato "*Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale*" afferma che "*l'energia prodotta dalla centrale eolica verrà convogliata, attraverso un cablaggio passante all'interno di un cavi-dotto, verso il punto di consegna concordato con l'ente Gestore ovvero in una cabina primaria a 150/380 kV adiacente l'elettrodotta indicato nelle tavole progettuali TAV n.8 e n.9*". A tal proposito dall'osservazione delle Tavole nn. 8 e 9 emerge che la connessione del parco alla RTN, avviene in corrispondenza di una stazione di allacciamento, posizionata all'interno dello stesso Comune di San Paolo Civitate, ma resta poco chiara la modalità di connessione e l'eventuale riscontro da parte dell'Ente Gestore della Rete Elettrica Nazionale.




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse, su cartografia IGM in scala 1:25.000, con localizzazione del parco eolico.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- l'impianto è prossimo al confine con i territori dei Comuni di Torremaggiore e Serracapriola, che ospitano analoghe proposte progettuali già dotate di parere di compatibilità ambientale. Di esse occorre tener conto in relazione agli impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) per considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema.
- l'argomento "impatto visivo" risulta trattato in maniera superficiale sia nella descrizione del contesto paesaggistico e degli aspetti metodologici, sia nella capacità di contestualizzare territorialmente l'intervento ("Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale" pag. 40-43). Inoltre l'analisi fatta dallo stesso proponente appare riferita ad un'altra località denominata "Pontealbanito-Montecalvello" (pag. 41 "Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale"). Non risulta prodotto alcun elaborato in grado di analizzare l'impatto visivo

dalle varie visuali ed inoltre non è stato utilizzato alcun strumento o metodo consolidato nella valutazione dell'impatto visivo e paesaggistico, quale ad esempio la carta delle interferenze visive o le mappe di intervisibilità teorica (trattate nelle Linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005). Si evidenzia la necessità di tutelare lo skyline paesaggistico rispetto ad alcuni punti di vista privilegiati come ad esempio, il centro abitato del Comune di San Paolo di Civitate, la Masseria Inforchia, le Tre Fontane e il Castello di Dragonara. Inoltre si ribadisce anche la necessità di limitare l'occlusione visiva rispetto ad alcune percorrenze panoramiche quali quelle del Tratturo "Nunziatella-Stignano". Le torri nn. 9 e 15 risultano troppo vicine tra loro ed inoltre non è chiara l'utilità del tratto di cavidotto frapposto tra gli AG 7-8 e gli AG 9-15;

- l'impatto su flora, fauna ed ecosistemi viene analizzato dapprima in modo scarno nell'Elaborato "Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale" e successivamente in maniera più approfondita nell'elaborato prodotto a valore di controdeduzione intitolato "Descrizione dell'ambiente biotico dell'area d'inter-

vento, possibili impatti e forme di mitigazione". Dall'analisi di quest'ultimo emerge l'importanza naturalistica dell'area vasta in cui è racchiusa l'area oggetto d'intervento; in effetti si distinguono, a nord, il Parco Naturale Regionale "Medio Fortore", a est l'area SIC denominata "Valle del Fortore, Lago di Occhito" **IT 9110002** a cui si sovrappone l'area IBA 126 "Monti della Daunia" ed inoltre diversi corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche del PUTT/p "Vallone del Rovello" e "Canale Radicosa". Secondo quanto indicato nell'elaborato "Descrizione dell'ambiente biotico dell'area d'intervento, possibili impatti e forme di mitigazione" l'area di interesse si presenta caratterizzata dalla presenza di un paesaggio agrario con netta prevalenza di seminativi nella zona esposta verso il corso del Fiume Fortore, mentre la restante parte è caratterizzata da uliveti, vigneti e seminativi, dove quindi si pratica un'agricoltura più intensiva (pag. 8). Tale carattere agricolo è confermato dalla letteratura divulgata dalla LIPU, come espresso dalle osservazioni pervenute con protocollo n. 11643 del 20.08.2008, secondo cui il territorio oggetto di analisi è caratterizzato dalla presenza di aree agricole estensive che rappresentano comunque un ecosistema agronomico che sostiene diverse specie ornamentali: rappresentano l'habitat di 120 specie di uccelli nidificanti o svernanti, classificate da BirdLife International come meritevoli di tutela. Essa inoltre risulta essere strategicamente collocata a ridosso di zone di elevato valore naturalistico e di conseguenza investita nelle dinamiche della fauna per esigenze trofiche e fenomeni di erratismo nella ricerca di nuovi territori in cui insediarsi. Nello studio "Descrizione dell'ambiente biotico dell'area d'intervento, possibili impatti e forme di mitigazione" si afferma che la realizzazione e soprattutto il funzionamento dell'impianto eolico non avrà un impatto particolarmente significativo sulla popolazione delle specie più sensibili presenti nell'area (pag. 26) e che la costruzione e il funzionamento del campo eolico di progetto comporterà sicuramente degli impatti e delle interferenze negative sulla componente faunistica della zona, ma l'entità di queste sono marginali e quindi non significative in quanto il sito, come più volte detto, si colloca in un'area antro-

pizzata, trasformata da secoli per far posto all'attività agricola con bassa valenza ai fini conservazionistici (pag. 29).

- si segnala che l'AG n. 12 e parte del cavidotto interno ricadono all'interno di ATE B; inoltre l'AG n.11 e parte del cavidotto interno che collega i vari AG alla cabina di raccolta risultano ricadere in ATE C;
- l'analisi congiunta della Carta Geomorfologica n. 395 del PUTT/p e della Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia, mostra la sensibilità dell'area legata alla presenza di un vincolo idrogeologico (AG n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed i relativi cavidotti di connessione) di diversi reticoli idrografici (Canale Ferraulo, Canale Radicosa e tutti i reticoli idrografici che da essi si dipartono), di aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1) individuate dal PAI (torri nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e relativi cavidotti). Considerate le numerose emergenze idrogeomorfologiche sopradescritte, si segnala l'assenza di uno studio che chiarisca le varie interferenze sopra descritte al fine di valutare nel dettaglio la presenza di vincoli geomorfologici ostativi alla costruzione del parco. Più nel dettaglio si rileva che:
 - le torri nn. 5 e 6 ricadono all'interno di un'area caratterizzata da una pendenza superiore al 20% mentre il cavidotto che collega gli AG nn.6 e 7 la attraversa;
 - le torri nn. 2, 4, 6 risultano prossime ad un asse di displuvio;
 - il cavidotto interno che collega gli AG 7 e 8 risulta attraversare un ciglio di scarpata;
 - gli AG n.1 e 3 sono prossimi ad una diramazione del Canale Staina;
 - gli AG n. 5, 6, 8 sono prossime al Canale Ferraulo, mentre il cavidotto che collega gli AG 4-5 attraversa tale Canale;
 - gli AG nn. 12, 13, 14, 15 sono prossimi ad una diramazione del Canale Radicosa ed il cavidotto che collega l'AG n. 15 al punto di raccolta e gli AG nn. 11 e 13 attraversano una diramazione del Canale Radicosa;
- emerge la mancanza di elaborati di dettaglio che rappresentino l'effettiva estensione della viabilità esistente, di quella da adeguare e di quella da realizzare ex novo. Tale aspetto risulta trattato in maniera superficiale nell'elaborato "Verifica di

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale” (pag. 21-23) in cui lo stesso proponente afferma che “*non occorrerà realizzare altre piste di servizio se non quelle strettamente necessarie per consentire una regolare manutenzione del parco*” senza però fare alcun riferimento a quelle che effettivamente andranno realizzate, ma prospettando che occuperanno, comprese le piazzole, una superficie di “*solo circa 3.0 ha*” (pag. 23 “*Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale*”). Inoltre per quanto riguarda la descrizione delle modalità del trasporto energetico e di collegamento interno ed esterno tra i vari aerogeneratori, il proponente non approfondisce tutti gli aspetti legati sia al percorso seguito che ai vari attraversamenti necessari. A tal proposito si ravvisa una carenza di contenuti specialistici relativi agli impatti ambientali dedicati alla costruzione delle opere di connessione esterna necessarie al collegamento del parco alla RTN (circa 5 km di sviluppo lineare). Si pone in evidenza che il cavidotto attraverserà l'intero centro abitato di San Paolo di Civitate;

- l'impatto acustico è stato analizzato in modo superficiale nell'elaborato RA.3 “*Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale*” il quale fa riferimento soltanto a studi, esperienze e letteratura di settore senza entrare nel merito dell'analisi. Pertanto si rammenta l'assenza di un vero e proprio “*Studio di Impatto Acustico*” redatto e firmato da un tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/95;
- le misure di mitigazione previste dal proponente consistono in un ripristino vegetazionale post-operam non definito puntualmente, né contestualizzato soprattutto in merito alla indicazione degli esemplari di ulivi da tutelare/preservare. Non sono inoltre menzionate misure di compensazione e non è riportato alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi

del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), in località “Coppa de Totra”, proposto da Sud Energy S.r.l con sede legale in via Pellegrino Graziani n. 1, 71100 Foggia (FG), possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe. L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTE le osservazioni allegate alla nota inviata dal Comune di San Paolo di Civitate acquisita al prot. n. 11643 del 20.08.2008;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla Società proponente, acquisite al prot. n. 17753 del 17.12.2008, e le controdeduzioni puntuali, acquisite al prot. n. 3267 del 01.04.2011;

VISTO iL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e **CONSIDERATA** la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. e i e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. e i;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), in località "Coppa de Totra" - Propo- nente: Sud Energy S.r.l con sede legale in via Pellegrino Graziani n. 1, 71100 Foggia (FG),**

di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e al Comune di San Paolo di Civitate.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 251

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 120 MW da realizzare nel Comune di Latiano (BR) - Proponente: Energia srl - Sede legale: Via Aniene n. 14, 00198 Roma.

Premesso che:

Con istanza depositata il 15.03.2007 ed acquisita al prot. n. 4464 del 16.03.2007, la società Energia srl inoltrava al Settore Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, per la proposta di parco eolico sito nel Comune di Latiano (BR). Con successiva nota, acquisita al prot. n. 7059 del 3.05.2011 del Settore Ecologia, trasmetteva copia del deposito del progetto definitivo ed il Rende noto presso il Comune di Latiano.

Il Settore Ecologia, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 7741 del 16.05.2007 richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Latiano ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava il Comune ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

Con nota acquisita al prot. n. 9316 del 11.06.2011 la Società Energia srl comunicava di non dover produrre alcuna documentazione integrativa a causa della tardiva richiesta di integrazioni, rispetto a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., specificando altresì che gli approfondimenti richiesti risultavano già contenuti nella documentazione presentata a corredo dell'istanza. A ciò questo Servizio riscontrava, con nota prot. n. 9545 del 14.06.2007, prendendo atto ed attendendo gli adempimenti obbligatori da parte del Comune di Latiano per procedere con quanto di propria competenza.

Lo studio legale e tributario Sciume & Associati per conto della società Energia s.r.l., inviava una nota al Comune di Latiano e per conoscenza al Set-

tore Ecologia (prot. n. 9326 dell'11.06.2007), nella quale contestava l'affermazione del Comune di Latiano, di cui alla nota del 30.4.2007, secondo cui non essendo stata pianificata un'area da destinare al suddetto tipo ed utilizzo non è possibile dar corso agli adempimenti di spettanza, affermando che nessun provvedimento con effetti sospensivi poteva essere adottato dalle PP.AA se non "per gravi ragioni" e "per il tempo strettamente necessario".

Con nota prot. n. 8728 del 15.09.2011 inviata al Comune di Latiano e per conoscenza alla società ed all'Ufficio energia e reti energetiche della Regione Puglia, questo Servizio chiedeva nuovamente la documentazione attestante la pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio comunale ai fini della consultazione ai sensi della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.. A tale richiesta riscontrava la Energia s.r.l. trasmettendo in allegato l'attestazione del Comune di Latiano di pubblicazione dell'avviso di deposito e l'assenza di osservazioni.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade interamente nel territorio comunale di Latiano (BR), nelle località "Contrada Marangiarosa", "Contrada Tossano", "Contrada Grottole", "Contrada Malcicappa" e "Contrada Cazzato" (pag. 5 "Relazione di impatto ambientale")

- ⇒ **Numero di aerogeneratori:** 18 (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza unitaria:** 3 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza complessiva:** 54 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Diametro rotore:** 100 m (*ibidem*)
- ⇒ **Altezza torre (al mozzo):** 100 m (*ibidem*)
- ⇒ **Sviluppo verticale complessivo:** 150 m
- ⇒ **Coordinate:** Sistema di riferimento Gauss-Boaga. Fonte: Tavola "Inquadramento territoriale su CTR della centrale eolica con piano altimetrico e tabella coordinate aerogeneratori".

AG	X	Y
1	2747827	4497877
2	2747535	4497748
3	2748449	4497116
4	2747940	4497070
5	2747633	4496979

AG	X	Y
6	2747211	4496965
7	2748687	4496514
8	2747691	4496279
9	2748970	4495997
10	2748531	4495940

AG	X	Y
11	2748071	4495940
12	2748282	4495461
13	2747912	4495066
14	2748495	4494995
15	2750621	4495519

AG	X	Y
16	2750963	4495694
17	2751247	4495820
18	2751592	4495905

Secondo quanto indicato nella "Relazione tecnico-descrittiva" la sottostazione di trasformazione e di allacciamento verrà realizzata in adiacenza alla futura stazione 150/220 kV di proprietà della Terna S.p.A., collocata nel Comune di Latiano in Contrada Ospedale (pag. 10). La connessione della stazione alla linea aerea 220 KV Brindisi-Taranto Nord sarà realizzata tramite raccordi aerei in conduttore nudo (pag. 11). Secondo quanto dichiarato alla pag. 3 dello "Studio di inserimento urbanistico" la "soluzione di connessione è stata individuata da Terna con lettera prot. TE/P2007001985 del 20 febbraio 2007 con il numero 06021687".




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:50.000 (stralcio foglio 495 "Mesagne") con localizzazione del parco eolico e del tracciato del Cavidotto.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) l'istanza in oggetto ricade nella porzione centro-settentrionale del territorio di Latiano, comune della provincia di Brindisi posto lungo la storica via Appia di collegamento fra Taranto e Brindisi (SS7) e parte integrante dell'ambito del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) denominato "*Campagna brindisina*". I connotati sono prevalentemente agricoli, con un'estesa matrice ulivettata all'interno della quale si distingue un significativo e fitto sistema antropico, di valenza anche storico-culturale con numerose masserie, i cui toponimi sono individuati sull'IGM in scala 1:25.000, e segnalati altresì dalla Carta dei Beni Culturali del PPTR: Masseria Marangiosa, Masseria Asciuolo, Masseria Grottole, Masseria Malcicappa, Masseria Lupocaruso (segnalazione architettonica), Masseria Tossano (segnalazione architettonica), Masseria Tarantini, Masseria Partemio (segnalazione architettonica) e Masseria Cazzato. Più a sud, in prossimità dell'abitato scorre il Canale Reale, corso d'acqua di interesse regionale, caratterizzato da un regime fortemente irregolare e torrentizio con magre estive e piene autunnali-invernali, che si connota anche per il suo valore di connessione fluviale all'interno della Rete ecologica regionale (RER). A fronte di tale significativo sistema culturale, la documentazione presentata a corredo dell'istanza risulta lacunosa ed insufficiente non solo nella parte di descrizione dei caratteri territoriali, ma anche nella parte che si riferisce all'individuazione dell'impatto delle opere sull'ambiente e sul territorio;
- 2) nel bacino di intervisibilità superiore individuato dal proponente (pag. 72 "*Relazione di impatto ambientale*") ed in particolare nel Comune di San Vito dei Normanni, è presente un'analoga proposta progettuale dotata di parere di compatibilità ambientale (espresso da questo Servizio con DD 64/2008). L'ubicazione

dell'istanza in oggetto è tale che vi possa essere un impatto cumulativo (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) legato alla presenza di diversi aerogeneratori collocati nell'area vasta. Sarebbe stata necessaria ad esempio una valutazione della *co-visibilità* (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti *sequenziali* che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area;

- 3) nello specifico, all'interno del descritto sistema storico-culturale ed agro-ambientale, è prevista l'installazione di n. 18 aerogeneratori: contestualizzando le indicazioni fornite dal proponente in merito all'impatto visivo nella "*Relazione di impatto ambientale*" (pagg. 72-73) sull'IGM in scala 1:25.000 e sulle ortofoto CGR 2005 e Sit Puglia 2006, si ricava che buona parte di tali fabbricati, assieme alla SS7 (strada di interesse paesaggistico secondo il PPTR), risulta ricadere all'interno del bacino di intervisibilità inferiore o intermedio (zona di raggio pari a 2-3 km). La natura pianeggiante del territorio di Latiano rende l'impianto eolico teoricamente visibile da tutti punti del bacino superiore (zona di raggio di circa 10 km dall'impianto), tanto che il medesimo proponente, pur realizzando la "*Relazione specialistica: valutazione delle zone di impatto visivo*", ha indicato come inutile la redazione della carta delle interferenze visive considerando che "*solo l'orografia del territorio non offre la possibilità di diminuirne l'intervisibilità*" (pag. 72). Dalla lettura della relazione specialistica, redatta con l'ausilio di un software attraverso il quale si è considerato l'effetto schermante legato all'ampia presenza degli uliveti, emerge che il numero massimo di torri è visibile dall'abitato di Latiano, dalla SS 7, da buona parte delle citate masserie ed anche dal Santuario della Madonna di Citrino (indicato come principale fulcro visivo antropico dalla scheda della "*Campagna brindisina*"). Le stesse simulazioni fotografiche, contenute nell'elaborato "*Inserimento dell'opera nel paesaggio*", mostrano dai punti selezionati la visibilità dell'opera;
- 4) la "*Relazione di Impatto Ambientale*" conferma che nell'area di interesse l'uso del suolo si presenta prevalentemente agricolo con gli uliveti

classe predominante che ne connota in maniera determinante il paesaggio agrario. Per quel che attiene gli *“ecosistemi naturali essi sono rappresentati da formazioni naturali di carattere erbaceo, spesso aventi aspetto di gariga e comunque caratterizzati da composizione floristica varia e da diverso grado di evoluzione... i sopralluoghi e le rilevazioni in campo siano state svolte in un periodo (novembre) in cui la composizione floristica è povera”* (pag. 59). La *“Carta della vegetazione su CTR”* allegata all’istanza evidenzia che gli aerogeneratori nn. T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T11, T12, T13, T14, T15 e T16 sono posti all’interno di uliveti. Tuttavia lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espianato per la realizzazione dell’opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. 14/2007). Questo elemento sarebbe stato di rilievo atteso anche quanto affermato dallo stesso proponente alla pag. 52 *“..il piccolo centro agricolo si trova in una zona pianeggiante dell’entroterra (97 m slm), ricca di maestosi ulivi secolari”*. In merito agli aspetti faunistici si segnala che ad est dell’area di installazione in prossimità del confine con San Vito dei Normanni, a circa 300 m è posta l’oasi di protezione *“Masseria monte madre Monica”*, individuata dal PUTT/p, che dal Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014 (pubblicato sul BURP n. 117 del 30.7.2009) è stata riclassificata come zona di ripopolamento e cattura;

- 5) per quel che attiene l’aspetto urbanistico, sulla scorta quanto dichiarato dal proponente, l’area risulta a destinazione agricola secondo il vigente strumento urbanistico, la tavola *“Centrale eolica: piano regolatore generale e buffer dal limite dell’area edificabile urbana”* non riesce ad essere esaustiva circa le tipizzazioni presenti nel territorio comunale e rischia di essere riduttiva considerando anche la portata dell’areale interessato dalle opere in oggetto;
- 6) il cavidotto, che nel suo percorso attraversa alcuni cigli di scarpata segnalati dalla carta geomorfologica del PUTT/p n. 495, talora interviene sul consumo di suolo laddove esso non è posto lungo i limiti interpoderali. In merito a quest’ultimo aspetto si segnala che per quasi

tutti gli aerogeneratori è prevista la realizzazione di una nuova viabilità di accesso oltre che l’adeguamento di buona parte della viabilità esistente (*Allegato 2 “Viabilità interna al sito su aerofoto dell’Elaborato 03 “Rappresentazione dell’impianto”*);

- 7) dall’osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 si evince che l’area in oggetto risulta antropizzata e caratterizzata dalla diffusa presenza di fabbricati, taluni prossimi alle torri, la cui esistenza, destinazione e natura avrebbe dovuto essere opportunamente segnalata, valutata ed approfondita nella documentazione posta a corredo dell’istanza sia per quel che attiene l’analisi del rumore (in qualità di entità sensibili) sia per quel che attiene le problematiche di sicurezza (in qualità di punti bersaglio). In merito al rischio di incidenti connessi alla gittata nella *“Relazione specialistica: Calcolo della gittata massima”* dapprima è segnalato un valore massimo di 263 m (somma tra la gittata massima calcolata e la metà della lunghezza totale della pala) che viene poi rafforzato ulteriormente proponendo una distanza di 300 m tra la torre eolica e le zone sensibili quali strade statali e provinciali e i fabbricati adibiti a residenza o lavoro per un tempo di permanenza superiore alle 4 ore giornaliere (pag. 6). In merito all’analisi degli impatti acustici, svolta nell’elaborato *“Relazione specialistica: valutazione preventiva del rumore”* si rilevano diverse criticità: assenza dell’indagine fonometrica ante-operam e della verifica del criterio differenziale; inoltre i risultati ottenuti dalla implementazione del software utilizzato, sono privi di una relazione o tabella di supporto necessaria a commentare i dati rinvenuti dalle elaborazioni. Si rileva inoltre la presenza della linea elettrica aerea nuda che potrebbe interferire con gli aerogeneratori nn. 7 e 8.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell’intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell’arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell’impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti

ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Latiano (BR) proposto dalla Energia srl possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e **CONSIDERATA** la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Latiano (BR) - Proponente: Energia srl - Sede legale: Via Aniense n. 14, 00198 Roma.**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Latiano.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 252

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 141 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) denominato "Parco San Carlo - Lotti Nord e Sud" - Proponente: Farpower2 s.r.l. Sede legale: viale delle Milizie, n. 38 - Roma 00192.

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5628 del 10.04.2007, la Società Farpower s.r.l. chiedeva di procedere alla valutazione integrata della proposta di impianto eolico nel Comune di Ascoli Satriano (FG), allegando all'uopo la documentazione prevista per legge.

Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 7762 del 16.05.2007, scriveva alla società proponente e per conoscenza al Comune di Ascoli Satriano e all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico per richiedere, a seguito della verifica documentale effettuata, integrazioni relativamente agli elaborati trasmessi. Il Comune di Ascoli Satriano veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

La società Lomagri S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 8778 del 31.05.2007 di questo Servizio, indirizzata all'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano, all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico ed a questo Assessorato, comunicava la formale opposizione al progetto di impianto eolico presentato dalla società Farpower s.r.l. in

località San Carlo per il non rispetto delle distanze con le torri dell'impianto della società Lomagri.

Questo Assessorato con nota prot. n. 8817 del 31.05.2007 inviata alla società Farpower S.r.l. al Comune di Ascoli Satriano e per conoscenza alla Società Lomagri e all'Assessorato allo Sviluppo Economico, trasmetteva le osservazioni inviate dalla Lomagri S.r.l. con invito a voler fornire ogni chiarimento del caso. La Farpower s.r.l. riscontrava con nota acquisita al prot. n. 10275 del 26.06.2007 di questo Servizio.

La Farpower s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 12251 del 25.07.2007 di questo Servizio, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta anche all'Amministrazione Comunale di Ascoli Satriano, per gli adempimenti di competenza. Il Comune di Ascoli Satriano veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Il Comune di Ascoli Satriano, con nota prot. n.10592 del 09.10.2007 acquisita al prot. n. 16457 del 18.10.2007 di questo Servizio, rendeva il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. con esito positivo, e inviava l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto.

Questo Assessorato, con nota prot. n 16928 del 05.11.2007 riscontrava e comunicava al Comune, la non validità delle procedure di pubblicazione e deposito all'Albo Pretorio dell'istanza in oggetto. Il Comune di Ascoli Satriano, con nota prot. n. 541 del 17.01.2008 acquisita al prot. n. 2314 del 06.02.2008 di questo Servizio, recependo tali indicazioni, inviava le nuove attestazioni di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale.

La Farpower2 s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 5664 del 08.04.2008 di questo Servizio e siglata dall'Amministratore delle due società, comunicava la cessione da parte della Farpower s.r.l. alla Farpower2 s.r.l. del ramo di azienda relativo all'iniziativa del parco eolico denominato "Parco San Carlo Nord e San Carlo Sud" in località "Pozzo Monaco" a Cerignola.

Il Settore Ecologia con nota prot. n. 12796 del 18.09.2008 chiedeva all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico informazioni relative allo stato delle procedure amministrative delle istanze di

autorizzazione unica presentate nel Comune di Ascoli Satriano a cui il suddetto Assessorato dava riscontro con nota n. 15386 del 29.09.2008, acquisita al prot. n. 14687 del 20.10.2008 di questo Servizio.

Questo Servizio, con nota prot. n. 14477 del 16.10.2008 comunicava a tutte le società che avevano presentato istanza nel Comune di Ascoli Satriano per la realizzazione di impianti di eolico una sospensione dei procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale, fino ad approvazione di idoneo P.R.I.E. da parte dello stesso Comune.

Con ricorso proposto al Tar Bari avente R.G. n. 69/2009, la società ricorreva per "*l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di realizzazione dell'impianto in oggetto*".

La Farpower2 s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 5878 del 21.05.2009 di questo Servizio, chiedeva a questo Ufficio un incontro inerente il parco eolico oggetto di valutazione.

Con sentenza n. 1938, depositata in Segreteria il 22.07.2009, il Tar Bari dichiarava improcedibile il suddetto ricorso proposto, sulla scorta della produzione in giudizio da parte della Regione Puglia della nota prot. n. 14477 del 16.10.2008 che comunicava alle società proponenti impianti nel Comune di Ascoli Satriano la sospensione dei relativi procedimenti di verifica di assoggettabilità. Il Tar, pertanto, riteneva "*non esservi spazio per ottenere una sentenza ai sensi dell'art. 21 bis della legge 205 del 21.07.2000, mancando la stessa ragion d'essere di tal tipo di pronuncia, costituita dall'inerzia*".

La Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 4764 del 27.04.2011 di questo Servizio inviava una nota relativa agli adempimenti della DGR 3029/2010.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assogget-

tabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

⇒ **Località:** L'area in cui verranno localizzati gli aerogeneratori ricade nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG) in località "San Carlo" (da "Studio di impatto Ambientale", p.9). La configurazione preliminare dell'impianto della centrale eolica "San Carlo" prevede l'installazione di n. 47 AG di grande taglia, di potenza nominale unitaria variabile tra 1,8 e 3,0 MW, per una potenza complessiva installabile oscillante tra 84,6 e 141 MW.

⇒ **Numero di aerogeneratori:** 47 (*ibidem*)

⇒ **Potenza unitaria:** 3 MW (*ibidem*)

⇒ **Potenza complessiva:** 141 MW (*ibidem*)

⇒ **Diametro rotore:** 93 m (*ibidem*, p. 52)

⇒ **Altezza torre (al mozzo):** 105 m (*ibidem*, p.52)

⇒ **Coordinate:** ricavate da "Studio anemologico e produzione energetica", p. 15 e 16 (Sistema di riferimento Gauss - Boaga).

N.	X	Y
1	2574256	4556210
2	2574971	4556250
3	2574469	4555898
4	2575099	4555893
5	2574994	4555152
6	2576245	4555505
7	2576796	4555240
8	2575963	4554418
9	2576376	4554647
10	2577383	4556903
11	2578000	4557161
12	2578692	4557108

N.	X	Y
13	2578075	4556683
14	2578694	4556656
15	2578102	4556292
16	2578757	4556204
17	2577817	4555884
18	2578339	4555898
19	2579094	4555971
20	2578137	4553519
21	2579095	4553234
22	2578211	4552985
23	2579063	4552745
24	2579774	4552834

N.	X	Y
25	2581293	4551952
26	2581023	4551252
27	2580600	4555326
28	2580508	4554972
29	2580596	4554498
30	2581044	4553656
31	2581539	4553831
32	2581790	4553400
33	2581744	4552979
34	2582573	4553171
35	2582304	4552747
36	2582054	4555646

N.	X	Y
37	2582165	4555165
38	2582903	4555295
39	2583544	4555552
40	2582145	4554675
41	2583007	4554781
42	2583879	4555082
43	2583569	4554367
44	2584276	4554548
45	2584719	4553813
46	2584374	4553174
47	2585087	4553248

L'impianto si compone di due lotti separati: il lotto Nord comprende 19 turbine delle quali 9 posizionate ad Ovest della strada SP 89 Corleto - San Carlo in località Masseria Salatti e 10 in località Piscitelli; il lotto Sud costituito dalla rimanenti 28 turbine posizionate a Sud della SP 97, frazione San Carlo e la zona ad essa limitrofa in direzione Est, denominata "Perillo" ("Studio di impatto Ambientale", p. 50). Per quel che attiene il tracciato del cavidotto si rileva che alla pag. 9 dello "Studio di Impatto Ambientale" si afferma che "l'allaccio alla rete elettrica RTN AT di Terna distribuzione avverrà mediante la realizzazione di una nuova sottostazione medio-alta da 30-150 KV, ubicata nel Comune di Ascoli Satriano in località Posta Fissa a nord ovest dell'area di progetto. La centrale sarà collegata con la sezione a 150 KV della futura stazione elettrica a 380 KV che

sarà collegata in entra-esce sulla a 380 KV 'Foggia-Candela' di Deliceto", mentre a pag. 50 dello stesso elaborato si afferma che "l'impianto sarà connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale attraverso collegamento MT in cavo interrato fino alla stazione di trasformazione MT/AT da 30/150 kV di prevista costruzione su un'area appartenente al territorio di Candela, subito l'incrocio della strada provinciale SP97 "Casone-Capaciotti" con la SP 91 dell'Ofanto".




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico e del tracciato del cavido desunto dal file "FarPower-SanCarlo N&S". dwg.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) il parco eolico è posto nel Comune di Ascoli Satriano, all'interno di un territorio in cui sono state rilasciate autorizzazioni uniche e/o pareri di compatibilità ambientale per analoghe proposte progettuali. L'ubicazione della proposta in oggetto è tale che occorre considerare l'impatto cumulativo legato ai numerosi aerogeneratori che si pongono in relazione territoriale con il progetto in esame e la cui interazione con l'istanza in valutazione non è stata oggetto di

opportuno approfondimento. Attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema. Sarebbe stato pertanto necessario svolgere una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area (SP 82 e SP 89, "Corleto - San Carlo", coincidente con il Tratturo "Foggia, Ascoli, Lavello", SP 91 strada provinciale dell'Ofanto, SP 95 "Cerignola-Candela", A16 "Napoli - Canosa");

- 2) il progetto, che prevede l'installazione di 47 aerogeneratori (di seguito AG) con uno svi-

luppo verticale complessivo di 151,50 m (considerando l'altezza al mozzo di 105 m, più cautelativa) e un diametro del rotore di 93 m, potrebbe avere un impatto visivo significativo su una serie di punti sensibili anche per la vicinanza dell'impianto alle dominanti ambientali e strutturali presenti sul territorio quali il Parco naturale regionale "Fiume Ofanto" e il SIC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" IT9120011 da cui l'impianto (AG 26) dista circa 1 Km. La simulazione visiva del parco eolico operata dal proponente, relativa ad una scala di dettaglio di area vasta, non contribuisce ad una comprensione dell'interferenza dell'impianto con gli elementi significativi del paesaggio (da SIA - 09 "foto inserimenti, punto di vista 2, Ante e Post Operam"); l'unico punto di osservazione selezionato, risulta inadeguato sia rispetto all'elevato numero di aerogeneratori di cui si compone il parco eolico sia in relazione ai potenziali punti di osservazione rispetto ai quali la visibilità dell'impianto potrebbe essere elevata: le strade di interesse paesaggistico quali (SP 91 e SP 95), la viabilità storica rappresentata dai tratturi che si articolano intorno al parco, le aree naturali protette rispetto alle quali si evidenzia la stretta vicinanza degli AG 28, 29, 46 posizionati a ridosso, le aree boscate con cui interferisce il tracciato del cavidotto relativo agli AG 32 e 34. Da una ricognizione operata dallo scrivente ufficio in ambiente GIS si rileva un'interferenza degli AG con la viabilità storica dei tratturi: le torri 12 e 47 vi sono poste a ridosso, mentre i tracciati del cavidotto e della nuova viabilità si sovrappongono in diversi punti con i tratturelli "Foggia-Ortona-Lavello", "Cernigola-Melfi", Foggia-Ascoli-Lavello relativamente alla connessione degli AG 11-27-40, 04-10-22. Altresì si rileva la mancanza della restituzione dei potenziali impatti legati alle opere connesse all'impianto, che andrebbero meglio approfonditi: viabilità di accesso degli AG, viabilità da adeguare considerata la notevole estensione del parco, tracciato dei cavidotti;

- 3) le valutazioni prodotte a corredo dell'istanza non consentono di escludere potenziali impatti su flora, fauna ed ecosistemi anche in relazione alla presenza di parchi eolici già dotati di parere di compatibilità ambientale e/o autorizzati. Lo

stesso proponente non esclude, in fase di cantiere, un temporaneo allontanamento della fauna per effetto del rumore prodotto, che meriterebbe ulteriori indagini, anche per la fase di esercizio dell'impianto, con valutazioni supportate da specifiche indagini in loco e non solo da dati di letteratura. La presenza sul territorio di specie protette come i chirotteri e la scelta progettuale di ubicare il tracciato del cavidotto nel tratto di connessione degli AG nn. 34-41-43, 28-29 a ridosso del perimetro del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", attraversandolo nel tratto di connessione dall'AG 8 alla sottostazione, evidenzia la necessità di supportare le osservazioni operate dal proponente con specifici studi di contesto;

- 4) alcune criticità si riscontrano in merito all'interferenza con il suolo e sottosuolo a causa dell'interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale come segnalato dalla carta geomorfologica (fogli 434 e 435) del PUTT/p e a causa dell'interferenza del tracciato del cavidotto (nel tratto di connessione degli AG 34-43 e 05 con la sottostazione) con aree di versante;
- 5) Per quel che riguarda l'impatto acustico, si rileva che il numero di ricettori rispetto ai quali è stato valutato l'impatto acustico risulta esiguo rispetto al numero di AG di cui si compone il parco; inoltre negli elaborati prodotti non è data evidenza della firma da parte di un tecnico abilitato, ovvero iscritto all'albo dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 e 7 della legge n. 447 del 1995. In merito al rischio di incidenti legati alla gittata, d'ufficio è stato assunto un valore di sicurezza più cautelativo dei 190,3 m ("Relazione di studio di della pala", p. 7) considerati dal proponente, in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m: si rileva la presenza (in seguito ad analisi delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006-7) di alcuni punti bersaglio entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m nel caso degli AG n. 01 (1 edificio), 14 (1 edificio), 22 (1 edificio), 28 (2 edifici).

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Ascoli Satriano proposto dalla Farpower2 s.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe.

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e **CONSIDERATA** la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) denominato "Parco San Carlo - Lotti Nord e Sud" - Proponente: Farpower2 s.r.l. con sede legale: viale delle Milizie, n. 38 - Roma 00192;**

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 253

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cerignola (FG) in località 'Lago Capacciotti' - Proponente: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. - Sede legale: Via Durini 16/18, 20122 Milano.

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5650 del 10.04.2007 di questo Servizio, la società Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, per la proposta di parco eolico sito nel Comune di Cerignola (FG) in località 'Lago Capacciotti'; con successiva nota acquisita al prot. n. 7102 del 4.05.2007 comunicava di aver depositato l'istanza presso tale Comune e di aver trasmesso il Rende noto per la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune.

Lo scrivente Servizio, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 8923 del 01.06.2007, richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Cerignola (FG) ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'albo pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava il Comune ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

Con nota acquisita al prot. n. 10147 del 22.06.2007 di questo Servizio, la società World Wind Energy Holding s.r.l., titolare di un'analogo

proposta progettuale nel Comune di Cerignola, trasmetteva alcune osservazioni sul progetto proposto dalla Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. relative all'istanza in oggetto che, con successiva nota prot. n. 10650 del 28.06.2007, questo Servizio trasmetteva alla società proponente della presente istanza ed al Sindaco del Comune di Cerignola.

La Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., con nota pervenuta il 13.07.2007 ed acquisita al prot. n. 12064 del 23.07.2007 di questo Servizio, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

La città di Cerignola con nota prot. n. 28479 del 5.11.2007, acquisita al prot. n. 398 del 10.01.2008 di questo Servizio, trasmetteva la pubblicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza in oggetto all'albo pretorio ed il parere richiesto. La comunicazione della città di Cerignola veniva inoltre trasmessa dalla Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., in allegato alla nota acquisita al prot. n. 2354 del 6.02.2008 di questo Servizio.

Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 18.03.2009 di questo Servizio, la società proponente assieme alle società Asja Ambiente Italia S.p.a, CER S.r.l, SUER S.r.l e EEZ2 S.r.l ed Eurowind s.r.l. trasmetteva copia dell'accordo sottoscritto da tali società volto ad eliminare ogni interferenza territoriale legata alla sovrapposizione tra i vari aerogeneratori. In particolare in tale accordo, la società proponente Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. dichiarava di rinunciare a 21 aerogeneratori e di proporre lo spostamento di 10 aerogeneratori.

Il Servizio Ecologia con nota prot. n. 5970 del 25.05.2009, chiedeva a tali società se fosse loro intendimento perseguire l'accordo intercorso ovvero fare salva la documentazione originaria, evidenziando che in quest'ultima circostanza non si sarebbe ritenuto valido tale accordo e che variazioni significative delle ubicazioni non si sarebbero ritenute conformi ai fini dell'unicità del procedimento avviato. La Alerion Energie Rinnovabili S.r.l., assieme alle società in accordo, con nota acquisita da quest'ufficio al prot. n. 9632 dell'11.08.2009, riscontrava affermando che *“fatto salvo la volontà delle società di non perdere i diritti acquisiti con le originarie istanze, siamo pertanto a confermare la nostra intenzione di perseguire l'accordo intercorso se pur disponibili a migliorarlo, laddove necessario, anche su indicazione del vostro rispettivo ufficio”*.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Cerignola (FG), località “Lago di Capaciotti”;
- ⇒ **Numero di aerogeneratori:** 52 (pag. 1 “Relazione descrittiva”) e 31 secondo quanto indicato nella nota acquisita al prot. n. 3486 del 18.03.2009;
- ⇒ **Potenza unitaria:** 2 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza complessiva:** 104 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Diametro rotore:** 82 m (pag. 2 “Relazione descrittiva”)
- ⇒ **Altezza torre (al mozzo):** 78-138 m (*ibidem*)
- ⇒ **Coordinate:** sono contenute nel file aerofotogrammetrico.dwg, allegato all'istanza.

Qui di seguito si riportano le coordinate degli aerogeneratori indicate nella nota acquisita al prot.

n. 3486 del 18.03.2009 di questo Servizio, in cui la società proponente dichiara di rinunciare agli aerogeneratori n. T1, T2, T3; T4, T5, T6, T9, T11, T12, T15, T18, T19, T20, T21, T23, T28, T29, T30, T32, T33, T37 e di proporre lo spostamento degli aerogeneratori nn. T7, T8, T10, T13, T22, T31, T36, T41, T42, T44, che però non sono stati oggetto di nuove pubblicazioni né di nuove elaborazioni progettuali.

AG	X	Y	AG	X	Y	AG	X	Y	AG	X	Y
1	Eliminato		14	2588800	4558948	27	2589416	4557637	40	2586198	4555287
2	Eliminato		15	Eliminato		28	Eliminato		41*	2585809	4555064
3	Eliminato		16	2589453	4558762	29	Eliminato		42*	2585470	4555057
4	Eliminato		17	2589214	4558589	30	Eliminato		43	2585462	4555683
5	Eliminato		18	Eliminato		31*	2589350	4555530	44	2585175	4555662
6	Eliminato		19	Eliminato		32	Eliminato		45	2584940	4555454
7*	2588901	4560371	20	Eliminato		33	Eliminato		46*	2585566	4556314
8*	2588613	4560235	21	Eliminato		34	2588839	4555675	47	2585327	4556201
9	Eliminato		22*	2589874	4558544	35	2588383	4555544	48	2585042	4556055
10*	2589060	4559918	23	Eliminato		36*	2588066	4555513	49	2584758	4555889
11	Eliminato		24	2589297	4558101	37	eliminato		50	2585060	4556877
12	Eliminato		25	2589009	4557949	38	2586758	4555530	51	2584658	4556506
13*	2589158	4559377	26	2589716	4557733	39	2586508	4555413	52	2584560	4556997

L'energia elettrica prodotta da ciascuna torre all'interno della Cabina di Macchina sarà convogliata al punto di consegna, ubicato all'interno della sotto stazione di trasformazione 30/150kV, attraverso alcune linee MT realizzate con cavi interrati. L'energia elettrica, dunque, prodotta in loco sarà conferita tutta al GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) che la utilizzerà smistandola sul territorio secondo le proprie esigenze (pag. 35 "Relazione di identificazione e valutazione degli impatti ambientali"). Con riferimento al tracciato del cavidotto il file digitale *aerofotogrammetrico.dwg* allegato all'istanza non fornisce indicazioni circa la localizzazione della sottostazione, ma riporta solo il tracciato della rete elettrica interna così come gli elaborati grafici p.3.1a e p.3.1b.




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:50.000 (stralcio foglio 435 "Lavello") con localizzazione del parco eolico nella versione originaria.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) a causa delle informazioni non esaustive fornite a proposito della connessione dell'impianto alla rete elettrica di trasmissione nazionale non è stato possibile valutare l'impianto nel suo complesso;
- 2) l'istanza in oggetto ricade nel Comune di Cerignola, in quella porzione di territorio che il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) inserisce nell'ambito territoriale "Ofanto": "*Il paesaggio della Valle dell'Ofanto è l'esito di una rilevante attività di bonifica e canalizzazione che, cristallizzando il fiume nel suo alveo, ha permesso lo sviluppo di un'agricoltura pervasiva monofunzionale fortemente parcellizzata, all'interno della quale si insinuano lembi residui di naturalità*". Nello specifico gli aerogeneratori sono posti all'interno del quadrilatero limitato a nord dall'autostrada A16 Napoli-Canosa, ad ovest dalla SP 82, a sud dalla SP 91 e ad est dalla SP 83 (cfr tavola T1 "*Individuazione della viabilità principale esistente con relative fasce di rispetto*") e circondano l'invaso di Capacciotti da cui si diparte l'omonima Marana, affluente in sinistra idrografica del Fiume Ofanto. La valenza di tale sistema è tale che esso sia salvaguardato da varie forme di tutela quali il sito di importanza comunitaria "*Valle Ofanto-Lago di Capacciotti*" **IT 9120011**, il parco naturale regionale "*Fiume Ofanto*", il biotopo "lago di Capacciotti" e la zona umida del PUTT/p "lago di Capacciotti". Come si evince dall'osservazione dell'ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006, l'area è interessata da una diffusa presenza antropica segnalata anche dall'IGM in scala 1:25.000; si rinvencono varie masserie (alcune delle quali rilevate anche dalla carta dei beni culturali): a sud del lago le masserie Gubito, Tapporusso Cirillo, Topporusso Stingeta, Stingeta, Feudo del Pero; a nord del lago le masserie Novella, Pozzo Monaco, Pozzo Monachiello, Torretta;
- 3) in prossimità dell'area di intervento è presente un'analogia proposta progettuale dotata di parere di compatibilità ambientale: l'ubicazione dell'istanza è tale che vi possa essere un impatto cumulativo (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) legato a tali aerogeneratori collocati nell'area vasta. Sarebbe stata ad esempio necessaria una valutazione della *co-visibilità* (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti *sequenziali* che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area e precedentemente elencate;
- 4) per quel che riguarda l'impatto paesaggistico e visivo, nella stringata analisi paesaggistica svolta, dall'assunto che l'impatto paesaggistico è inteso come prodotto del valore del paesaggio (VP) e della visibilità dell'impianto (VI), si evince che una delle zone più colpite dalla presenza dell'impianto è il fiume Ofanto (pag. 81 "*Relazione di identificazione e valutazione degli impatti ambientali*"). Si evidenzia come le simulazioni fotografiche, riportate nella Tavola T.8 "*Simulazioni fotografiche dell'inserimento degli aerogeneratori in progetto*", svolte da quattro punti di presa mostrino una viabilità notevole del parco eolico da tutti i punti di vista selezionati. Urbanisticamente, secondo quanto dichiarato dal proponente, l'area risulta tipizzata come zona agricola di tipo E (pag. 3 "*Studio di inserimento urbanistico*");
- 5) relativamente all'uso del suolo ed agli impatti su flora, fauna ed ecosistemi, nella relazione denominata "*Valutazione degli impatti su flora, fauna ed ecosistemi*", peraltro molto scarna, si fornisce una descrizione dell'area in esame che possiede un carattere prevalentemente agricolo; la "*Carta della vegetazione*" segnala la presenza di classi quali seminativi, uliveti, vigneti, colturale misto, formazioni erbacee naturali (prati e pascolo): buona parte degli aerogeneratori risulta ricadere nella categoria dei seminativi, sebbene in loro prossimità si rilevi la presenza di patches rappresentate da uliveti. In tale relazione si evidenzia inoltre che il SIC "*Valle Ofanto-Lago di Capacciotti*" **IT 9120011**, sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico ed il più importante ambiente fluviale della Puglia (qui la vegetazione ripariale a *Populus alba* pre-

senta a tratti esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i più maestosi dell'Italia Meridionale. Unico sito di presenza della *Lutra lutra* della regione), è molto prossimo all'area di realizzazione del parco eolico (pag. 10). Nonostante ciò lo studio non indaga gli effetti della realizzazione dell'opera in oggetto sul citato SIC, nonostante il layout progettuale lo vada a circondare a Nord ed a Sud: nulla viene detto sul suo ruolo di connessione ecologica, né sulla presenza del lago di Capaciotti. La relazione si sofferma al contrario sui torrentelli presenti nell'area andandone a ridimensionare la valenza ecologica: *“i torrentelli che solcano l'area, per la loro struttura nastriforme allungata sono assimilabili a dei corridoi ecologici. Tuttavia è importante sottolineare come gli stessi si caratterizzino per un grado di naturalità non particolarmente elevato testimoniato dalla quasi totale assenza della vegetazione riparia, ad eccezione fatta per i nuclei di cannuccia di palude e pertanto non possono essere considerati delle strutture ecologiche di rilievo”* (pag. 15). Anche l'analisi faunistica si presenta estremamente stringata e poco efficace;

- 6) la connotazione dell'area è tale che la carta geomorfologica del PUTT/p n. 435 evidenzia un sistema idrografico (segnalato anche dall'IGM in scala 1:25.000 e rilevabile dall'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006), delle ripe fluviali e cigli di scarpata, la cui interazione con gli aerogeneratori non è stata indagata in maniera opportuna;
- 7) in merito al rischio di incidenti connessi alla gittata nella relazione *“Calcoli della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale”* dapprima è segnalato (pag. 5) un valore massimo di 215 m (somma tra la gittata massima calcolata e la metà della lunghezza totale della pala) che viene poi rafforzato ulteriormente proponendo una distanza di 270 m tra la torre eolica e le zone sensibili quali strade statali e provinciali e i fabbricati adibiti a residenza o lavoro per un tempo di permanenza superiore alle 4 ore giornaliere. Tuttavia d'ufficio è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco

di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m. Dall'osservazione congiunta della *“Relazione sul rapporto del progetto con lo stato dei luoghi e il PRG”*, della Tavola 02 *“Rumori e vibrazioni”* e delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 si evince che la zona in oggetto risulta diffusamente antropizzata e caratterizzata dalla presenza di diversi fabbricati (punti bersaglio) di cui taluni posti in prossimità degli aerogeneratori. In merito all'analisi degli impatti acustici, svolta nell'elaborato *“Relazione specialistica: valutazione preventiva del rumore”* si rilevano diverse criticità: assenza dell'indagine fonometrica ante-operam e della verifica del criterio differenziale; mancanza di una relazione o tabella necessaria a commentare i dati rinvenuti dalle elaborazioni svolte dal software utilizzato.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Cerignola (FG) proposta da Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valuta-

zione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO il DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le osservazioni acquisite al prot. n. 10147 del 22.06.2007 di questo Servizio;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cerignola (FG) in località 'Lago Capacciotti' - Proponente: Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. - Sede legale: Via Durini 16/18, 20122 Milano.**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 254

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di 28 MW da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Serra Spavento - San Carlo" - Proponente: Tre Tozzi Renewable Energy s.p.a., Sede legale: Via Zuccherificio, n. 10 - 48010 Mezzano (Ra).

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5711 del 10.04.2007 di questo Servizio, la

Daunia Wind S.r.l chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) della proposta di impianto eolico nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Serra Spavento-San Carlo".

Il Settore Ecologia con nota prot. n. 7767 del 16.05.2007 scriveva alla società proponente e per conoscenza al Comune di Ascoli Satriano ed all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico per richiedere integrazioni, a seguito della verifica documentale effettuata. Il Comune di Ascoli Satriano veniva altresì invitato a far pervenire l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.. A tale richiesta la Società proponente, con nota del 09.07.2007 acquisita al prot. n. 11836 del 20.07.2007 del Settore Ecologia, riscontrava trasmettendo le integrazioni documentali.

La società Tre Tozzi Renewable Energy s.p.a., con nota del 04.02.2008 acquisita al prot. n. 2262 del 06.02.2008 di questo Servizio, comunicava il cambio di titolarità e il trasferimento dell'iniziativa in oggetto, trasmettendo altresì copia della comunicazione di cambio di titolarità e trasferimento depositata al Settore Industria della Regione Puglia.

Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 12796 del 18.09.2008, chiedeva all'Assessorato regionale allo Sviluppo Economico informazioni relative allo stato delle procedure amministrative delle istanze di autorizzazione unica presentate nel Comune di Ascoli Satriano a cui il suddetto Assessorato dava riscontro con nota n. 15386 del 29.09.2008, acquisita al prot. n. 14687 del 20.10.2008.

Il Settore Ecologia, con nota prot. n. 14477 del 16.10.2008 comunicava a tutte le società che avevano presentato istanza nel Comune di Ascoli Satriano (Fg) per la realizzazione di impianti di eolico una sospensione dei procedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale, fino ad approvazione di idoneo P.R.I.E. da parte dello stesso Comune.

Il Comune di Ascoli Satriano, con nota prot. n. 10034 del 1.10.2008 acquisita al prot. n. 14642 del 20.10.2008 del Settore Ecologia, rendeva il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., con esito positivo, e inviava l'attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto.

La Tre Tozzi Renewable Energy S.p.a, con nota acquisita al prot. n. 5877 del 26.04.2010 del Settore Ecologia, diffidava la Regione Puglia per la conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per l'impianto in oggetto.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto

ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area in cui verranno localizzati gli aerogeneratori ricade interamente nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG) in località "Serra Spavento-San Carlo".
- ⇒ **Numero di aerogeneratori:** 14 ("Valutazione risorsa eolico e analisi di producibilità", p.2)
- ⇒ **Potenza unitaria:** 2 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Potenza complessiva:** 28 MW (*ibidem*)
- ⇒ **Diametro rotore:** 82 m (*ibidem*, p.7)
- ⇒ **Altezza torre (al mozzo):** 85 m (*ibidem*, p. 7)
- ⇒ **Sviluppo verticale complessivo:** 126 m

Coordinate: ricavate da Allegato A3, *Indicazione posizione planimetrica (GB Roma-1940)*

N.	X	Y
1	2574398,1490	4553549,9505
2	2575708,5091	4553051,8786
3	2581382,9647	4551189,4143
4	2581678,8679	4551128,7809
5	2581975,9332	4551071,6696
6	2581126,9734	4552183,5478
7	2581451,7660	4552102,6461

N.	X	Y
8	2581848,1798	4552005,1663
9	2580737,5911	4554636,8921
10	2580833,2587	4554283,2017
11	2581142,1679	4555630,5227
12	2581171,9537	4555331,3034
13	2581134,2512	4554983,5772
14	2581500,5760	4554922,5495

Il tracciato del cavidotto è tratto dal file *Tavola 05a Ascoli25.000 vincolo idrologico.dwg*, contenuto nella documentazione digitale allegata all'istanza. Si segnala che però esso non fornisce, al pari degli elaborati cartacei, alcuna indicazione circa il tracciato del cavidotto a partire dalla cabina di collegamento, indicata nel Comune di Ascoli Satriano, sino a giungere al punto di connessione alla RTN localizzato nel territorio del Comune di Orta Nova, come segnalato dallo "Studio di Impatto elettromagnetico" (par. "Componenti del progetto in grado di generare campi elettromagnetici"), al Fg 31, p.lle 13, 35, 52.




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 (stralcio fogli 435 Ascoli Satriano) con localizzazione del parco eolico e del tracciato del cavidotto.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- il parco eolico in esame è posto nel Comune di Ascoli Satriano, in prossimità dei confini comunali di Cerignola e di Candela, all'interno di un territorio in cui sono state rilasciate autorizzazioni uniche e/o pareri di compatibilità ambientale per analoghe proposte progettuali. L'ubicazione della proposta in oggetto è tale che risulta necessario considerare l'impatto cumulativo legato ai numerosi aerogeneratori, che si pongono in relazione territoriale con il progetto in esame, la cui interazione con l'istanza in valutazione non è stata oggetto di opportuno approfondimento. Le peculiarità dell'area sono tali che si riscontra la necessità di tutelare lo skyline paesaggistico rispetto ad alcuni punti di vista privilegiati quali ad esempio il lago di Capaciotti, il SIC

“Valle Ofanto - Lago di Capaciotti” IT9120011, il Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”. Attraverso la valutazione degli inevitabili impatti cumulativi (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani), lo studio avrebbe dovuto considerare gli effetti sulla capacità di carico del sistema. Sarebbe stato necessario ad esempio svolgere una valutazione della co - visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade di interesse paesaggistico e storico presenti nell'area (SP 95 “Cerignola-Candela” che in parte si sovrappone al tratturo Candela Montegentile, la A16 “Napoli-Candela”, la SP 91 strada provinciale dell'Ofanto, la SP 89 coincidente con il tratturo Foggia-Ascoli-Lavello);

- nel merito l'impianto prevede l'installazione di 14 AG, ma negli elaborati allegati all'istanza in valutazione non sono definiti in maniera univoca taluni caratteri del quadro progettuale: nell'All. 1, “Studio di impatto Ambientale” (pag. 135), è definito un range variabile di valori relativi al diametro del sistema mozzo-eliche compreso tra

i 70 e 90 m, una altezza della torre tra gli 85 ed i 100 m; non è inoltre rappresentato in maniera chiara il tracciato del cavidotto dalla cabina di trasformazione, ubicata nel territorio di Candela, alla stazione elettrica di utenza da realizzarsi nel comune di Orta Nova (da All. F, “*Studio di impatto elettromagnetico*”, par. 3.3.2. *Collegamento alla RTN (esistente)*);

- relativamente agli impatti visivi e paesaggistici, nell'allegato 8 “*Planimetria delle interferenze visive*”, l'assenza di una chiara legenda esplicativa e di una rappresentazione comprensiva degli AG, non rende possibile una valutazione efficace. In tutti gli allegati dello studio di impatto ambientale, rappresentativi delle interferenze dell'impianto con le componenti paesaggistiche significative e caratterizzanti il territorio, sono stati inseriti solo gli AG, manca una rappresentazione complessiva del parco inclusiva delle opere accessorie (viabilità di accesso degli AG, viabilità da adeguare, tracciato dei cavidotti). Si rileva un'interferenza del tracciato del cavidotto con la viabilità storica dei tratturi: la sovrapposizione in diversi punti del tratturo “Foggia-Ascoli-Lavello” relativamente alla connessione degli AG nn. 2-11, la sovrapposizione del tratturo “Foggia-Ortona-Lavello” relativamente alla connessione degli AG nn. 2-6;
- per quel che attiene le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti l'area è individuata come zona agricola (E), tuttavia considerata la posizione dell'area di installazione del parco oggetto di valutazione, in prossimità dei limiti amministrativi dei comuni di Cerignola e Candela, sarebbe stato necessario tener conto anche delle destinazioni d'uso del territorio di suddetto comune;
- meritevoli di ulteriori approfondimenti sono le interferenze del parco eolico con la flora e la fauna presenti sul territorio sia in riferimento al contesto di area vasta (l'impianto si inserisce in un territorio ad elevata valenza ecologica tale da essere stato inserito nel SIC “*Valle Ofanto - Lago di Capaciotti*” **IT9120011**, Parco naturale regionale “Fiume Ofanto” e area umida del Lago di Capaciotti), sia in riferimento al contesto locale per l'interferenza delle torri con aree ad elevata naturalità (aree a pascolo naturale, arbusteti e cespuglieti, boschi di latifoglie). Lo stesso proponente (*Studio di Impatto Ambientale*, p. 74) sottolinea l'importanza, per la conservazione

delle *popolazioni degli uccelli* presenti sul territorio, di tali elementi per gli *spostamenti ciclici e sistematici nel territorio*. In quegli ambiti gli impianti potrebbero interferire pesantemente con la permanenza di specie importanti nel territorio (ibidem). Inoltre la presenza di parchi eolici già dotati di parere di compatibilità ambientale e/o autorizzati sul territorio meriterebbe ulteriori indagini per evitare quell'effetto barriera citato dallo stesso proponente (in *Studio di Impatto Ambientale*, p. 72). D'altra parte è importante soffermarsi sulla collocazione degli aerogeneratori (nn. 01, 02, 04, 05, 09, 10) e delle relative opere accessorie, all'interno di un'area di valore naturalistico tale da essere stata inserita con l.r. n. 37 del 14.12.2007 e ss.mm.ii. all'interno del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, individuato altresì, per la sua importanza ecologica, come connessione della Rete ecologia regionale. Inoltre si segnala la prossimità degli altri aerogeneratori a tale area naturale protetta. La l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. (art. 4 comma 3) afferma che “*Sono assoggettati altresì alla procedura di V.I.A. i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della “rete Natura 2000” di cui alla dir. 79/409/CEE e alla dir. 92/43/CEE*”. Inoltre gli AG nn. 04, 05 e delle opere connesse all'impianto relativamente al tracciato del cavidotto degli AG nn. 03-06, 09-13 su aree boscate presenti sul territorio (elaborato di riferimento la Tav. 4b “*Planimetria degli ambiti territoriali distinti del PUTT/p con ubicazione dell'area di studio*”);

- relativamente all'interazione del progetto con il suolo e sottosuolo si segnalano alcuni elementi meritevoli di riflessione:
- la possibile interferenza della torre n. 5 e di alcuni tratti del cavidotto (in prossimità delle torri nn. 12, 02-03) con aree di versante. Sono posti a ridosso di un ciglio di scarpata gli AG 11, 12 ed il relativo tracciato di cavidotto (come si evince dalla Tav. 4.d “*Planimetria geomorfologica (PUTT) area oggetto di studio*”);
- l'interferenza del parco eolico con l'idrografia superficiale: insistono su di una ripa fluviale le

torri nn. 5, 7, 8, 14 (Tav. 4.d “*Planimetria geomorfologica (PUTT) area oggetto di studio*”) ed il tracciato del cavidotto (AG nn. 02-08, 02-05, 02-14, 02-10) la interessa. La torre n. 9 insiste su di un reticolo idrografico ed il tracciato del cavidotto relativo agli AG nn. 2-9, 2-3, 2-8 (ricognizione operata dallo scrivente ufficio in ambiente GIS, sulla carta geomorfologica del PUTT/p);

- ricadono in aree soggette a vincolo idrogeologico gli AG nn. 01- 03-04-05 (Tav. 4b “*Planimetria degli ambiti territoriali distinti del PUTT/p con ubicazione dell’area di studio*”).
- in relazione alle valutazioni che riguardano l’impatto acustico, il proponente individua solo 4 ricettori posti a distanze variabili tra i 400 e 500 m dai vari AG. Da una verifica operata dallo scrivente ufficio, in ambiente GIS sulla base dell’osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006-7 e della Carta tecnica regionale sono stati individuati ulteriori possibili punti vulnerabili, immobili entro il raggio di 300 m dagli AG n. 01, 06, 07, 08 e 09, 13 e 14 non opportunamente indagati e che meriterebbero ulteriori approfondimenti per poterne valutare la sostenibilità ambientale; d’ufficio si è considerato opportuno considerare un valore di sicurezza più cautelativo di quello stimato dal proponente, che ha assunto un franco di sicurezza di circa 150 m dalle abitazioni (“*Calcolo della gittata massima*”, par. “*Equazioni del moto*”), in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m: in merito al rischio di incidenti, si rileva la presenza (in seguito ad analisi dell’ortofoto Sit Regione Puglia 2006-7 in ambiente GIS) di alcuni punti bersaglio entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m nel caso degli AG n. 01, 06, 07, 08 e 09, 13, 14.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell’intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell’arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell’impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, confor-

mità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Ascoli Satriano proposto da Tre Tozzi Renewable Energy s.p.a. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l’assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L’Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all’assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG), in località "Serra Spavento - San Carlo".**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Ascoli Satriano.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 255

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 42 MW da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), in località "Macchietta" - Proponente: Inprogest Energia S.r.l.- Sede legale: Via Mario Borsa, n. 127 Roma.

L'anno 2011 addì 28 del mese di ottobre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato

alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita al prot. n. 5659 del 10.04.2007, la Società in epigrafe inoltrava al Servizio Ecologia della Regione Puglia istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, relativamente alla proposta di parco eolico sito nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), allegando all'uopo la documentazione progettuale.

Con nota n. 7819 del 16 maggio 2007 il Settore Ecologia, dopo aver verificato l'assenza di taluni elaborati all'interno della documentazione progettuale, li richiedeva in qualità di integrazioni documentali. Nella medesima nota rammentava di trasmettere le stesse, unitamente alla documentazione già presentata, anche all'Amministrazione comunale per l'affissione all'albo pretorio. La stessa nota era trasmessa per conoscenza all'Assessorato regionale allo Sviluppo economico e all'Amministrazione comunale competente, chiedendo a quest'ultima apposita attestazione di avvenuta affissione dell'avviso pubblico per 30 giorni all'albo pretorio, indicando eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute in detto termine, nonché il parere di competenza di cui all'art. 16, comma 5 della L.R. 11/2001.

La Società in epigrafe, "a seguito di un approfondimento dello studio anemometrico", trasmetteva con nota acquisita al prot. n. 8059 del 22 maggio 2011, integrazioni alla documentazione tecnica precedentemente presentata, contenente ulteriori elaborati tecnici;

Con nota acquisita al n. 11619 del 17 luglio 2007 la Società proponente, in riscontro alla nota prot. n. 7819 del 16 maggio 2007, comunicava di aver depositato in data 21 maggio 2007, presso il Comune competente, copia del progetto definitivo e del *Rende Noto* per la pubblicazione sull'Albo pretorio, trasmettendo le integrazioni richieste.

Risulta acquisita agli atti una nota-fax del Comune di Monteleone di Puglia (prot. A.C. n.

3249 del 13 dicembre 2007, allegata alla successiva nota della Società proponente prot. 1158/2008) che certifica che il progetto in epigrafe era stato pubblicato all'Albo pretorio comunale per 30 gg e che non erano pervenute osservazioni. Il dirigente dell'UTC esprime contestualmente parere favorevole all'intervento.

L'Ufficio Tecnico del Comune di Monteleone di Puglia, con nota n. 2893 del 05 novembre 2007, acquisita al prot. n. 386 del 10 gennaio 2008, comunicava che gli elaborati progettuali comprensivi delle successive integrazioni depositate erano stati affissi per 30 giorni consecutivi, senza che fossero pervenute osservazioni.

Con nota acquisita al n. 1158 del 23 gennaio 2008 la Società Inprogest Energia S.r.l. trasmetteva la "documentazione rilasciata da TERNA S.p.a. attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da realizzare alla rete elettrica e le relative modalità di collegamento" e il parere favorevole rilasciato dal Comune di Monteleone di Puglia relativo all'intervento in oggetto. La documentazione allegata è contenuta in un plico con frontespizio riportante "Elaborato: Modalità di collegamento alla RTN; integrazione al progetto presentato in data 30/03/2007; risposta alla missiva dell'Ass.to Sviluppo Economico port. N. 38/11201";

Con nota acquisita al n. 4731 del 27 aprile 2011, inviata sia al Servizio Energia, Reti etc della Regione Puglia, sia allo scrivente Servizio Ecologia, la Società proponente rilevava, a suo avviso, di non rientrare nel campo di applicazione dalla sopraggiunta normativa regionale in tema di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sottolineava, inoltre, che i competenti organi regionali non avrebbero provveduto ad esprimersi sull'iniziativa progettuale nei tempi previsti dalla norma.

Pertanto, al fine di incorrere in ipotesi di improcedibilità dell'istanza, chiedeva ai suddetti Servizi se per il caso di specie non dovesse essere applicato il termine del 1° aprile 2011 ai fini della integrazione documentale prevista dalla DGR n. 3029/2010. In caso di risposta positiva, la Società proponente richiedeva la concessione di una proroga per "comprovate necessità tecniche" secondo quanto previsto dall'art. 7.3 della DGR 3029/2010.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **località:** Comune di Monteleone di Puglia loc. "Macchietta"
- ⇒ **n. aerogeneratori:** il layout è costituito da 14 aerogeneratori di potenza unitaria di 3 MW ("Sintesi non tecnica", p. 44) per una potenza complessiva di 42 MW;
- ⇒ **diametro rotore aerogeneratori:** circa 90 m (*All. 11 Aerogeneratore tipo*");

- ⇒ **altezza WTG:** Altezza torre 80 m; (ibid.);
- ⇒ **vettoriamento dell'energia:** mediante linee MT che convogliano l'energia prodotta al punto di consegna all'interno della sottostazione di collegamento presso il centro abitato di Troia ("*Relazione di Impatto Ambientale*", p. 5);
- ⇒ **viabilità di servizio:** le piazzole di servizio tra loro mediante stradelli larghi 6 m realizzati con uno strato di misto di cava spesso 40 cm e uno strato spesso 20 cm di misto stabilizzato e rullato per uno sviluppo di 2.500 cui si aggiungono m 13.200 di viabilità bianca da ristrutturare ("*Relazione di Impatto Ambientale*", p. 165);
- ⇒ **cavidotto:** interrato per uno sviluppo complessivo pari a ml 15.000 ("*Relazione di Impatto Ambientale*", p. 165);
- ⇒ **produzione annua di energia:** 82 GWh ("*Relazione di Impatto Ambientale*", p. 166);
- ⇒ **coordinate aerogeneratori:** tratto dall'elaborato "*Coordinate aerogeneratori*"

WTG	E	N
1	2538980	4557032
2	2538899	4556556
3	2539401	4556716
4	2538388	4555718
5	2540823	4556097
6	2540485	4555761
7	2539400	4555264
8	2541908	4555989
9	2539903	4555040
10	2540610	4554560
11	2541755	4553204
12	2541858	4552786
13	2542031	4552332
14	2542313	4552242




Figura 1 - Localizzazione impianto su base IGM 1:25.000 con visualizzazione degli altri impianti presenti nella stessa area




Figura 2a – Vincoli sussistenti nell'area




Figura 2b – Vincoli sussistenti nell'area

⇒ l'assetto territoriale nell'area interessata ripropone le caratteristiche tipiche dell'ambito territoriale "Subappennino", così come individuato da diverse fonti ufficiali di letteratura, non da ultimo il PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). L'ambito del Subappennino è rappresentato prevalentemente dalla dominante geomorfologica costituita dalla catena montuosa che racchiude la piana del Tavoliere e dalla dominante ambientale costituita dalle estese superfici boscate che ne ricoprono i rilievi. la catena montuosa degrada nelle colline dell'Alto Tavoliere senza bruschi dislivelli, per la delimitazione di questo ambito è stata considerata la fascia intorno ai 400 m slm in cui si ha un infittimento delle curve di livello e un aumento delle pendenze. Questa fascia rappresenta la linea di demarcazione tra il Subappennino e l'ambito limitrofo del Tavoliere sia da un punto di vista litologico (tra le argille dell'Alto Tavoliere e le Formazioni appenniniche), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il

mosaico bosco/pascolo appenninico), sia della struttura insediativa (al di sopra di questa fascia si sviluppano i mosaici periurbani dei piccoli centri appenninici che si affacciano sulla piana).

⇒ la valenza ecologica dell'area, secondo il PPTR è medio - alta in quanto essa è caratterizzata dalla presenza di le aree agricole con presenza di spazi naturali, le aree agroforestali, i sistemi colturali complessi, le coltivazioni annuali associate a colture permanenti. La matrice agricola ha una sovente presenza di boschi, siepi, muretti e filari con discreta contiguità a ecotoni e biotopi. L'agroecosistema si presenta sufficientemente diversificato e complesso.

La verifica di assoggettabilità pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- In merito ad attraversamenti o inclusione delle opere di progetto in aree vincolate, si rilevano le seguenti interferenze, non poste alla base di alcun approfondimento di merito rispetto alle possibili ricadute in termini di impatto ambientale:
 - ✓ dall'analisi della Carta di uso del suolo regionale emerge che tutti gli aerogeneratori ricadono in aree classificate come "*seminativi semplici in aree non irrigue*". Tuttavia, gli aerogeneratori "7", "11", "12" sono situati in prossimità di aree classificate come "*aree a pascolo e praterie*", mentre gli aerogeneratori "1", "2", "3", "4", "5", "8", "10", "13" ricadono nel buffer generato dalla presenza di boschi;
 - ✓ gli aerogeneratori "4" e "7" ricadono nella fascia di rispetto di 150 metri generata da corsi d'acqua naturali;
 - ✓ l'aerogeneratore "12" ricade all'interno del buffer definito dal Tratturo "Pescasseroli - Candela";
 - ✓ gli aerogeneratori "1", "4", "7", "9", "13" ricadono in zone classificate dal PAI come PG1, gli aerogeneratori "2", "3", "5", "8", "10", "11", "12" e "14" ricadono in zone classificate PG2 e, infine, l'aerogeneratore "6" ricade in zona classificata PG3;
 - ✓ l'aerogeneratore "12" ricade all'interno di un ATE "B" ai sensi del PUTT/P;
 - ✓ gli aerogeneratori "4", "5" e "12" sono ubicati in aree di versante;
 - ✓ l'impianto dista circa 2,5 km dal SIC "Accadia - Deliceto" mentre la ZPS "Boschi e Sorgenti della Baronia" (IT8040022), in territorio campano, è situata ad appena 1.800 m dall'aerogeneratore "14";
 - ✓ si rileva che alcuni aerogeneratori proposti sono ubicati non distanti da altri già esistenti nel medesimo Comune. In particolare, gli aerogeneratori "10", "11", "12", "13" e "14" distano meno di 1,0 km da un altro impianto realizzato con "Permesso a costruire" (codice PC 14/1996)
- gli indicatori di progetto appaiono carenti relativamente a diversi parametri dimensionali: area interessata dal progetto, superficie direttamente occupata, incremento di superfici impermeabilizzate. Altrettanto si può affermare per gli indicatori di cantiere per i quali mancano dati relativi alla superficie di occupazione dei cantieri, incremento di superfici impermeabilizzate, quantità dei movimenti di terra, quantità dei materiali impiegati per la realizzazione delle opere (si vedano le tabelle a pag. 163 e 164 della *Relazione di Impatto Ambientale*);
- la descrizione delle fitocenosi forestali presenti nella prevalente matrice agricola che caratterizza l'area di intervento appare carente, oltre che contenere evidenti errori nella sommaria descrizione della flora della zona. Ad esempio, si afferma nella Relazione di Impatto Ambientale a p. 135, che "*fra le specie tipiche a queste latitudini abbiamo il fragno (*Quercus trojana* e *Quercus macedonica*) (...)*" essendo noto che la presenza di questa specie, il cui areale gravita nei Balcani e nella Turchia occidentale, in Italia è limitato alle zone delle Murge orientali e tarantina con nuclei disgiunti nel Materano;
- la relazione faunistica, seppur limitata ad una generica elencazione delle specie potenzialmente presenti e delle loro caratteristiche, evidenzia che le caratteristiche dell'area di intervento sono rilevanti sotto gli aspetti trofici in considerazione dell'alternanza degli habitat presenti dove la presenza di formazioni forestali spontanee, sebbene di ridotte estensioni, funge da rifugio per numerose specie animali tra cui il Nibbio reale e il Picchio rosso ritenute a rischio di estinzione nell'area in oggetto (Relazione di Impatto Ambientale a p. 137);
- a causa della limitatezza dello studio delle componenti biotiche (flora e fauna), anche la valutazione dei potenziali impatti su di esse appare non sufficientemente approfondita. Si rammenta che la zona di intervento è prossima a Siti della Rete Natura 2000 tanto è vero che tale area costituisce un'area tampone cioè un'area naturale e/o seminaturale posta a protezione di alcuni degli elementi della Rete Ecologica per la tutela della Biodiversità regionale. Pertanto, si ritiene opportuno valutare l'incidenza delle opere sui predetti Siti al fine di assicurare la coerenza dell'intervento proposto con le finalità di tutela dei predetti Siti. Questo approfondimento si rende ancor più necessario alla luce di quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del Regolamento del Piano di

Gestione del SIC "Accadia - Deliceto" (approvato con DGR 494 del 31/03/2009 - BURP 60/2009) che vincola la realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 5 chilometri dal SIC alla procedura di valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE;

- i rapporti tra l'ubicazione degli aerogeneratori e i vincoli del PUTT/P non sono per nulla considerati quando, come sopra evidenziato, più di un aerogeneratore interferisce sia con ATD che con ATE del PUTT/P;
- lo studio non affronta in maniera approfondita gli aspetti connessi all'impatto visivo determinato dall'impatto in questione attesa la presenza dell'altro impianto eolico (meno di un chilometro) situato a breve distanza da quello in progetto;
- gli aspetti connessi alla stabilità del suolo in relazione alla realizzazione delle opere previste dal progetto (ad es. pericolo di ribaltamento delle torri a causa di movimenti franosi) non sono considerate con la necessaria attenzione, sebbene l'intero impianto sia ricompreso in aree identificate a "Pericolosità geomorfologica" così come precedentemente descritto;
- in merito al rischio di incidenti, si rileva (in base alla CTR) la presenza di fabbricati entro il raggio stimato di gittata massima di circa 300 m relativamente agli aerogeneratori "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "10", "11" e "12". Una distanza di sicurezza quantomeno pari a 250/300 m (invece dei 151 m considerati nella documentazione presentata) è ritenuta opportuna per uniformare i criteri di valutazione a quelli adottati nel corso delle istruttorie di progetti che contemplano l'utilizzo dello stesso modello di aerogeneratori, oltre che realistica in base a studi di letteratura tecnica sul tema.
- In merito al rischio di impatti cumulativi, si rileva che nelle località *Lago dell'Olmo* e *Casalina* risulta già autorizzato, con determinazione del Servizio regionale Industria, Reti etc. un impianto di pari tipologia, rispetto a cui quello oggetto della presente istruttoria determinerebbe un consistente impatto ambientale cumulativo su più fronti, oltre che una compenetrazione delle rispettive aree di intervento. Si rileva inoltre che il Servizio Ecologia regionale, con riferimento al sito opzionato da detto impianto compresente,

aveva già rappresentato importanti sensibilità ambientali con proprio atto dirigenziale.

- Per l'analisi fonometrica occorre rifarsi alle integrazioni acquisite al prot. n. 8059 del 22 maggio 2011, rilevando quanto segue:
 - ✓ non vi è alcun commento alla simulazione effettuata, con evidenza delle metodologie e degli esiti;
 - ✓ esiste l'evidenza di una sola area sensibile, completamente delocalizzata (corrispondente al centro edificato di Monteleone di Puglia);
 - ✓ le coordinate associate alle torri sono in UTM ED50 e non è fornito riscontro di identità con quelle in Gauss-Boaga poste alla base della progettazione
 - ✓ vi è discordanza con l'omonimo elaborato trasmesso in formato digitale.
- In merito all'intero studio fornito occorre rappresentare che la maggior parte dei contenuti appare viziata da un eccesso di genericità con riferimento alla rappresentazione dell'impatto ambientale, fino a determinare intere sezioni talmente decontestualizzate da poter, in linea teorica, essere riferite a qualunque sito regionale interessato dalla tipologia progettuale di cui trattasi.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da

una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica proposto da Inprogest Energia S.r.l., nel Comune di Monteleone di Puglia in località "Macchietta"- possa

comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione ad altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA**

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e s.m. ed i. e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), nella località denominata "Macchietta" - Proponente: Inprogest S.r.l., sede legale: Via Mario Borsa, n. 127 Roma;**
- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Monteleone di Puglia

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto

della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori
Dott. for. Pierfrancesco Semerari
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 256

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano Particolareggiato zona C2 di espansione semintensiva in località "Petto" - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG).

L'anno **2011** addì 28 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 9007 del 27/05/2011, acquisita al prot. Uff. n. 6257 del 07/06/2011, il Comune di Vieste presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il Piano Particolareggiato zona C2 di espansione semintensiva in località "Petto" - Vieste; in allegato trasmetteva il Rapporto Ambientale Preliminare e gli elaborati scritto-grafici relativi;
 - con note prot. Uff. nn. 7197, 7200, 7204, 7206, 7207, 7208, 7213 del 14/07/2011, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della descrizione del piano e del Rapporto Ambientale Preliminare ai seguenti soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia - Ufficio Parchi e Tutela Della Biodiversità, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque, Servizio foreste
 - Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio,
 - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile),
 - Autorità di Bacino della Puglia,
 - Arpa Puglia,
 - Azienda Sanitaria Locale Foggia,
 - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
 - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
- Nella stessa nota si raccomandava di inviare eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS nel termine di 30 giorni, di cui al medesimo articolo;
- con nota 47984 del 1/9/20011, acquisita al prot. Uff. n. 8487 del 5/9/2011, l'Ufficio Sismico e Geologico del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia comunicava di poter esprimere il proprio parere esclusivamente ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.,
 - con nota prot. n. 10384 del 15/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 9060 del 27/09/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia, si esprimeva in merito

- all'area in oggetto, indicando che *“non risultano profili ambientali la cui competenza è di questa Autorità”*;
- ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune di Vieste, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Autorità competente la seguente documentazione:
 - Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS -
 - Relazione Tecnica - norme di attuazione -
 - TAV. 01 Stralci planimetrici -
 - TAV. 02 Stato dei luoghi - Piano quotato -
 - TAV. 03 Planimetria generale -
 - TAV. 03a Planimetria generale (osservazioni) -
 - TAV. 04 Profili -
 - TAV. 04a Profili (osservazioni) -
 - TAV. 05 Tipologie Edilizie -
 - TAV. 06 Aree da cedere al Comune -
 - TAV. 07 Impianti tecnologici - Idrico fognante
 - TAV. 08 Impianti elettrici -
 - TAV. 09 Schema di urbanizzazione primaria -
 - TAV. 10 Aree minime di intervento -
 - Ditte catastali - verifica volumetrica esistente e di progetto - (osservazioni)
 - Relazione finanziaria -
 - Schema di convenzione -
 - Documentazione fotografica -
 - Copia del parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n° 390/2001 -
 - Copia del parere del Parco Nazionale del Gargano -
 - il Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si occupa dei seguenti aspetti:
 - riferimenti normativi,
 - contenuti del piano urbanistico esecutivo,
 - quadro di riferimento programmatico,
 - componenti ambientali relativi alla specifica area di intervento,
 - impatti potenziali attesi,
 - suggerimenti per le azioni di mitigazione e compensazione,
 - monitoraggio.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, dall'analisi della documentazione fornita, si rileva che il Piano Particolareggiato proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del presente provvedimento è *il Piano Particolareggiato (anche detto Piano Urbanistico Esecutivo - PUE) zona C2 di espansione semintensiva in località “Petto” nel comune di Vieste.*
- L'obiettivo del Piano è quello di attuare *le scelte pianificatorie operate in sede di PRG.* In un primo momento il Piano Particolareggiato fu adottato dal Comune di Vieste con Delibere di CC. n. 39 dell'11/04/2006 e n. 37 del 26/06/2007 ed dotato sia del parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 per il vincolo sismico espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Foggia con nota prot. n. 22077 del 13/01/2006, che del parere preventivo favorevole di massima, espresso dall'Ente Parco Nazionale del Gargano con nota prot. n. 2276 del 18/10/2007. Lo stesso fu inviato all'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia per i pareri del SUR (aspetti urbanistici) e del CUR (aspetti paesaggistici). A seguito dei pareri espressi dal Settore Urbanistico Regionale e dal Comitato Urbanistico Regionale, la Giunta Regionale con delibera n. 309 dell'11/03/2009 non ha approvato gli atti del Piano Particolareggiato e lo ha rinviato al Comune di Vieste ai sensi dell'art. 16, comma 8, della L.R. 56/1980, affinché lo stesso venisse rielaborato ai fini dell'adeguamento ai rilievi riportati ai capi A) e B) del parere CUR n. 2 del 15/01/2009. Successivamente il Comune di Vieste con Delibera di C.C. n. 14 del 26/02/2010 ha riadottato lo stesso piano adeguandolo a quanto rilevato e si è munito nuovamente sia del parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 per il vincolo sismico espresso dall'Ufficio del Genio Civile di Foggia con nota prot. n. 44897 del 15/05/2010, che del parere preventivo favorevole di massima, espresso dall'Ente Parco Nazionale del Gargano con nota prot. n. 3460 del 27/05/2010;
- La zona C2 di “espansione semintensiva” è *costituita di n. 2 comparti urbanisticamente definiti in quanto delimitati e divisi da viabilità esistenti, senza possibilità di connessione tra gli stessi a causa sia della presenza di volumetrie esistenti regolarmente autorizzate che dell'orografia del terreno del tutto differenti, uno quasi pianeggiante, l'altro collinare. (...) La superficie territoriale del comparto “A” è di mq 70.000, quella relativa ai nuovi insediamenti è pari mq 44.901 di*

cui mq 4.460 tipizzati Zona "F2", mentre il comparto "B" è pari a mq 3.950. Il comparto "B" è urbanisticamente definito con la presenza, nello stesso, di volumetrie in gran parte autorizzate, condonate o con condono in fase di definizione. Pertanto il Piano in oggetto si riferisce al solo comparto "A" rielaborato a seguito del parere del CUR.

- *l'area interessata dal Piano Particolareggiato, di proprietà privata, si inserisce nella zona a monte del centro abitato del Comune di Vieste lungo la via Generale Dalla Chiesa, in area parzialmente interessata da attività edilizia di tipo spontaneo.*
- *la superficie complessiva di intervento è quindi pari a 70.000 mq ed è distinta al catasto terreni nei fogli di mappa n. 12 e 14 e varie particelle del Comune di Vieste.*
- *Il Piano Urbanistico in esame interessa aree di versante di natura collinare, ad una quota mediamente compresa tra 10 e 30 m. s.l.m.. (...) Su tali rilievi collinari della località "Petto" il paesaggio è quello agrario con vegetazione prevalente ad oliveto, su cui si sviluppano molte strutture adibite sia ad abitazioni, sia ad attività turistiche, tali da connotare il sito come territorio costruito. Pertanto il sito in esame, a causa dell'elevata presenza antropica durante tutto l'anno, presenta scarse caratteristiche di naturalità;*
- *L'indice di fabbricabilità territoriale è di 0,50 mc/mq, pertanto il Piano svilupperà una volumetria di progetto pari a mc 19.131, in quanto è presente un volume già edificato di mc 15.254. Saranno insediati circa 350 abitanti.*
- *Si prevede la realizzazione di una serie di nuclei residenziali formati da palazzine ad uno o due piani fuori terra, servite da un corpo scala a giorno, con limitato numero di alloggi, con percorsi pedonali che si immettono su spazi privati attrezzati a verde. (...) I parcheggi inerenti la residenza saranno reperiti nei piani interrati delle singole palazzine. Le aree destinate a standards sono pari a mq 6.310, di cui mq 1.450 da destinare a parcheggio pubblico e mq 4.860 da destinare a verde attrezzato (collina di S. Giorgio). Si è previsto altresì la cessione di mq 950 per viabilità pubblica.*
- *L'area del Piano è accessibile dall'esistente via Generale Dalla Chiesa e da via S. Margherita, strade perimetrali al centro urbano consolidato e*

confinanti rispettivamente al lato sud e nord dell'area di intervento. Le connessioni territoriali all'area sono limitate al lungomare sud di Vieste, tratto urbano della strada provinciale costiera SP 52 e della strada statale SS 89.

- *Il contesto edificato assicura la presenza di tutte le opere di urbanizzazione primaria.*

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006, si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche del Piano Particolareggiato:

- *il Piano Particolareggiato si configura quale strumento urbanistico attuativo di scelte pianificatorie operate in sede di PRG, strumento urbanistico generale del Comune di Vieste non valutato dal punto di vista ambientale in quanto approvato precedentemente all'entrata in vigore della normativa VAS;*
- *il Piano Particolareggiato non influenza altri piani o programmi ed è mera attuazione di una previsione insediativa già contemplata dalle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente; l'analisi di coerenza è stata comunque effettuata verificando le scelte progettuali in esso contenute rispetto alle indicazioni ambientali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e degli altri piani sovraordinati (Piano Urbanistico Territoriale Tematico / Paesaggio - PUTT/P, Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), Piano del Parco Nazionale del Gargano, Piano di Tutela delle Acque, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano Regionale per le Attività Estrattive, Piano di Qualità dell'Aria e Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico).*
- *la pertinenza del Piano Particolareggiato per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, risiede principalmente nell'obiettivo generale del PPTR (come indicato a pag. 26 del Rapporto Preliminare) di *riqualificazione ecologicamente orientata dei paesaggi costieri di recente formazione: in particolare, nel caso dei fronti mare occupati da insediamenti e piattaforme a prevalente specializzazione residenziale turistico-ricettiva si rendono necessari progetti di che puntino a migliorarne la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica**

anche al fine di incrementare qualitativamente l'offerta turistico ricettiva regionale e la dotazione di spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;

- si riscontrano particolari problemi ambientali nell'ambito d'intervento pertinenti al Piano Particolareggiato, al di là dei valori e dei vincoli sull'area interessata come evidenziati nella sezione seguente, se non per quanto attiene:

- il tasso di urbanizzazione comunale che risulta essere *molto più elevato della media provinciale;*
- *la necessità di un migliore inserimento ambientale degli insediamenti e la gestione attenta dell'interfaccia tra le aree urbanizzate e le aree rurali, agricole o seminaturali, in quanto molti dei processi di degrado, e in particolare il fenomeno degli incendi, si generano proprio in corrispondenza di tale interfaccia;*
- la consistente produzione dei rifiuti (circa 946 kg procapite/anno - dati 2010 - fonte www.rifiutibonifica.puglia.it), connessa ai flussi turistici, che è *pari a più del doppio della media provinciale e a quasi il doppio della media regionale;*
- *l'impianto di depurazione con una potenzialità di 60.000 AE, (...) leggermente sottodimensionato rispetto al periodo estivo in cui si registra la massima concentrazione di Abitanti Equivalenti e ampiamente sovradimensionato nei restanti periodi dell'anno. Si fa presente ad oggi che per l'impianto di depurazione non sembra essere previsto alcun adeguamento in corso o in programma, sebbene il PTA preveda per il 2014 il suo adeguamento e ampliamento. D'altro canto nel Piano Operativo Triennale (POT) 2010-2012 risulta fra gli interventi finanziati per il comune di Vieste il solo progetto "P0865 - Estensione del sistema idrico integrato agli agglomerati costieri di Defensola, Isola La Chianca, Sfinalicchio, Molinella, Scialmarino, San Lorenzo, Porto Nuovo e Baia di Campi - Vieste - Sistema Fognario". Si potrebbe ritenere che una volta in atto tale collettamento la situazione dell'impianto di depurazione potrebbe essere ancora più critica.*
- *i problemi di accessibilità e l'insufficienza dell'attuale reticolo stradale garganico emergano in particolare nel periodo estivo, con l'aumento esponenziale dei carichi;*

- si ritiene che il Piano Particolareggiato possa avere rilevanza, pur nei limiti dell'entità degli interventi che presuppone, per l'attuazione della normativa comunitaria, nel settore dell'ambiente se non limitatamente all'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di risparmio e riuso delle risorse e di miglioramento dell'ambiente urbano.

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro dedotto sia da quanto contenuto nel Rapporto Preliminare che dal confronto con gli atti e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica in uso presso questo ufficio:
- in riferimento ai **valori paesaggistici** così come rilevati dalle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto del Piano Particolareggiato:
 - ricade in una zona interessata da un ATE di *valore rilevante "B"* e da un ATE di *valore relativo "D"* per cui è necessario il parere paesaggistico, ove non specificatamente escluso dalla normativa vigente;
 - rientra in aree classificate come ATD dello stesso PUTT/P:
 - vincolo ai sensi della L. 1497/1939 "*Vieste - Litorali, boschi, coste e antico centro abitato*"
 - disti poche centinaia di metri dalle grotte "Grotta della Lepre" e "Grotta spagnola", quest'ultima è ascritta nella Carta dei Beni Culturali (PPTR) come "*necropoli con tombe a grotticella*" e, sebbene localizzata in posizione diversa, nel PTCP della provincia di Foggia in quanto "*insediamento rurale romano e ipogeo*" (*bene archeologico segnalato - fonte PUTT*);
- in riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area

- ricade nel perimetro nella Zona 2 del Parco Nazionale del Gargano, pertanto è necessario il parere dell'Ente Parco;
- non è compresa in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale, pertanto non è necessaria la Valutazione d'Incidenza;
- è circondata nell'Important Bird Area (IBA "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata", pur rimanendone al di fuori;
- in merito alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area di intervento
 - non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005;
 - si evidenzia un orlo di scarpata, delimitante forme semispianate, tangente ad ovest, nella sua parte terminale, all'area di intervento e la presenza di due grotte naturali nei 200 m (fonte Autorità di Bacino della Puglia - Carta Idrogeomorfologica);
 - si evidenzia una pendenza superiore al 20% che interessa la maggior parte delle aree del Piano;
- per quanto riguarda la **tutela delle acque**, l'area
 - non rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina o di tutela qualiquantitativa, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009);

Da tale analisi emerge un significativo valore ambientale e paesaggistico dell'area in esame.

- Nel Rapporto Preliminare l'analisi ha focalizzato sommariamente l'attenzione sui *problemi ambientali pertinenti al Piano*, nonché ha verificato genericamente *il valore, la vulnerabilità e le criticità attuali*. Infine sono stati individuati per tutte le componenti ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo, habitat e reti ecologiche, sistema dei beni culturali, paesaggio e ambiente rurale, rifiuti, reti tecnologiche e infrastrutture, rumore, elettromagnetismo, energia e sistema turistico) *gli impatti potenziali, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, connessi alla realizzazione di quanto previsto dal PUE*.

- Secondo quanto indicato nel Rapporto Preliminare, nella fase di cantiere saranno prodotti rifiuti, materiali di costruzione e scavo, rumore e vibrazioni dovute al cantiere e al traffico indotto, emissioni in atmosfera, consumi risorsa idrica, scavi, sbancamenti ed movimenti di terra, consumi energetici e conflittualità con il sistema turistico, mentre nella fase di esercizio questi riguarderanno i consumi della risorsa idrica, perdita di suolo agricolo, incremento dell'impermeabilizzazione del suolo, dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, dell'inquinamento luminoso e acustico, della produzione di acque reflue, i volumi fuori terra, dell'artificializzazione del territorio e del carico urbanistico. Per ciascuno di questi impatti viene indicato in un quadro sinottico il livello di impatto che approssimativamente si individua fra *minimo, basso e medio*. Si rileva nell'analisi una incompletezza sia per quanto riguarda l'individuazione degli stessi, che non ha considerato tutte le criticità prima rilevate, che nell'indicazione del loro peso in relazione al valore dell'area.
- Di seguito nel Rapporto Preliminare si affiancano alle proposte di progetto, *le mitigazioni già previste dal PUE e gli ulteriori suggerimenti finalizzati ad implementare le azioni di mitigazione e di compensazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali in seguito alla realizzazione delle previsioni del Piano*, fra cui l'ipotesi di recupero delle acque meteoriche in apposite cisterne di raccolta da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi, l'aumento delle superfici permeabili, l'adozione di un indice di piantumazione arboreo superiore, l'adozione di misure per il contenimento del consumo di energia, ecc. Inoltre *il PUE prevede che gli interventi edilizi e le relative urbanizzazioni siano realizzate limitando i movimenti di terra, salvaguardando in tal modo la morfologia e l'idrologia del sito. Il PUE evita inoltre qualsiasi tipo di intervento sull'area interessata dall'orlo di scarpata presente sul confine sud-ovest dell'area di comparto, prevedendo altresì di implementare ulteriormente la vegetazione esistente, costituita per lo più da ulivi e pini. In particolare, nel rispetto delle indicazioni del CUR, proprio per salvaguardare la vegetazione arborea esistente*

nell'ambito del comparto sono stati ricollocati i lotti contraddistinti con i nn. 1, 6 e 10 e sono state delocalizzate le previsioni insediative corrispondenti ai lotti nn. 12 e 13. Tali proposte, come indicato in un ulteriore quadro sinottico, contribuiscono genericamente all'abbassamento del livello d'impatto di alcuni di quelli elencati precedentemente. Si evidenzia la persistenza di alcuni impatti, seppur minimi.

- Inoltre si rileva che i suggerimenti indicati, insieme alle indicazioni per il *monitoraggio* proposte, sebbene lodevoli, appaiano piuttosto degli auspici, anche in considerazione che essi non siano riportati nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
- Stanti le considerazioni di cui ai punti precedenti, atteso che l'area in oggetto è attualmente caratterizzata da un tessuto urbano in gran parte già consolidato e servito dalle reti della mobilità e tecnologiche, e che il Piano nello specifico prevede interventi di completamento con un volume edificabile (15.000 mc) e un carico antropico di modesta entità (350 ab), si può ritenere che gli interventi previsti dal Piano potrebbero incidere in modo poco significativo sui valori ambientali e paesaggistici sopranominati, ad eccezione degli aspetti che sono già oggetto di procedure obbligatorie di verifica e controllo che si concludono con provvedimenti vincolanti.
- Pertanto, al fine di promuovere il miglioramento della qualità ambientale nel contesto di inserimento, si ritiene di dover prevedere un numero limitato di prescrizioni, in aggiunta alle già citate azioni di *mitigazione* e le indicazioni per il *monitoraggio*, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene che il Piano Particolareggiato zona C2 di espansione semintensiva in Località "Petto" - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG), non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:

- far proprie, all'atto di approvazione del piano, integrando le NTA, tutte le misure di mitigazione

proposte nell'ambito *Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS*, e le seguenti indicazioni:

- relativamente alla tutela delle specie avicole presenti nell'area in questione si adottino i seguenti accorgimenti:
 - l'impianto di illuminazione venga realizzato in maniera tale da creare il minimo disturbo alla fauna:
 - evitare l'utilizzo dei fari ad alta potenza;
 - utilizzare lampade schermate con reti che diminuiscano i danni per l'entomofauna notturna (Lepidotteri, Imenotteri e Coleotteri) attratta dalla luce;
 - adottare pali meno alti e indirizzare i fasci luminosi esclusivamente verso l'interno della struttura per non disorientare gli uccelli migratori;
 - tutte le aree a parcheggio e destinate a percorsi interni,- pedonali e/o carrabili, siano pavimentate con materiali non impermeabilizzanti (pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino), senza impiego di malta o altri leganti;
 - al fine di facilitare la nidificazione dell'avifauna il tetto della copertura degli immobili deve essere ad orditura classica, senza alcun sbarramento, o, ove non previsto, siano posizionati un certo numero di nidi artificiali per favorire la nidificazione dell'avifauna selvatica;
- per le aree a verde sia fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti e si utilizzino specie vegetali autoctone, ai sensi del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, tipiche della macchia mediterranea e del tipo già presente nell'area;
- qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti previsti prevedano l'espanto di alberi di ulivo, occorre far riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e alla deliberazione della Giunta regionale 14.12.1989, n. 7310 che richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007) la documentazione definita dal DGR n. 707 del 06.05.2008 va inviata contestualmente alla *Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali*, presso questo Servizio;

- relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato di Vieste;
- si preveda l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta differenziata nell'area di inserimento ad una distanza congrua;
- si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori;
- si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione e alla propagazione degli incendi, in particolare nelle aree più a ridosso di aree incolte o boscate, e si preveda l'accesso dei mezzi di soccorso e l'allaccio alla rete idrica, in ogni caso sia verifichi l'applicazione della normativa di riferimento in tema di *sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all'art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008,
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica),
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi-getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
 - per la sistemazione delle aree esterne, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti e prevedere un'adeguata sistemazione a verde con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale;
- nella fase attuativa del piano prevedere le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
 - relativamente alla tutela dell'avifauna presenti e transitante nell'area in questione si adotti un calendario di lavoro che interrompa l'attività di cantierizzazione durante il periodo dal 15 marzo al 15 luglio;
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
- inoltre, nell'ambito delle convenzioni, o di apposite iniziative o accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale, i privati, gli enti gestori e/o altri, prevedere:
 - la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti e prediligere la messa in opera delle aree verdi nelle zone destinate a parcheggio, ove si riscontrasse un sovradimensionamento delle stesse;
 - opportune misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti sistematici, in particolare nel periodo estivo da e verso il centro urbano, le zone balneari e gli approdi scoraggiando l'uso dei mezzi privati (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
 - opportune misure per la regolazione e la gestione del traffico (es. prevedendo vie alternative di accesso al centro urbano, park and ride, chiusura delle strade più trafficate e del lungomare, individuazione di una viabilità tan-

genziale per il dirottamento del traffico di attraversamento urbano, ad esempio raccordando la SP53 e la SP52 o prolungando via Gen. Dalla Chiesa, ecc.);

- azioni volte al miglioramento dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui del piano in esame e di tutti quelli in fase di realizzazione o di immediata previsione, anche in previsione dell'imminente collettamento, verificando anche l'efficienza e l'efficacia del sistema di scarico (a mare con condotta sottomarina);
- azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e al miglioramento della raccolta differenziata, in particolare durante il periodo estivo (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, riduzione dei cassonetti di indifferenziato a favore della raccolta differenziata, distribuzione gratuita di sacchetti colorati per la raccolta differenziata alle utenze domestiche; incentivi anche rivolti alle strutture ricettive, ecc.).

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, con particolare riferimento alla tutela paesaggistica.

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Particolareggiato proposto e non esclude né esonera il soggetto proponente alla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere Piano Particolareggiato zona C2 di espansione semintensiva in Località “Petto” - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG), **escludere dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;**
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il dirigente di Ufficio
Ing. C. Dibitonto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario P.O. VAS
Sig. Mario Mastrangelo

Il funzionario istruttore
Dott. Agr. A. Sasso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 257

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di lottizzazione di completamento in zona D4 direzionale e commerciale in località "Pantanello" - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG).

L'anno **2011** addì 28 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Diri-

gente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota del 30/12/2010, acquisita al prot. Uff. n. 110 del 11/01/2011, il proponente, "Ditta Spina Francescoantonio ed altri" presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il Piano di lottizzazione di completamento in zona D4 direzionale e commerciale in località "Pantanello" nel comune di Vieste; in allegato trasmetteva il Rapporto Ambientale Preliminare e gli elaborati scritto-grafici relativi;
- con nota prot. Uff. 644 del 26/01/2011 l'Ufficio VAS chiedeva al comune di Vieste, in quanto Autorità procedente, di presentare l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il piano in oggetto, nonché di avviare la consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale ai sensi dell'art. 12 del succitato decreto;
- con nota prot. n. 206/URB del 23/12/2010, acquisita al prot. Uff. n. 766 del 01/02/2011, il Comune di Vieste presentava l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il piano in oggetto;
- con nota prot. n. 3068 del 01/03/2011, acquisita al prot. n. 2445 del 9/03/2011, il comune di Vieste riscontrava la nota prot. Uff. 644 del 26/01/2011 di questo Ufficio VAS fornendo alcuni chiarimenti in merito ad alcune procedure di verifica di assoggettabilità a VAS relative alla stessa Autorità in atto, precisando l'acquisizione del parere favorevole di massima dell'Ente Parco;
- con nota prot. Uff. n. 5317 del 11/05/2011, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06, trasmetteva all'Autorità di Bacino della Puglia il rapporto preliminare del piano in oggetto su supporto digitale, in quanto non coinvolta precedentemente;
- con nota prot. n. 7308 del 27/06/2011, acquisita al prot. Uff. n. 6931 del 04/07/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia, richiedeva le *idonee planimetrie indicanti l'area d'intervento*;
- con nota prot. n. 11238 del 12/07/2011, acquisita al prot. n. 8168 del 23/08/2011, il comune di

Vieste inviava all'Autorità di Bacino quanto richiesto;

- con nota prot. n. 8761 del 25/07/2011, acquisita al prot. Uff. n. 8169 del 23/08/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia, si esprimeva in merito all'area in oggetto, indicando che *“gli interventi di cui all'oggetto ricadono, attualmente, in aree esenti da vincoli di pericolosità idraulica e/o geomorfologica”*;
- ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune di Vieste, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Autorità competente la seguente documentazione:
 - Rapporto preliminare
 - Parere “Parco Nazionale Del Gargano”
 - TAV 1 - stralci planimetrici
 - TAV 2 - stato dei luoghi - piano quotato
 - TAV 3 - planimetria generale
 - TAV 4 - profili
 - TAV 5/A - tip. edilizia (lotto Spina - Istituto Diocesano) pianta-prospetti-sezioni
 - TAV 5/B - tip. edilizia (compl. sagoma fabbricato lotto “G”) pianta-prospetti-sez.
 - TAV 5/C - tip. edilizia (compl. sagoma fabbricato “isola 4”) pianta-prospetti-sez.
 - TAV 5/D - tip. edilizia (lotto La Rosa Regina) pianta-prospetti-sezioni
 - TAV 6 - aree da cedere al Comune
 - TAV 7 - impianti tecnologici
 - TAV 8 - progetto schematico urbanizzazioni primarie
 - Relazione tecnica
 - Relazione finanziaria
 - Schema di convenzione
 - Norme di attuazione
 - Documentazione fotografica
- il Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si occupa dei seguenti aspetti:
 - inquadramento normativo del P.d.l.
 - caratteristiche del piano di lottizzazione
 - componenti tematiche ambientali pertinenti al piano
 - individuazione dei potenziali impatti
 - misure mitigative e compensative previste dal p.d.l.
 - suggerimenti misure mitigative e compensative previste dalla VAS

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, dall'analisi della documentazione fornita, si rileva che il Piano di lottizzazione proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del presente provvedimento è *il Piano di lottizzazione di completamento in zona D4 direzionale e commerciale in località “Pantanello” nel comune di Vieste.*
- L'obiettivo del Piano è quello di attuare *le scelte pianificatorie operate in sede di PRG.* Il Piano di lottizzazione è stato adottato dal Comune di Vieste con Delibera di CC. n. 40 dell'11/04/2006 e dotato del parere preventivo favorevole di massima, espresso dall'Ente Parco Nazionale del Gargano con nota prot. n. 2094 del 20/03/2007. Lo stesso è stato inviato all'Ufficio Urbanistico della Regione Puglia per il parere del CUR (aspetti paesaggistici), che non ha ancora espresso alcun parere in merito.
- L'area interessata dal Piano è tipizzata dal P.R.G. vigente come “D4 Direzionale e Commerciale”, con indice di fabbricabilità territoriale pari a 3,00 mq/mc di cui 0,9 mq/mc per i volumi residenziali, pertanto il Piano svilupperà una volumetria pari a 17.441 mc per una altezza massima di 10,5 m;
- L'area, prima dell'approvazione del PRG vigente, era compresa in un Piano di Lottizzazione, poi convertito successivamente in Piano Particolareggiato. Nel periodo di validità del PdL prima e del PP poi, nell'area è stato realizzato oltre l'85% della volumetria complessiva prevista e sono state realizzate anche tutte le opere di urbanizzazione (strade di lottizzazione, parcheggi, verde pubblico) all'interno e al contorno dell'area di piano, con la cessione delle relative aree al Comune.
- La superficie territoriale complessiva è pari a circa 10.901 mq, identificata ai fogli di mappa n. 12/A e n. 14 e varie particelle del Comune di Vieste.
- Gli spazi da destinare a standards sono stati determinati nella misura di circa mq 3.355, ripartiti secondo le percentuali stabilite dalla normativa vigente e così distinte: mq 1.536 per verde pubblico, mq 1.728 per parcheggio pubblico e mq 125 per viabilità esterna.
- l'area interessata dal Piano di lottizzazione, di proprietà privata, è *sita in località Pantanello, ai margini sud-ovest dell'insediamento urbano di*

Vieste e si attesta a est su via Dante, importante asse di penetrazione in direzione del centro di Vieste, e a ovest sulla viabilità di recente costruzione, ancora da completare nell'ultimo tratto, a servizio dell'area di intervento e delle nuove lottizzazioni realizzate ad ovest di quest'ultima. Il settore urbano dove si colloca il Piano di Lottizzazione proposto si caratterizza come area di recente espansione, dove ai nuovi insediamenti residenziali si affiancano edifici a destinazione direzionale, alcuni manufatti a destinazione commerciale - produttiva e aree agricole relitte. Il tessuto edilizio è infatti ancora in via di consolidamento, caratterizzato da lottizzazioni di recente realizzazione, da alcuni vuoti urbani (per esempio l'area immediatamente a nord dell'area oggetto del PdL, solo in parte attrezzata a parco giochi) in attesa di completamento e da numerose aree ancora destinate ad usi agricoli (in particolare sul versante ad est dell'area di intervento, digradante verso via Dante Alighieri) o comunque libere da edificazione..

- Il Piano di lottizzazione prevede tre distinti interventi di ampliamento o completamento:
 1. l'intervento a nord-est in adiacenza alle strade esterne di PRG (4.165 mq) prevede la formazione di una piastra commerciale a piano terra sormontata da tre volumi, di cui uno destinato ad uffici e due ad abitazioni, tutti su tre livelli.
 2. l'intervento su due aree, una a nord ed una sud di via Dante Alighieri, (6.418 mq) prevede il completamento della sagoma degli edifici esistenti identificati come "lotto G" ed "isola 4". Entrambi i fabbricati si sviluppano su tre livelli e i completamenti, da realizzare alle stesse quote altimetriche delle parti già edificate, hanno destinazione a negozi, uffici ed abitazioni.
 3. L'intervento a sud di via Dante Alighieri (318 mq) prevede l'edificazione di un fabbricato di superficie pari a circa 90 mq, disposto su tre livelli, di cui i primi due destinati a uffici e negozi e il terzo a residenza.
- *Il Piano di Lottizzazione prevede il completamento delle opere di urbanizzazione da parte dei lottizzanti, in particolare per quanto attiene alla rete idrica e fognante, alla pubblica illuminazione e alla raccolta delle acque meteoriche, relativamente al sistema viario la viabilità di progetto integra e completa quella già esistente.*

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006, si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche del Piano di lottizzazione:

- il Piano di lottizzazione si configura quale strumento urbanistico attuativo di scelte pianificatorie operate in sede di PRG, strumento urbanistico generale del Comune di Vieste non valutato dal punto di vista ambientale in quanto approvato precedentemente all'entrata in vigore della normativa VAS;
- il Piano di lottizzazione non influenza altri piani o programmi ed è attuazione di una previsione insediativa già contemplata dalle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente; l'analisi di coerenza è stata comunque effettuata verificando le scelte progettuali in esso contenute rispetto alle indicazioni ambientali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e degli altri piani sovraordinati (Piano Urbanistico Territoriale Tematico / Paesaggio - PUTT/P, Piano del Parco Nazionale del Gargano, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano Regionale per le Attività Estrattive, Piano di Qualità dell'Aria e Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico).
- la pertinenza del Piano di lottizzazione per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, risiede principalmente nell'obiettivo di implementare la qualità ecologica degli insediamenti
- si riscontrano particolari problemi ambientali, anche dedotti dagli atti in possesso di questo Ufficio prodotti per altri piani ricadenti nel medesimo ambito comunale d'intervento pertinenti al Piano di lottizzazione, al di là dei valori e dei vincoli sull'area interessata come evidenziati nella sezione seguente, se non per quanto attiene:
 - il tasso di urbanizzazione comunale che risulta essere molto più elevato della media provinciale;
 - la consistente produzione dei rifiuti (circa 946 kg procapite/anno - dati 2010 - fonte www.rifiutiebonifica.puglia.it), connessa ai flussi turistici, che è pari a più del doppio della media provinciale e a quasi il doppio della media regionale;

- l'impianto di depurazione con una potenzialità di 60.000 AE, leggermente sottodimensionato rispetto al periodo estivo in cui si registra la massima concentrazione di Abitanti Equivalenti e ampiamente sovradimensionato nei restanti periodi dell'anno. Si fa presente ad oggi che per l'impianto di depurazione non sembra essere previsto alcun adeguamento in corso o in programma, sebbene il PTA preveda per il 2014 il suo adeguamento e ampliamento. D'altro canto nel Piano Operativo Triennale (POT) 2010-2012 risulta fra gli interventi finanziati per il comune di Vieste il solo progetto "P0865 - Estensione del sistema idrico integrato agli agglomerati costieri di Defensola, Isola La Chianca, Sfinalicchio, Molinella, Scialmarino, San Lorenzo, Porto Nuovo e Baia di Campi - Vieste - Sistema Fognario". Si potrebbe ritenere che una volta in atto tale collettamento la situazione dell'impianto di depurazione potrebbe essere ancora più critica.
 - i problemi di accessibilità e l'insufficienza dell'attuale reticolo stradale garganico emergano in particolare nel periodo estivo, con l'aumento esponenziale dei carichi;
 - l'adiacenza ad un'area percorsa dal fuoco nel 2001 e la ricadenza in un'area classificata ad "alta vulnerabilità" per il rischio incendio (fonte www.protezionecivile.puglia.it - Web GIS Interfaccia e Incendi 2000-2008 del Corpo Forestale dello Stato) pertanto risulta importante la necessità di un migliore inserimento ambientale degli insediamenti e la gestione attenta dell'interfaccia tra le aree urbanizzate e le aree rurali, agricole o seminaturali, in quanto molti dei processi di degrado, e in particolare il fenomeno degli incendi, si generano proprio in corrispondenza di tale interfaccia;
 - l'inquinamento elettromagnetico, per il quale risulta, dalle attività di monitoraggio effettuati dall'ARPA nel 2007, un valore efficace di campo elettrico superiore al valore di attenzione pari a 6.0 V/m;
- si ritiene che il Piano di lottizzazione possa avere rilevanza, pur nei limiti dell'entità degli interventi che presuppone, per l'attuazione della normativa comunitaria, nel settore dell'ambiente se non limitatamente all'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di risparmio e riutilizzo delle risorse e di miglioramento dell'ambiente urbano.

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro dedotto sia da quanto contenuto nel Rapporto Preliminare che dal confronto con gli atti e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica in uso presso questo ufficio:
 - in riferimento ai **valori paesaggistici** così come rilevati dalle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto del Piano di lottizzazione:
 - ricade in una zona interessata da un ATE di *valore distinguibile* di tipo "C" e da un ATE di *valore relativo* "D" per cui è necessario il parere paesaggistico, ove non specificatamente escluso dalla normativa vigente;
 - rientra in aree classificate come ATD dello stesso PUTT/P:
 - vincolo ai sensi della L. 1497/1939 "Vieste - Litorali, boschi, coste e antico centro abitato"
 - vincolo Galasso ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Dlgs. 42/2004 "Territori costieri";
 - vincolo idrogeologico
 - disti meno di 100 metri da un bosco e poche centinaia di metri dalle grotte "Grotta della Lepre" e "Grotta spagnola", quest'ultima è ascritta nella Carta dei Beni Culturali (PPTR) come "necropoli con tombe a grotticella" e, sebbene localizzata in posizione diversa, nel PTCP della provincia di Foggia in quanto "insediamento rurale romano e ipogeo" (bene archeologico segnalato - fonte PUTT);
 - in riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area
 - ricade nel perimetro nella Zona 2 del Parco Nazionale del Gargano, pertanto è necessario il parere dell'Ente Parco;

- ricade in parte (circa 0,5 ha) nell'Important Bird Area (IBA) "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata";
- non è compresa in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale, pertanto non è necessaria la Valutazione d'Incidenza;
- in merito alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area di intervento
 - a seguito di deperimetrazione non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005; tuttavia si evidenziano alcune aree così classificate nelle immediate vicinanze;
 - si evidenzia una pendenza superiore al 20% che interessa una parte delle aree del Piano;
- per quanto riguarda la **tutela delle acque**, l'area
 - non rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina o di tutela qualitativa, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009).

Da tale analisi emerge un significativo valore ambientale e paesaggistico dell'area in esame.

- Nel Rapporto Preliminare l'analisi ha focalizzato sommariamente l'attenzione sui *problemi ambientali pertinenti al Piano*, nonché ha verificato genericamente *il valore, la vulnerabilità e le criticità attuali*. Infine sono stati individuati per tutte le componenti ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo, habitat e reti ecologiche, sistema dei beni culturali, paesaggio e ambiente rurale, rifiuti, reti tecnologiche e infrastrutture, rumore, elettromagnetismo, energia e sistema turistico) *gli impatti potenziali, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, connessi alla realizzazione di quanto previsto dal piano di lottizzazione*.
- Secondo quanto indicato nel Rapporto Preliminare, nella fase di cantiere saranno prodotti rifiuti, derivanti dall'uso di materiali di consumo e di costruzione e dagli scavi, rumore e vibrazioni dovute al cantiere, emissioni in atmosfera, sban-

camenti ed movimenti di terra, mentre nella fase di esercizio questi riguarderanno i consumi della risorsa idrica, perdita di suolo agricolo, incremento dell'impermeabilizzazione del suolo, dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, dell'inquinamento luminoso e acustico, della produzione di acque reflue, i volumi fuori terra, dell'artificializzazione del territorio e del carico urbanistico. Per ciascuno di questi impatti viene indicato in un quadro sinottico il livello di impatto che approssimativamente si individua fra *minimo, basso e medio*. Si rileva nell'analisi una incompletezza sia per quanto riguarda l'individuazione degli stessi, che non ha considerato tutte le criticità prima rilevate, che nell'indicazione del loro peso in relazione al valore dell'area.

- Di seguito nel Rapporto Preliminare si affiancano alle proposte di progetto, *suggerimenti per la mitigazione e di compensazione*, fra cui l'ipotesi di recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, l'aumento delle superfici permeabili, l'adozione di misure per il contenimento del consumo di energia, ecc. Tali proposte, come indicato in un ulteriore quadro sinottico, contribuiscono genericamente all'abbassamento del livello d'impatto di alcuni di quelli elencati precedentemente. Si evidenzia la persistenza di alcuni impatti, seppur minimi.
- Inoltre si rileva che i suggerimenti indicati, insieme alle indicazioni per *il monitoraggio* proposte, sebbene lodevoli, appaiano piuttosto degli auspici, anche in considerazione che essi non siano riportati nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
- Stanti le considerazioni di cui ai punti precedenti, atteso che l'area in oggetto è attualmente caratterizzata da un tessuto urbano in gran parte già consolidato e servito dalle reti della mobilità e tecnologiche, e che il Piano nello specifico prevede interventi di ampliamento o completamento con un volume edificabile di modesta entità (17.441 mc di cui 5.232 mc residenziali), si può ritenere che gli interventi previsti dal Piano potrebbero incidere in modo poco significativo sui valori ambientali e paesaggistici sopranominati, ad eccezione degli aspetti che sono già oggetto di procedure obbligatorie di verifica e controllo che si concludono con provvedimenti vincolanti.

- Pertanto, al fine di promuovere il miglioramento della qualità ambientale nel contesto di inserimento, si ritiene di dover prevedere un numero limitato di prescrizioni, in aggiunta alle già citate azioni di *mitigazione* e le indicazioni per il *monitoraggio*, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene che il Piano di lottizzazione di completamento in zona D4 direzionale e commerciale in località "Pantanello" - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG), non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:

- far proprie, all'atto di approvazione del piano, integrando le NTA, tutte le misure di mitigazione proposte nell'ambito *Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS*, e le seguenti indicazioni:
 - relativamente alla tutela delle specie avicole presenti nell'area in questione si adottino i seguenti accorgimenti:
 - l'impianto di illuminazione venga realizzato in maniera tale da creare il minimo disturbo alla fauna:
 - evitare l'utilizzo dei fari ad alta potenza;
 - utilizzare lampade schermate con reti che diminuiscano i danni per l'entomofauna notturna (*Lepidoteri, Imenoteri e Coleoteri*) attratta dalla luce;
 - adottare pali meno alti e indirizzare i fasci luminosi esclusivamente verso l'interno della struttura per non disorientare gli uccelli migratori;
 - tutte le aree a parcheggio e destinate a percorsi interni,- pedonali e/o carrabili, siano pavimentate con materiali non impermeabilizzanti (pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino), senza impiego di malta o altri leganti;
 - siano posizionati un certo numero di nidi artificiali per favorire la nidificazione dell'avifauna selvatica;
 - per le aree a verde sia fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti e si utilizzino specie vegetali autoctone, ai sensi del D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, tipiche della macchia mediterranea e del tipo già presente nell'area;
 - qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti previsti prevedano l'espianto di alberi di ulivo, occorre far riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e alla deliberazione della Giunta regionale 14.12.1989, n. 7310 che richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007) la documentazione definita dal DGR n. 707 del 06.05.2008 va inviata contestualmente alla *Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali*, presso questo Servizio;
 - relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato di Vieste;
 - si preveda l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta differenziata nell'area di inserimento ad una distanza congrua;
 - si contenga l'inquinamento elettromagnetico interno, prevedendo l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori;
 - si mettano in atto tutti gli accorgimenti tecnici volti alla prevenzione e alla propagazione degli incendi, in particolare nelle aree più a ridosso di aree incolte o boscate, e si preveda l'accesso dei mezzi di soccorso e l'allaccio alla rete idrica, in ogni caso sia verifichi l'applicazione della normativa di riferimento in tema di *sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*;
 - si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all' art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008,
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica),
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigetto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
- per la sistemazione delle aree esterne, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti e prevedere un'adeguata sistemazione a verde con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale;
- nella fase attuativa del piano prevedere le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
 - relativamente alla tutela dell'avifauna presenti e transitante nell'area in questione si adotti un calendario di lavoro che interrompa l'attività di cantierizzazione durante il periodo dal 15 marzo al 15 luglio;
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
- inoltre, nell'ambito delle convenzioni, o di apposite iniziative o accordi stipulati tra l'Amministra-

zione comunale, i privati, gli enti gestori e/o altri, prevedere:

- la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti e prediligere la messa in opera delle aree verdi nelle zone destinate a parcheggio, ove si riscontrasse un sovradimensionamento delle stesse;
- opportune misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti sistematici, in particolare nel periodo estivo da e verso il centro urbano, le zone balneari e gli approdi scoraggiando l'uso dei mezzi privati (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette);
- opportune misure per la regolazione e la gestione del traffico (es. prevedendo vie alternative di accesso al centro urbano o che evitino l'ingresso cittadino al traffico pesante e al flusso di auto verso altre località, park and ride, chiusura delle strade più trafficate, ecc.)
- azioni volte al miglioramento dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione dove verranno convogliati i reflui del piano in esame e di tutti quelli in fase di realizzazione o di immediata previsione, anche in previsione dell'imminente collettamento, verificando anche l'efficienza e l'efficacia del sistema di scarico (a mare con condotta sottomarina);
- azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati e al miglioramento della raccolta differenziata, in particolare durante il periodo estivo (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, riduzione dei cassonetti di indifferenziato a favore della raccolta differenziata, distribuzione gratuita di sacchetti colorati per la raccolta differenziata alle utenze domestiche, incentivi anche rivolti alle strutture ricettive, ecc.);

- il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico mediante predisposizione di centraline e/o attuando campagne di misurazione in loco.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, con particolare riferimento alla tutela paesaggistica.

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di lottizzazione proposto e non esclude né esonera il soggetto proponente alla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini

tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere Piano di lottizzazione di completamento in zona D4 direzionale e commerciale in località “Pantanello” - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG), **escludere dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;**
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il dirigente di Ufficio
Ing. C. Dibitonto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario P.O. VAS
Sig. Mario Mastrangelo

Il funzionario istruttore
Dott. Agr. A. Sasso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 258

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) zona C1 di espansione edilizia intensiva in località "Scialara" - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG).

L'anno **2011** addì 28 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota del 30/12/2010, acquisita al prot. Uff. n. 110 del 10/01/2011, il proponente, arch. F. Forte presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) zona C1 di espansione edilizia intensiva in località "Scialara" - Vieste; in allegato trasmetteva il Rapporto Ambientale Preliminare e gli elaborati scritto-grafici relativi;
- con nota prot. Uff. 644 del 26/01/2011 l'Ufficio VAS chiedeva al comune di Vieste, in quanto Autorità procedente, di presentare l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il piano in oggetto, nonché di avviare la consultazione con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale ai sensi dell'art. 12 del succitato decreto;
- con nota prot. n. 205/URB del 23/12/2010, acquisita al prot. Uff. n. 768 del 01/02/2011, il Comune di Vieste presentava l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il piano in oggetto;
- con nota prot. n. 3068 del 01/03/2011, acquisita al prot. n. 2445 del 9/03/2011, il comune di Vieste riscontrava la nota prot. Uff. 644 del 26/01/2011 di questo Ufficio VAS fornendo alcuni chiarimenti in merito ad alcune procedure di verifica di assoggettabilità a VAS in atto, precisando l'acquisizione del parere favorevole di massima dell'Ente Parco;
- con note prot. Uff. nn. 7197, 7200, 7204, 7206, 7207, 7208, 7213 del 14/07/2011, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della descrizione del piano e del Rapporto Ambientale Preliminare ai seguenti soggetti con competenza ambientale, in quanto non precedentemente coinvolti dal comune,:
- Regione Puglia - Ufficio Parchi e Tutela Della Biodiversità, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque, Servizio foreste
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile),

- Autorità di Bacino della Puglia,
- Arpa Puglia,
- Azienda Sanitaria Locale Foggia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS nel termine di 30 giorni, di cui al medesimo articolo;

- con nota 47984 del 1/9/20011, acquisita al prot. Uff. n. 8487 del 5/9/2011, l'Ufficio Sismico e Geologico del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia comunicava di poter esprimere il proprio parere esclusivamente ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.,
- con nota prot. n. 10384 del 15/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 9060 del 27/09/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia, si esprimeva in merito alla presenza di un *terrazzo morfologico* nell'area in oggetto, indicando che *“si raccomanda di effettuare le valutazioni del caso atte a verificare l'effettivo grado di pericolosità delle aree oggetto di pianificazione”*;
- ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune di Vieste, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Autorità competente la seguente documentazione:
 - Verifica di non Assoggettabilità a VAS (Rapporto Ambientale Preliminare)
 - Parere di massima del “Parco Nazionale Del Gargano”
 - TAV 1 - stralci planimetrici (P.R.G. catastale)
 - TAV 2 - localizzazione dell'intervento
 - TAV 3 - stato dei luoghi con piano quotato
 - TAV 4 - planimetria generale
 - TAV 4/A- connessione del PUE con il centro abitato e P.P. zona “C2 - Petto”
 - TAV 5 - planovolumetrico
 - TAV 6 - profili schematici - sezioni di studio
 - TAV 7 - individuazione unità di intervento minimo
 - TAV 8 - tipologie edilizie
 - TAV 9 - opere di urbanizzazione secondaria - verde attrezzato
 - TAV 9/A - opere di urbanizzazione secondaria - chiesa con locali annessi
 - TAV 10 - aree da cedere al comune

- TAV 11 - imp. tecnologici: rete idrico-fognante, acque meteoriche, schema U.P.
- TAV 11/A - rete di fognatura bianca
- TAV 12 - imp. Tecnologici: rete elettrica - illuminazione pubblica
- ALL. A/1 - relazione tecnica-norme tecniche di attuazione
- ALL. A/2 - relazione finanziaria
- ALL. A/3 - schema di convenzione
- ALL. A/4 - relazione paesaggistica
- ALL. B - documentazione fotografica
- ALL. B/1 - impianto trattamento acque di prima pioggia
- il Rapporto Preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si occupa dei seguenti aspetti:
 - riferimenti normativi,
 - contenuti del piano urbanistico esecutivo,
 - quadro di riferimento programmatico,
 - componenti ambientali relativi alla specifica area di intervento,
 - impatti potenziali attesi,
 - suggerimenti per le azioni di mitigazione e compensazione,
 - monitoraggio.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, dall'analisi della documentazione fornita, si rileva che il Piano Urbanistico Esecutivo proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del presente provvedimento è il *Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) zona C1 di espansione edilizia intensiva in località “Scialara”* nel comune di Vieste.
- L'obiettivo del Piano è quello di attuare *le scelte pianificatorie operate in sede di PRG*. In un primo momento il Piano Urbanistico Esecutivo fu adottato dal Comune di Vieste con Delibera di CC. n. 61 del 17/12/2008 e dotato del parere preventivo favorevole di massima, dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, con nota prot. n. 4995 del 07/07/2009, e del parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 per il vincolo sismico dell'Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia con nota prot. n. 9420 del 30/07/2008. Successivamente il Comune di Vieste con Delibera di C.C. n. 13 del 26/02/2010 ha riadottato lo

stesso piano adeguandolo a quanto rilevato nel parere negativo n. 29 del 25/06/2009 del CUR e si è munito nuovamente del parere preventivo favorevole di massima, dell'Ente Parco Nazionale del Gargano con nota prot. n. 4352 del 28/06/2010. Il parere negativo del CUR del 25/06/2009, sottolineando la notevole valenza paesaggistica dell'area, dava rilievo alla radicale trasformazione del luogo che sarebbe stata messa in atto dal progetto proposto, intervenendo con massicci riempimenti che alterano la morfologia e l'idrologia del sito e prefigurano un assetto insediativo ed edilizio che già gravi danni ha comportato al paesaggio urbano di Vieste. Inoltre si precisa l'assenza di qualsiasi attenzione alle peculiarità paesaggistiche (...) con particolare riferimento al fronte mare ed alla adiacenza a cigli di scarpata lungo il lato Nord, proponendo una forma insensibile ai caratteri paesaggistici del contesto e tipologie edilizie ripetitive per altezze e sagome, oltre che disposte in maniera del tutto indifferente rispetto alla morfologia dei luoghi.

- Il piano di lottizzazione ricade in zona C1 di "Espansione Edilizia Semintensiva" del PRG vigente e si inserisce nella zona a sud del tessuto edificato del Comune di Vieste tra il lung.re E. Mattei e la località "Petto", in continuità con il centro urbano esistente e ad una distanza di oltre 300 metri dal mare.
- L'area è a ovest dall'orlo di scarpata e, a valle di questa, dal tracciato della prevista viabilità di piano regolatore; a nord dalla viabilità pubblica esistente, via Spadolini, sulla quale si affacciano i tessuti edificati recenti del centro urbano di Vieste; a sud e a est da aree agricole, parte coltivate e parte attualmente incolte, caratterizzate dalla presenza diffusa, in particolare in direzione est verso il mare, di edifici a destinazione turistica e residenziale.
- Esso si inserisce in un contesto caratterizzato da strutture ricettive e insediamenti residenziali localizzati principalmente lungo il litorale antistante l'area del PUE.
- La superficie territoriale complessiva è pari a circa 49.202 mq, identificata al foglio di mappa n. 14 e comprendente numerose particelle, circa ottanta, per la maggior parte di piccole e piccolissime dimensioni (in pochissimi casi superano i 1.000 mq).

- *L'orografia del terreno è pressoché pianeggiante e si presenta in piccola parte coltivata ad ortaggi ed in gran parte incolta. All'interno del perimetro dell'area sono presenti alcuni edifici preesistenti, alcuni ad uso residenziale e altri di piccole dimensioni. Due di essi saranno integrati nel PUE, mentre i restanti saranno oggetto di demolizione nell'ambito delle nuove realizzazioni.*
- L'indice di fabbricabilità territoriale è di 1,00 mc/mq, pertanto il Piano svilupperà una volumetria di progetto pari a mc 45.000, con altezza massima di 9,5 m insediando circa 562 abitanti.
- *Il piano individua complessivamente 15 lotti edificabili distribuiti sui due lati della strada interna alla lottizzazione. La soluzione urbanistica adottata prevede la realizzazione di una serie di nuclei residenziali formati da palazzine a tre piani, asservite da percorsi veicolari alberati che si immettono su spazi condominiali di pertinenza, attrezzati a verde e a parcheggi privati. E' prevista, altresì, la costruzione di una chiesa con annessi locali parrocchiali oltre alla realizzazione di aree destinate a verde attrezzato e a parcheggi pubblici. Il PUE evita qualsiasi tipo di intervento sull'area interessata dall'orlo di scarpata presente sul confine ovest dell'area di comparto, prevedendo altresì di implementare ulteriormente la vegetazione esistente, costituita per lo più da ulivi.*
- Gli spazi da destinare a standards sono stati determinati nella misura di mq 12.200 maggiori di quelli previsti dagli obblighi di legge (pari a mq 10.125), ripartiti secondo le percentuali stabilite dalla normativa vigente.
- *Il piano prevede, oltre la viabilità individuata dal P.R.G. vigente, tangente il comparto sul lato ovest e finalizzata a connettere il centro urbano di Vieste con gli insediamenti diffusi presenti a sud del centro abitato stesso, decongestionando la strada litoranea, un percorso interno alla lottizzazione utile a congiungere la nuova strada di PRG con la viabilità esistente sul bordo del centro urbano (via Spadolini), sul quale si affacciano la maggior parte delle nuove costruzioni previste dal Piano Urbanistico Esecutivo. Gli spazi di sosta sono distribuiti lungo i percorsi e sul perimetro del comparto, come evidenziato dalla planimetria di progetto allegata.*

- Relativamente al sistema viario l'accessibilità all'area avviene attualmente da via Spadolini, strada perimetrale al centro urbano consolidato e confinante al lato nord dell'area di intervento.
- *L'area, in quanto area agricola in attesa di edificazione, è oggi priva di infrastrutture, presenti altresì sul perimetro a nord in corrispondenza del centro urbano consolidato, pertanto le urbanizzazioni previste dal PUE si innesteranno su quelle ivi presenti.*

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006, si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche del Piano Urbanistico Esecutivo:

- il Piano Urbanistico Esecutivo si configura quale strumento urbanistico *attuativo di scelte pianificatorie operate in sede di PRG, strumento urbanistico generale del Comune di Vieste non valutato dal punto di vista ambientale in quanto approvato precedentemente all'entrata in vigore della normativa VAS;*
 - il Piano Urbanistico Esecutivo *non influenza altri piani o programmi* ed è mera attuazione di una previsione insediativa già contemplata dalle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente; l'analisi di coerenza è stata comunque effettuata verificando le scelte progettuali in esso contenute rispetto alle indicazioni ambientali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e degli altri piani sovraordinati (Piano Urbanistico Territoriale Tematico / Paesaggio - PUTT/P, Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), Piano del Parco Nazionale del Gargano, Piano di Tutela delle Acque, Piano Energetico Ambientale Regionale, Piano Regionale per le Attività Estrattive, Piano di Qualità dell'Aria e Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico).
 - la pertinenza del Piano Particolareggiato per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, risiede principalmente nell'obiettivo generale del PPTR (come indicato a pag. 28 del Rapporto Preliminare) di *riqualificazione ecologicamente orientata dei paesaggi costieri di recente formazione: in particolare, nel caso dei fronti mare occupati da insediamenti e piattaforme a prevalente specializzazione residenziale turistico-ricettiva si rendono necessari progetti di che puntino a migliorarne la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di incrementare qualitativamente l'offerta turistico ricettiva regionale e la dotazione di spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;*
- si riscontrano particolari problemi ambientali nell'ambito d'intervento pertinenti al Piano Urbanistico Esecutivo, al di là dei valori e dei vincoli sull'area interessata come evidenziati nella sezione seguente, se non per quanto attiene:
 - il tasso di urbanizzazione comunale che risulta essere *molto più elevato della media provinciale;*
 - la consistente produzione dei rifiuti (circa 946 kg procapite/anno - dati 2010 - fonte www.rifiutiebonifica.puglia.it), connessa ai flussi turistici, che è *pari a più del doppio della media provinciale e a quasi il doppio della media regionale;*
 - *l'impianto di depurazione con una potenzialità di 60.000 AE, (...) leggermente sottodimensionato rispetto al periodo estivo in cui si registra la massima concentrazione di Abitanti Equivalenti e ampiamente sovradimensionato nei restanti periodi dell'anno.* Si fa presente ad oggi che per l'impianto di depurazione non sembra essere previsto alcun adeguamento in corso o in programma, sebbene il PTA preveda per il 2014 il suo adeguamento e ampliamento. D'altro canto nel Piano Operativo Triennale (POT) 2010-2012 risulta fra gli interventi finanziati per il comune di Vieste il solo progetto "P0865 - Estensione del sistema idrico integrato agli agglomerati costieri di Defensola, Isola La Chianca, Sfinalicchio, Mollinella, Scialmarino, San Lorenzo, Porto Nuovo e Baia di Campi - Vieste - Sistema Fognario". Si potrebbe ritenere che una volta in atto tale collettamento la situazione dell'impianto di depurazione potrebbe essere ancora più critica.
 - *i problemi di accessibilità e l'insufficienza dell'attuale reticolo stradale garganico emergano in particolare nel periodo estivo, con l'aumento esponenziale dei carichi;*
 - *la necessità di un migliore inserimento ambientale degli insediamenti e la gestione attenta dell'interfaccia tra le aree urbanizzate*

e le aree rurali, agricole o seminaturali, in quanto molti dei processi di degrado, e in particolare il fenomeno degli incendi, si generano proprio in corrispondenza di tale interfaccia;

- si ritiene che il Piano Particolareggiato possa avere rilevanza, pur nei limiti dell'entità degli interventi che presuppone, per l'attuazione della normativa comunitaria, nel settore dell'ambiente se non limitatamente all'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di risparmio e riuso delle risorse e di miglioramento dell'ambiente urbano.

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro dedotto sia da quanto contenuto nel Rapporto Preliminare che dal confronto con gli atti e gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica in uso presso questo ufficio:
 - in riferimento ai **valori paesaggistici** così come rilevati dalle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto del Piano Urbanistico Esecutivo:
 - ricade in una zona interessata da un ATE di *valore distinguibile* di tipo "C" e da un ATE di *valore relativo* "D" per cui è necessario il parere paesaggistico, ove non specificatamente escluso dalla normativa vigente;
 - rientra in aree classificate come ATD dello stesso PUTT/P:
 - vincolo ai sensi della L. 1497/1939 "Vieste - Litorali, boschi, coste e antico centro abitato"
 - vincolo Galasso ai sensi dell'art. 142 lett. a) del Dlgs. 42/2004 "Territori costieri";
 - in riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area

- ricade nel perimetro nella Zona 2 del Parco Nazionale del Gargano, pertanto è necessario il parere dell'Ente Parco;
- non è compresa in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale, pertanto non è necessaria la Valutazione d'Incidenza;
- è circondata dall'Important Bird Area (IBA) "Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata", pur rimanendone al di fuori;
- in merito alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area di intervento
 - non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/StralcioAssetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005;
 - si evidenzia un *orlo di terrazzo morfologico*, che la delimita ad ovest (fonte Autorità di Bacino della Puglia - Carta Idrogeomorfologica);
- per quanto riguarda la **tutela delle acque**, l'area
 - non rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina o di tutela qualitativa, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009);
 Da tale analisi emerge un significativo valore ambientale e paesaggistico dell'area in esame, al quale si aggiungono anche i seguenti aspetti meritevoli di attenzione:
 - le opere interesseranno *aree pianeggianti di retroduna, ad una quota mediamente compresa tra 2 e 3 metri s.l.m.*, pertanto *i terreni di sottofondo nell'area corrispondente all'intera maglia della lottizzazione sono rappresentati da sabbie di retroduna costiera, ossia sabbie monogranulari di origine marina ad elevato stato di addensamento, abbastanza stabili.*
 - la linea di riva della spiaggia della Scialara, antistante l'area in oggetto, è in fase di arretramento, anche dovuta all'assenza del cordone dunale (rif. Piano Regionale delle Coste; si segnala inoltre che il tratto di costa sabbiosa in

oggetto è classificato dal PRC come C2S3 - criticità media e sensibilità bassa). Le “*Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi di competenza dell’Autorità di Bacino della Puglia*” - approvate con DGR 3030 del 30/11/2010” indicano in riferimento alla stessa area “*Il litorale sabbioso denuncia un deficit di sedimenti a causa probabilmente dell’antropizzazione della fascia costiera, infatti nella parte Nord si è riscontrata una piccola tendenza all’erosione*”. Pertanto fra gli interventi si propone “*Nel medio termine occorre individuare cave di prestito a terra e/o a mare per reperire sedimenti idonei per far fronte periodicamente alle criticità che si stanno presentando o che si potranno presentare sul tratto iniziale del litorale.*”

- la falda circola a pelo libero e giace al livello del mare, a profondità compresa mediamente tra 2 e 3 metri.
 - gli interventi saranno localizzati nell’ “*area di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici*” come definita dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Foggia, pertanto, ai sensi del art. II.56 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, sono soggette alle disposizioni inerenti la “*tutela delle aree annesse ai corsi d’acqua*” oltreché “*gli strumenti urbanistici comunali assicurano che in queste aree la localizzazione di nuove opere, edificazioni, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali avvenga in posizione marginale, o comunque in modo da assicurare la massima distanza dal corso d’acqua*”.
- Nel Rapporto Preliminare l’analisi ha focalizzato sommariamente l’attenzione sui *i problemi ambientali pertinenti al Piano*, nonché ha verificato genericamente *il valore, la vulnerabilità e le criticità attuali*. Infine sono stati individuati per tutte le componenti ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo, habitat e reti ecologiche, sistema dei beni culturali, paesaggio e ambiente rurale, rifiuti, reti tecnologiche e infrastrutture, rumore, elettromagnetismo, energia e sistema turistico) *gli impatti potenziali, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, connessi alla realizzazione di quanto previsto dal PUE.*

- Secondo quanto indicato sinteticamente nel Rapporto Preliminare, nella fase di cantiere saranno prodotti rifiuti, materiali di costruzione e scavo, rumore e vibrazioni dovute al cantiere e al traffico indotto, emissioni in atmosfera, consumi risorsa idrica, scavi, sbancamenti ed movimenti di terra, consumi energetici e conflittualità con il sistema turistico, mentre nella fase di esercizio questi riguarderanno l’impatto visivo, i consumi della risorsa idrica, perdita di suolo agricolo, incremento dell’impermeabilizzazione del suolo, dei consumi energetici, delle emissioni in atmosfera da riscaldamento e da traffico indotto, dell’inquinamento luminoso e acustico, della produzione di acque reflue, dell’artificializzazione del territorio e del carico urbanistico. Per ciascuno di questi impatti viene indicato in un quadro sinottico il livello di impatto che approssimativamente si individua fra *minimo, basso e medio*. Si rileva nell’analisi una incompletezza sia per quanto riguarda l’individuazione degli stessi, che non ha considerato opportunamente tutte le criticità prima rilevate, che nell’indicazione del loro peso in relazione al valore e alla vulnerabilità dell’area. Si rileva inoltre l’assenza di una *relazione geologica* che esamini in modo particolare le criticità legate al suolo e all’acqua, nonché un approfondimento specifico che verifichi la possibilità che tali interventi possano avere effetti significativi anche sull’IBA in questione.
- Di seguito nel Rapporto Preliminare si affiancano alle proposte di progetto, *le mitigazioni già previste dal PUE e gli ulteriori suggerimenti finalizzati ad implementare le azioni di mitigazione e di compensazione dei potenziali impatti sulle componenti ambientali in seguito alla realizzazione delle previsioni del Piano*, fra cui l’ipotesi di recupero delle acque meteoriche in apposite cisterne di raccolta da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi, l’aumento delle superfici permeabili, l’adozione di un indice di piantumazione arboreo superiore, l’adozione di misure per il contenimento del consumo di energia, ecc. Tali proposte, come indicato in un ulteriore quadro sinottico, contribuiscono genericamente all’abbassamento del livello d’impatto di alcuni di quelli elencati precedentemente. Inoltre si evidenzia la persistenza degli impatti a carico del paesaggio.

- Per di più si rileva che questi suggerimenti proposti, insieme alle indicazioni per il *monitoraggio* proposte, sebbene lodevoli, appaiono piuttosto degli auspici, anche in considerazione che essi non siano riportati nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA). In più non è chiaro come il comune intenda intervenire per gestire l'incremento del carico antropico in termini di gestione del traffico, dei rifiuti e della depurazione delle acque reflue, anche in relazione alle previste urbanizzazioni delle aree contermini.

In conclusione, stanti le considerazioni di cui ai punti precedenti, atteso inoltre che l'area in oggetto è attualmente caratterizzata da un tessuto non urbanizzato, sebbene in prossimità del centro urbano e in un contesto parzialmente antropizzato, e che il Piano nello specifico prevede interventi di nuovo impianto con un volume edificabile (45.000 mc con un'altezza massima di 9,5 m) e un carico antropico di una certa entità (560 ab), si può ritenere che gli interventi previsti dal Piano sono tali da incidere in modo significativo sui valori ambientali e paesaggistici soprannominati.

In generale si ritengono importanti le problematiche legate all'idrogeomorfologia, all'impermeabilizzazione e al consumo di suolo, all'incremento del carico antropico e al paesaggio.

Inoltre non è chiaro come il comune intenda intervenire:

- per gestire l'interferenza della falda con i manufatti previsti, anche in ragione dell'eventuale *grado di pericolosità* (segnalato dall'AdB della Puglia) e della presenza di *punti critici* nelle immediate vicinanze (*"località in cui l'evento di esondazione o allagamento comporta disagi rischi per la pubblica incolumità: disagi alla circolazione stradale, alla popolazione turistica presente nelle strutture ricettive, ecc."* - Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Vieste - 2009 documento di sintesi), rilevati dall'Uff. Protezione Civile del Comune di Vieste;
- per gestire l'incremento del carico antropico in termini di gestione del traffico, dei rifiuti e della depurazione delle acque reflue, anche in relazione alla prevista urbanizzazione delle aree contermini;
- per *migliorarne la qualità paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di incrementare*

qualitativamente l'offerta turistico ricettiva regionale e la dotazione di spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero, atteso che non appaiono adeguatamente superate i rilievi mossi nel parere del CUR in merito allo stesso;

- sull'erosione costiera che interessa la spiaggia prospiciente l'area in oggetto, atteso che non sembra essere stato messo in atto un piano comunale della costa, ovvero se intende puntare al ripascimento o ad una soluzione certamente più a lungo termine cioè quella di stabilizzare e incrementare o ricreare la superficie delle dune costiere, che rappresentano - come testimoniano innumerevoli studi scientifici - una barriera naturale contro l'erosione. In questo caso l'artificializzazione di questa area sarebbe assolutamente in contrasto.

Pertanto, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e per tutto quanto sopra esposto, **si ritiene di assoggettare alla procedura di VAS il Piano Urbanistico Esecutivo in oggetto.**

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica urbanistica del Piano di Lottizzazione proposto e non esclude né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 e smi in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere Piano Urbanistico Esecutivo (PUE) zona C1 di espansione edilizia intensiva in località “Scialara” - Autorità procedente: Comune di Vieste (FG), **assoggettato alla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;**
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il dirigente di Ufficio
Ing. C. Dibitonto

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio Ecologia è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario P.O. VAS
Sig. Mario Mastrangelo

Il funzionario istruttore
Dott. Agr. A. Sasso

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 novembre 2011, n. 259

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Ampliamento cava di calcare in blocchi in loc. S. Angelo, nel comune di Trani - Fg. di mappa n. 54, p.lle 47-49 e 111 - Proponente: CO.M.ECO S.a.s.

L'anno 2011 addì 3 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio VIA/VAS ing. Caterina Dibitonto, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. N. 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO CHE:

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 3107 del 20.02.2007, il sig. Vincenzo Rinaldi, in qualità di legale rappresentante della CO.M.ECO S.a.s., con sede legale in Trani - Via Andria Vicinale Crocifisso km 1 -, trasmetteva, ai sensi della L.R. n. 11/01 e ss.mm.ii., istanza di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento della cava di calcare in blocchi in loc. S. Angelo, nel comune di Trani, censita in catasto al - Fg. di mappa n. 54, p.lle 47-49 e 111. Alla predetta richiesta il proponente allegava la documentazione progettuale prevista dalla normativa in vigore.
- con nota prot. n. 4451 del 15.03.2007 il Servizio Ecologia invitava la ditta istante a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Provincia di Bari e Comuni di Trani) ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 10877 del 02.07.2007 il proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate su "Avvenire" (quotidiano a diffusione nazionale), "Puglia" (quotidiano a diffusione locale), entrambi del 23.10.2006, e sul BURP n. 85 del 14.06.2007;

RILEVATO CHE:

- con nota prot. n. 5027 del 28.04.2009, il Servizio Ecologia, a seguito delle determinazioni assunte

dal Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 15.04.2009, richiedeva le seguenti integrazioni progettuali:

- ".... 1. *Dal report fotografico prodotto dalla Ditta, si evince la presenza, sull'area per cui si richiede l'ampliamento, di alberi di ulivo che sono considerati beni diffusi da salvaguardare. Non emerge dall'esame del progetto presentato la destinazione dei suddetti esemplari e le misure di mitigazione da adottarsi;*
2. *Risulta necessario predisporre uno studio previsionale delle emissioni diffuse in atmosfera e dell'impatto acustico;*
3. *Occorre la redazione di un piano economico-finanziario più dettagliato e che tenga conto di tutte le attività previste in progetto...";*

- Con nota acquisita al prot. n. 12968 del 25.11.2009 la società proponente trasmetteva la documentazione richiesta;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ **Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 23.06.2010, analizzata la documentazione integrativa pervenuta, evidenziava quanto segue:**

"Il Comitato VIA, nella seduta del 15.04.2009, ritenendo il S.I.A. non esaustivo nell'approfondimento di alcune tematiche, ha richiesto la seguente documentazione integrativa:

1. *destinazione degli alberi di ulivo presenti nell'area in cui si richiede l'ampliamento e le misure di mitigazione da adottarsi;*
2. *Predisposizione di uno studio revisionale delle emissioni diffuse in atmosfera e dell'impatto acustico;*
3. *Redazione di un piano economico - finanziario più dettagliato e che tenga conto di tutte le attività previste in progetto.*

In riscontro a tale richiesta veniva trasmessa:

- *Relazione tecnica - Programma economico - finanziario...;*
- *Indagine Fonometrica ambientale (D.P.C.M. 14/11/97);*
- *Valutazione del Rumore e delle vibrazioni indotti dall'attività estrattiva.*

PUNTO 1):

Nella lettera di accompagnamento delle integrazioni, la ditta, relativamente al punto n. 1 richiesto dal Comitato, risponde testualmente:

“Gli alberi di ulivo dell’area da sbancare saranno recuperati e riutilizzati per piantumarli sulle fasce di rispetto del metanodotto e dai confinanti e dalla strada pubblica carrabile”.

Di fatto, però, non viene specificato il numero delle piante che saranno spiantate, dove e come saranno sistemate prima della ripiantumazione e quali saranno le misure di mitigazioni che adotteranno.

PUNTO 2): *Predisposizione di uno studio revisionale delle emissioni diffuse in atmosfera e dell’impatto acustico.*

Viene presentata un Indagine Fonometrica ambientale (D.P.C.M. 14/11/97) ed una Valutazione del Rumore e delle vibrazioni indotti dall’attività estrattiva

Indagine fonometrica: *è stata eseguita con un fonometro di classe “I” come previsto dal I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985.*

I rilievi sono stati eseguiti ponendo il microfono del fonometro a 1,50 m dal suolo, lontano da pareti ed ostacoli, in una giornata senza precipitazioni e vento.

Il tecnico... afferma nella relazione che in base alle misurazioni eseguite l’area “presenta una situazione di polverosità ambientale al di sotto dei limiti di legge ed anche uno rumorosità, pari ad una media di circa 59,5 db (A).”

Valutazione del Rumore e delle Vibrazioni:

Nella cava non verrà usato esplosivo ma solo mezzi di scavo (escavatore munito di martello demolitore) per la rimozione del cappellaccio e di autopale.

Per evitare il sollevarsi di polveri si prevede di irrorare con acqua tutta l’area di cava.

Relativamente alle emissioni rumorose ed ai gas di scarico si utilizzeranno mezzi che, in base al D.P.R. 624/96, saranno provvisti di tutte le caratteristiche per non superare i livelli di determinate soglie di inquinamento; in ogni caso la cava sarà provvista di un’officina opportunamente attrezzata in modo da mantenere sempre silenziosi ed efficienti le componenti antinquinamento dei mezzi.

I rilievi fonometrici ambientali, non essendo la cava in esercizio, sono stati eseguiti nelle cave vicine; i risultati hanno dato, come si attesta nella relazione, valori entro i limiti di legge.

Relativamente alla cava si dichiara se, essendo la cava a sviluppo verticale, le stesse pareti di scavo saranno in grado di attutire i rumori generati all’interno della cava stessa.

Per il personale addetto ai lavori, invece, si dichiara che essi saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione ma non si specifica il tipo di dispositivo.

Per le vibrazioni, non avendo informazioni sulle caratteristiche dei macchinari e delle apparecchiature utilizzate nella cava, si è utilizzato il metodo indiretto e cioè, in termini di energia, gli effetti del funzionamento di mezzi in un raggio di 1500 m.

Punto 3): ANALISI ECONOMICA - PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Nella relazione tecnica del programma economico - finanziario manca completamente la valutazione dei costi necessari per il recupero della cava.

CONCLUSIONI

Il Comitato, esaminati gli elaborati integrativi, riscontrata:

- ✓ *l’assenza di informazioni sul numero e le modalità di tutela degli alberi di ulivo presenti nell’area in cui si richiede l’ampliamento nonché delle relative misure di mitigazione da adottarsi;*
- ✓ *l’assenza completa della valutazione dei costi per il recupero dell’area,*

esprime parere sfavorevole alla richiesta di ampliamento della cava di calcare in località “Sant’Angelo” in agro di Trani.”.

Considerato quanto sopra evidenziato il Servizio Ecologia, con nota prot. n. 8712 del 29.06.2010, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall’art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava al proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava la stessa, entro il termine di dieci giorni a trasmettere osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

- con nota acquisita al prot. n. 7537 del 20.07.2011 pervenuta in data 18.06.2010 la Eurosud S.r.l. riscontrava la sopra esplicitata

richiesta e trasmetteva le proprie controdeduzioni;

- ✓ **Nella seduta del 18.10.2011 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del R.R n. 10/2011, preso atto che alla data del presente provvedimento non sono pervenuti i pareri degli enti territoriali competenti, esaminate le controdeduzioni depositate, così si esprimeva:**

“In riscontro al preavviso di parere negativo di compatibilità ambientale relativo all'intervento proposto, la ditta invia le seguenti, ulteriori integrazioni per tramite del progettista:

- Relazione tecnica integrativa della valutazione dei costi per il recupero dell'area e delle misure di mitigazioni da adottarsi per l'ampliamento della cava;

- Relazione tecnico - agronomica;

Nella nota di trasmissione lo stesso progettista, testualmente afferma:

“Per quanto riguarda il primo punto, il sottoscritto fa presente che il numero delle piante di ulivo da reimpiantare verrà stabilito a seguito l'autorizzazione all'espianto rilasciata dall'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste; comunque alla presente si allega una dettagliata relazione redatta da un agronomo.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione da adottare per l'ampliamento di cava si ripresenta una relazione integrativa, dove si riportano gli impatti derivanti dall'attività estrattiva e le misure previste e da adottare per minimizzarle, già ampiamente descritti nei relativi paragrafi dello SIA.

Inoltre in detta Relazione integrativa si ripresenta la valutazione dei costi per il recupero dell'area, così come riportato nella Relazione tecnica di progetto.”

Sostanzialmente dalla stessa nota di trasmissione, forse ritenendo marginale quanto emerso dall'esame del progetto, si confermano le valutazioni già espresse in precedenza riproponendole, in forma diversa, nei contenuti. Ne è forma palese quanto affermato in merito alle informazioni sul numero degli alberi di ulivo da recuperare e reimpiantare in riferimento alla relazione tecnico -

agronomica; tant'è che dall'esame delle suddette integrazioni si riscontra una netta discordanza tra la relazione tecnica e la relazione agronomica. In particolare, dalla seppur povera e generica valutazione dei costi, per il recupero finale dell'area e per le misure di mitigazione e compensazione si fa riferimento ad essenze diverse e/o ad una ipotetica sistemazione del fondo cava a seminativo e/o uliveto. Di contro, nella relazione agronomica si tenta di recuperare e riposizionare ben 370 ulivi nelle fasce di rispetto perimetrali della cava e, persino, sull'area interessata dalla condotta del metanodotto. Le fasi operative di recupero e ripiantumazione prevedono una procedura articolata ben descritta e dettagliata e, conseguentemente, suscita preoccupazione la mancata valutazione economica di tali operazioni.

Per tutto quanto sopra esplicitato il Comitato Reg.le di VIA ritiene di dover confermare il parere sfavorevole di compatibilità ambientale già espresso nella seduta del 23.06.2010 in quanto le integrazioni pervenute appaiono puramente formali e contraddittorie e non apportano elementi aggiuntivi sostanziali ai fini della rivalutazione del precedente parere.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011, recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03**Garanzie della riservatezza.**

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale n. 10/2011

DETERMINA

- **di esprimere**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nelle sedute del 23.06.2010 e 18.10.2011, **parere sfavorevole di compatibilità ambientale** per il progetto concernente l'ampliamento della cava di calcare in blocchi in loc. S. Angelo, nel comune di Trani, censita in catasto al - Fg. di mappa n. 54, p.lle 47-49 e 111, proposto dal sig. Vincenzo Rinaldi, in qualità di legale rappresentante della CO.M.ECO S.a.s., con sede legale in Trani - Via Andria Vicinale Crocifisso km 1 -,

- **di notificare** il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare**, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare**, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Dirigente a.i. dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. C. Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il Funzionario amministrativo P.O. VIA
Sig.ra C. Mafra

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 novembre 2011, n. 260

L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Proroga parere di compatibilità ambientale - Lavori di urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei colatori di acque basse del fiume Tara, nel Comune di Taranto - Proponente: Amministrazione Comunale di Taranto - Direzione Lavori Pubblici.

L'anno 2011 addì 3 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente ad interim dell'Ufficio VIA/VAS ing. Caterina Dibionto, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO CHE:

- Con nota acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. 6755 del 27.06.2011, il Comune di Taranto - Direzione Lavori Pubblici - nella persona dell'arch. Cosimo De Leonardis, in qualità di Responsabile del Procedimento, richiedeva la proroga della validità del provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, espresso con la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 339 del 04.06.2008 per l'intervento in oggetto esplicitato, pubblicata sul BURP n. 146 del 19.09.2008.

Con il predetto provvedimento si riteneva di poter escludere dalla procedura di V.I.A. l'opera proposta, con il rispetto delle seguenti prescrizioni durante la fase di cantiere:

✓ *nello specchio d'acqua interessato e nell'immediato entroterra, siano salvaguardate la flora e la fauna esistenti;*

- ✓ *che l'intervento di dragaggio si limiti strettamente alla asportazione del materiale vegetale morto e di quello litoide incoerente, necessario al ripristino del minimo deflusso delle acque;*
- ✓ *sia evitato ogni possibile sversamento e mitigata l'eventuale torpidità e l'inquinamento delle acque dovuti alla movimentazione di materiali e all'attività di autocarri e macchinari;*
- ✓ *siano predisposte, ove si verificano particolari condizioni meteorologiche, le misure tecnicamente disponibili e le opportune procedure operative (la fermata temporanea dei lavori, ecc) atte a ridurre, quanto più possibile, il trasporto di solidi sospesi e sedimentabili;*
- ✓ *si presti particolare cura nella fase di accantonamento e deposito temporaneo del terreno e del materiale di dragaggio, in modo da limitare le dispersioni di polvere e terra all'esterno del cantiere e si preveda una vasca di lavaggio ruote dei mezzi in uscita dal cantiere stesso;*
- ✓ *si presti particolare cura nella fase di taglio della vegetazione in modo da limitare le dispersioni di polvere;*
- ✓ *sia minimizzato il livello di rumore, al fine di contenere l'inquinamento acustico nell'ambiente circostante;*
- ✓ *riguardo alla vegetazione, per il previsto ripristino della vegetazione si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche;*
- ✓ *la scelta delle discariche e dell'impianto di compostaggio sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc., concordando eventualmente con l'amministrazione comunale adeguate misure atte alla riduzione dei disagi;*
- ✓ *la tempistica dei lavori deve mirare alla riduzione dei disagi per la circolazione garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa.*

RILEVATO CHE:

- Con la predetta istanza il richiedente informava che i lavori previsti non hanno potuto avere inizio a causa di impedimenti di natura amministrativa concernenti la definizione dell'avvio dell'intervento in oggetto, il cui incarico di Direzione Lavori era stato comunque affidato con Determina n. 46 del 14.03.2011;

- Con nota prot. n. 7597 del 22.07.2011 il Servizio Ecologia, al fine di adempiere a quanto richiesto, rappresentava la necessità di acquisire apposita attestazione a firma del Responsabile del Procedimento riportante che nulla è cambiato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area d'intervento e che lo stato dei luoghi interessati dall'attività oggetto della determina e le aree confinanti non sono nel frattempo mutati, quindi conformi al progetto a suo tempo depositato;
 - Con nota acquisita al prot. n. 8694 del 14.09.2011 il Responsabile del Procedimento trasmetteva l'attestazione richiesta nei termini sopra esplicitati e con successiva nota pervenuta in data 17.10.2011 lo stesso RUP trasmetteva il Verbale di Consegna Lavori datato 10.10.2011;
 - Con ulteriore nota pervenuta in data 25.10.2011, il RUP trasmetteva apposita dichiarazione dalla quale si evinceva che i lavori di cui trattasi sono effettivamente iniziati in data 10.10.2011;
- ✓ Tutto ciò premesso, preso atto delle motivate ragioni che hanno impedito l'inizio dei lavori dell'intervento in oggetto, tenuto conto che il Responsabile del Procedimento attesta la conformità dei luoghi interessati dal progetto di cui sopra, così come da documentazione a suo tempo prodotta per la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, tenuto conto che detti lavori sono in effetti iniziati in data 10.10.2011, si ritiene di poter prorogare, ai sensi del comma 4, art. 15, L.R. n. 11/2001 s.m.i., i termini di efficacia del provvedimento di esclusione dalla procedura di V.I.A. espresso con la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 339 del 04.06.2008, per il periodo dal **19.09.2011**, scadenza precedentemente fissata con la pubblicazione sul BURP del predetto provvedimento, al **10.10.2011**, data di effettivo inizio dei lavori in oggetto;

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria amministrativa resa dal funzionario preposto;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di prorogare**, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, **il parere di esclusione dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale espresso con la Determina del Dirigente del Settore Ecologia n. 339 del 04.06.2008** relativamente ai lavori di urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza dei

colatori di acque basse del fiume Tara, nel Comune di Taranto, proposto dal Comune di Taranto - Direzione Lavori Pubblici - nella persona dell'arch. Cosimo De Leonardis, in qualità di Responsabile del Procedimento, per il periodo **dal 19.09.2011**, scadenza precedentemente fissata con la pubblicazione sul BURP del predetto provvedimento, **al 10.10.2011**, data di effettivo inizio dei lavori in oggetto;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- **di notificare** il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare**, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare**, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica

(ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Dirigente a.i. dell'Ufficio VIA/VAS
Ing. C. Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. A. Antonicelli

Il Funzionario amministrativo P.O. VIA
Sig.ra C. Mafra

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 novembre 2011, n. 261

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 30 MW, da realizzare nel Comune di Torremaggiore (FG) denominato "Torremaggiore" - Proponente: New Wind S.r.l. - Sede legale: Via Stradivari n. 6, 39100 Bolzano (BZ).

L'anno 2011 addì 3 del mese di Novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 5763 del 10.04.2007, la Società Nextwind S.r.l., chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente alla proposta di parco eolico di potenza pari a 30 MW, ricadente nel Comune di Torremaggiore (FG) in località "Mezzana delle Ferole-Pesa Cane-Masseria Salsolletta" e denominato "Torremaggiore".

Con nota del 20.04.2007 assunta al prot. n. 7018 del 03.05.2007 del Settore Ecologia, la Società trasmetteva a questo Ufficio nota attestante avvenuto

deposito, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. n. 11/2001, dell'istanza in oggetto, presso il Comune di Torremaggiore.

Lo scrivente Assessorato, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, con nota prot. n. 7815 del 16.05.2007, richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì il proponente a trasmettere l'istanza completa al Comune di Torremaggiore (FG) ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio. In merito a quest'ultimo aspetto sollecitava l'Amministrazione Comunale ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. n. 11/2001.

Con nota prot. n. 11247 del 05.07.2007 l'Ufficio scrivente trasmetteva alla Nextwind s.r.l., alle altre società titolari di analoghe iniziative nel Comune di Torremaggiore e per conoscenza al Comune di Torremaggiore, al Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla LIPU, copia delle osservazioni pervenute dalla LIPU-Sezione di Foggia, acquisite agli atti del Settore Ecologia con nota prot. n. 10875 del 02.07.2007 e con nota prot. n. 11047 del 03.07.2007, relativamente al progetto proposto con invito a presentare controdeduzioni in merito. Si segnalava inoltre all'Amministrazione comunale, la necessità e l'obbligo, di tenere nella dovuta considerazione la sommatoria degli interventi proposti e dei relativi impatti nella formulazione dei pareri, anche alla luce delle apposite convenzioni da stipulare con le società che eventualmente avessero ottenuto le necessarie autorizzazioni. Con nota acquisita al prot. n. 11333 del 09.07.2007 del Settore Ecologia, si ricevevano altre osservazioni.

Con nota del 31.07.2007 acquisita al prot. n. 12643 del 01.08.2007 del Settore Ecologia, il proponente inoltrava documentazione integrativa richiesta a corredo dell'originaria istanza ed aggiungeva spontaneamente alla stessa ulteriori elaborati integrativi.

Con nota prot. n. 12813 del 07.08.2007 l'Assessorato all'Ecologia inviava al Comune di Torremaggiore e per conoscenza alla Nextwind S.r.l., all'Assessorato regionale allo sviluppo economico ed al Ministero dell'Ambiente, copia delle osservazioni pervenute dalla Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (acquisite al prot. n. 12039 del

23.07.2007 del Settore Ecologia) e copia delle osservazioni pervenute ed acquisite al prot. n. 11333 del 09.07.2007 del Settore Ecologia. Il proponente veniva inoltre invitato a produrre controdeduzioni in merito.

Con nota prot. n. 1824 del 01.02.2008, il Settore 3° - Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore, comunicava allo scrivente Ufficio ed al proponente, attestazione pubblicazione del progetto proposto sull'Albo Pretorio dal 09.05.2007 al 08.06.2007, riferendo che durante il periodo di avvenuto deposito, non erano state presentate opposizioni ed osservazioni al progetto proposto ed esprimeva parere favorevole ai sensi dell'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001 per la realizzazione del parco eolico oggetto d'istruttoria.

Con nota acquisita al prot. n. 7435 del 21.05.2008 di quest'Ufficio, la Newwind S.r.l. comunicava che con atto di scissione parziale la Società Nextwind S.r.l aveva cambiato denominazione sociale in NewWind S.r.l., mantenendo inalterata la partita IVA, ed informava altresì quest'Ufficio delle variazioni e/o permanenze riguardanti il recapito, la sede legale ed amministrativa.

Con nota inviata per conoscenza al Settore Ecologia, ed acquisita al prot. n. 1615 del 05.02.2009, il proponente comunicava al Comune di Torremaggiore osservazioni in merito alla Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 21.10.2008.

Con nota acquisita al prot. n. 3498 del 18.03.2009 di quest'ufficio, il Settore 3°-Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore, chiedeva all'Ufficio scrivente, un elenco corredato dalla data di presentazione e dal numero di protocollo, delle istanze relative ai progetti per la realizzazione di parchi eolici ricadenti nel proprio territorio comunale. Con successiva nota prot. n. 4035 del 26.03.2009, questo Servizio in risposta alla suddetta nota, forniva al Comune di Torremaggiore l'elenco richiesto in merito alle proposte progettuali relative a parchi eolici presentate in tale territorio comunale.

Con nota acquisita al prot. n. 3266 del 3.03.2010 la società Nextwind s.r.l. comunicava l'elenco completo dei progetti rimasti in capo alla medesima, nel quale non risultava compresa l'istanza in oggetto.

Con nota inviata al Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia e per conoscenza a questo Servizio (nota

acquisita al prot. n. 15474 del 06.12.2010) il proponente invitava il Servizio Energia ad annullare la declaratoria di inammissibilità inoltrata da quest'ultimo con nota prot. n. 8078 del 21.05.2010 e confermata con nota prot. n. 14599 del 12.10.2010, dei progetti localizzati nel Comune di Torremaggiore ed a riavviare la procedura autorizzativa di tali progetti.

Con nota del 30.11.2010 acquisita al prot. n. 204 del 12.01.2011, la NewWind S.r.l. trasmetteva all'Ufficio scrivente, copia del Progetto Definitivo dell'impianto proposto alla luce delle modifiche relative al tracciato dei cavidotti ed alla viabilità di progetto, conseguenti alla nuova STMG rilasciata da Terna S.p.A., la quale autorizzava una nuova stazione elettrica di trasformazione 150/380 kV ubicata nel Comune di Torremaggiore.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 se all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché

sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Torremaggiore (FG) in località "Mezzana delle Ferole-Pesa Cane-Masseria Salsoletta". Tale zona si colloca ad ovest del centro abitato, in prossimità del confine comunale di San Paolo Civitate ("Relazione Tecnica Descrittiva", pag. 5).
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 10
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 90 m ("Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici", pag. 21)
- ⇒ **Altezza torre:** 105 m (*ibidem*, pag. 24)
- ⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 3 MW ("Relazione Tecnica Descrittiva", pag.3).
- ⇒ **Coordinate:** sono tratte dall'Elaborato "Prospetto coordinate", pagg. 7-8 - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

N.	X	Y
An.1	2538614	4615286
An.2	2538381	4615520
An.3	2538251	4615803
An.4	2538040	4616212
An.5	2537856	4616414

N.	X	Y
An.6	2537572	4616868
An.7	2537541	4617336
An.8	2537568	4617816
An.9	2537415	4618109
An.10	2537357	4616302

Per quel che riguarda la connessione alla rete elettrica nazionale nella *Relazione Tecnica Descrittiva*, acquisita al prot. n. 204 del 12.01.2011 di questo Servizio, la società segnala che *“il gestore di rete nazionale Terna s.p.a. ha individuato il punto di consegna in località a Nord della Masseria la Marchesa nel Comune di Torremaggiore. L'impianto eolico sarà collegato al punto di consegna, per mezzo di cavi-dotti interrati in MT 30 KV. Quindi disporrà di un collegamento in antenna con la futura stazione di smistamento a 380 KV inserita in entra-esce nella dorsale a 380 KV “Foggia-Larino”, la cui realizzazione è in capo a Terna s.p.a.”*

Si riscontra rispetto all'ubicazione del parco eolico, la presenza delle seguenti infrastrutture: a sud ed ovest si trovano due linee elettriche aeree nude, mentre una diramazione interrata dell'Acquedotto Pugliese attraversa trasversalmente l'area in cui si trovano gli aerogeneratori.

Si rileva infine in prossimità del parco eolico la presenza del SIC *“Valle Fortore-Lago Occhito” (IT9110002)*, dell'IBA 126 *“Monti della Daunia”*, del *“Torrente Staina”*, del *“Vallone del Frassino”*, del *“Bosco di Dragonara”* e della Zona di ripopolamento e cattura *“Castellaccio”*.




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico in località “Mezzana delle Ferole-Pesa Cane-Masseria Salsoletta” in agro di Torremaggiore (FG).

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

1) L'istanza in oggetto, ubicata nel Comune di Torremaggiore ad ovest del centro abitato, risulta parzialmente sovrapposta ad un'analogha proposta progettuale già dotata di parere di compatibilità ambientale rilasciato da questo Servizio. Nello specifico si rileva che tale criticità è relativa agli aerogeneratori nn. 2, 3, 4 e

10. Occorre considerare l'impatto cumulativo (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) legato a tali aerogeneratori. Sarebbe necessaria una valutazione della co-visibilità (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti sequenziali che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area.

2) Dalla lettura degli elaborati scritto-grafici emerge che il parco eolico in oggetto è visibile nella sua totalità dal centro abitato di Torremaggiore. L'analisi è corredata dall'Allegato 7 *“Visualizzazioni 3D”* in cui vengono rappresentate delle modellazioni tridimensionali del terreno sul quale sorgeranno gli aerogeneratori.

Poiché lo scenario rappresentato risulta privo di ogni tipo di riferimento all'ambiente circostante, il citato elaborato costituisce un primo e non esaustivo elemento di analisi dell'impatto studiato. Si rileva inoltre che la visibilità del progetto non viene valutata alla luce della presenza di siti particolarmente significativi dal punto di vista paesaggistico come i vicini "Bosco di Dragonara" ed adiacente castello ("Castel Fiorentino"), la SP 46 distante circa 400 m dall'aerogeneratore n. 4 alla quale si potrebbe attribuire valenza paesaggistica all'interno dell'ambito del subappennino dauno a cui il Comune di Torremaggiore appartiene. L'analisi dello stato dei luoghi mostra nella zona di interesse mostra la presenza di insediamenti abitativi sparsi sul territorio, molti dei quali corrispondenti a masserie individuate dall'IGM in scala 1:25.000: "Masseria delle Ferole", "Masseria Pesacane", "Masseria Creta Bianca", "Masseria Borrelli", "Masseria Juso", "Masseria Salsoletta". Nell'area in oggetto, è presente il tratturo "Braccio Nunziata-Stignano" che circonda il parco eolico in direzione ovest-nord ed è intercettato dal cavidotto esterno.

- 3) Dalla consultazione della Carta di Uso del Suolo, disponibile sul sito cartografico della Regione Puglia (www.sit.puglia.it) si evince che il carattere dell'area in cui è ubicato il parco eolico si connota come prevalentemente agricolo: vi si rinvencono terreni coltivati in prevalenza a seminativi semplici in aree non irrigue, vigneti, uliveti, ma anche aree con cespuglieti ed arbusteti, queste ultime attraversate dal cavidotto esterno. Nell'area interessata dalla torre n 7 si vi sono terreni adibiti ad uliveto. Lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espantato per la realizzazione dell'opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. 14/2007). Gli impatti prodotti dall'impianto su flora ed ecosistemi non vengono analizzati in maniera esaustiva dal proponente, il quale si limita nell'Allegato 8 "Relazione esplicativa della carta della vegetazione" a fornire una tabella rappresentativa dei tipi vegetazionali presenti nella Regione Puglia senza valutare le numerose aree

naturali limitrofe. Si rileva inoltre che la Tavola 8 "Carta della vegetazione" risulta di non facile lettura e la Tavola 9 "Carta delle unità ecosistemiche" in realtà si configura più come una carta di uso del suolo che come rappresentativa delle unità ecosistemiche.

- 4) Dalla lettura dell'Allegato 4 "Impatto su flora fauna ed ecosistemi" a pag 15 emerge che nell'area di interesse risultano presenti "ventisei specie comprese nell'allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE di cui 22 nidificanti, 1 stazionaria e 3 svernanti", tra cui "il grillaio e il lanario assumono particolare interesse in quanto specie prioritarie, per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'art.2" e che "sulla base dei dati a disposizione e in virtù delle considerevoli distanze da percorrere, si esclude che tali specie possano nidificare, riprodursi o cacciare nell'area oggetto dell'impianto eolico" (pag. 28). Si rileva che la parte terminale del cavidotto esterno ed il punto di allaccio alla RTN rientrano nell'IBA 126 "Monti della Daunia" ubicato ad ovest del parco eolico. Sempre ad ovest dell'impianto in oggetto si trova il corridoio ecologico costituito dal SIC "Valle Fortore-Lago Occhito" (IT9110002). Nelle osservazioni presentate dalla LIPU, acquisite con note prot. 10875 del 02.07.2007 e 11047 del 03.07.2007, si afferma che l'area interessata dall'intervento risulta "strategicamente allocata tra zone di elevatissimo valore e vengono inevitabilmente investite dalla dinamica delle popolazioni faunistiche" (pag. 10) e più precisamente che "il comprensorio interessato dagli impianti è a ridosso: IBA n.126 "Monti della Daunia"; SIC Valle Fortore, lago di Occhito (IT9110002); Oasi di protezione Bosco di Dragonara (pag. 11). Ulteriori aree per le quali è necessario valutare l'interazione con il parco in oggetto sono le seguenti: il "Torrente Staina" e il "Vallone del Frassino", che racchiudono verticalmente ad ovest ed est l'area in cui si trova il parco eolico, ed il "Bosco di Dragonara".
- 5) Dalla consultazione del PUTT/p è emersa la presenza di Ambito territoriale di tipo B con il quale il cavidotto esterno del parco eolico inte-

ragisce diffusamente. A pag. 11 della “*Relazione Geologica*” il proponente consiglia di utilizzare in via preliminare fondazioni su pali e di incanalare le acque meteoriche in ogni piazzola relativa al singolo aerogeneratore, nonché di approfondire le indagini geotecniche in situ durante la fase esecutiva della progettazione. Secondo la *Relazione idrologica ed idraulica*” (pag. 16) la posizione del parco eolico proposto, è sopraelevata rispetto alle aree circostanti e gli aerogeneratori sono disposti lungo i displuvi o nelle vicinanze di questi. Tale area è soggetta a fenomeni di ruscellamento areale, a rivoli e subordinatamente a scorrimento incanalato delle acque meteoriche; queste ultime saranno allontanate mediante opere di canalizzazione sulle quali però non si riferisce in modo dettagliato. La Carta Geomorfologica del PUTT/p (foglio n. 395) conferma quanto espresso nello studio fornito e rilevano ulteriori criticità che riguardano diffusamente il parco eolico: cigli di scarpata rispetto a cui gli aerogeneratori nn. 5 e 6 ed i relativi cavidotti interni si trovano nelle immediate vicinanze; ripe fluviali relative al torrente “*Staina*”, ubicato ad ovest del parco, attraversate dal cavidotto; reticoli fluviali minori che si dipartono dal citato torrente e dal “*Vallone del Frassino*”, ubicato ad est del parco eolico; aree sottoposte a vincolo idrogeologico in cui ricade il tratto terminale del cavidotto esterno.

- 6) Relativamente all’analisi effettuata circa l’impatto acustico si segnala che questa non consente di avere un quadro completo conoscitivo del sito ante operam ed inoltre non è data evidenza della firma da parte di un tecnico iscritto all’albo dei tecnici competenti nel campo dell’acustica ambientale ai sensi dell’art. 2, co. 6-7 della Legge n. 447/95. Sempre nello studio si afferma che “*nell’area di interesse sono presenti, inoltre, alcune case sparse non residenziali ma destinate, principalmente, ad uso zootecnico e di ricovero attrezzature, Spesso, tali costruzioni, sono risultate essere ruderi abbandonati*” (pag. 13). La loro esistenza, destinazione e natura avrebbe dovuto essere opportunamente segnalata, valutata ed approfondita nella documentazione prodotta a corredo dell’istanza sia per quel che attiene l’impatto acu-

stico che per quel che riguarda il rischio da gittata, rammentando comunque che i depositi e/o fabbricati indicati al momento come disabitati in realtà possono costituire dei potenziali elementi vulnerabili poiché il loro attuale stato d’uso non ne esclude una futura riutilizzazione e di conseguenza una prolungata permanenza antropica. Infine non è riportato nello studio alcuna rappresentazione grafica delle isofone di progetto tali da evidenziare come si distribuiscono nell’ambiente limitrofo ai singoli aerogeneratori, i differenti livelli sonori generati dal funzionamento degli aerogeneratori parco eolico. Nell’elaborato “*Relazione gittata massima elementi rotanti*”, acquisito al prot. n. 204 del 12.01.2011 di questo Servizio, si evidenzia che la gittata massima avrà un valore di circa 77 m (pag. 12). Tuttavia d’ufficio è opportuno assumere un valore di sicurezza più cautelativo in quanto dati di letteratura e statisticamente validati non consentono di considerare, soprattutto per ipotesi di distacco di porzioni di navicella inferiori al pezzo intero, valori inferiori a 250-300 m. In seguito ad una ricognizione dello stato dei luoghi condotta anche con il supporto di dati in ambiente GIS, si riscontra, la presenza di alcuni fabbricati ubicati a distanze inferiori a 300 m dall’aerogeneratore 6 la cui posizione è ritenuta potenzialmente critica.

- 7) A pag. 73 della “*Relazione Tecnica Descrittiva*”, il proponente illustra le misure preventive che intende adottare durante le fasi di cantiere, esercizio e dismissione dell’opera, mentre a pag. 78 elenca in modo generico e non contestualizzato i lavori di manutenzione e conservazione, finalizzati a conseguire obiettivi funzionali ed estetici. Nulla di approfondito e dettagliato è riferito in merito alle seguenti criticità: modalità con le quali si intendono drenare le acque meteoriche in prossimità delle piazzole degli singoli aerogeneratori (essi risultano ubicati su linee di displuvio ed il sito è soggetto a fenomeni di ruscellamento verso il bacino idrografico del torrente “*Fortore*”); espianto dell’uliveto in cui ricade l’aerogeneratore n. 7. Si rileva infine che all’interno dello studio fornito non è riportato alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Torremaggiore (FG) denominato "Torremaggiore", presentato dalla NewWind S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio-Direzione per la Protezione della Natura con nota prot. n. 12813 del 07.08.2007;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTE le osservazioni pervenute dalla LIPU, acquisite con note prot. 10875 del 02.07.2007 e 11047 del 03.07.2007;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R.**

11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 30 MW, da realizzare nel Comune di Torremaggiore (FG) denominato "Torremaggiore" - Proponente: NewWind S.r.l. - Sede legale: Via Stradivari n. 6, 39100 Bolzano (BZ).

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Torremaggiore (FG).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il

presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 3 novembre 2011, n. 262

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 42 MW, da realizzare nei Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (FG) denominato "Torremaggiore-Castelnuovo" - Proponente: NewWind s.r.l. - Sede legale: Via Stradivari n. 6, 39100 Bolzano (BZ).

L'anno 2011 addì 3 del mese di Novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita dal Settore Ecologia al prot. n. 5765 del 10.04.2007, la Società Nextwind S.r.l., chiedeva di procedere alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativamente alla proposta di parco eolico, ricadente in agro dei Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (FG), denominato "Torremaggiore-Castelnuovo".

Con nota del 20.04.2007 assunta al prot. n. 7027 del 03.05.2007 del Settore Ecologia, la Nextwind

S.r.l. trasmetteva a questo Ufficio, note attestanti avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. 11/2001, dell'istanza in oggetto, presso i Comuni di Torremaggiore e di Castelnuovo della Daunia.

Con nota prot. 7788 del 16.05.2007 il Settore Ecologia scriveva alla società proponente e per conoscenza ai Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia e all'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, per richiedere opportune integrazioni e che la documentazione progettuale venisse trasmessa anche alle Amministrazioni Comunali per gli adempimenti di competenza. I Comuni venivano altresì invitati a far pervenire apposita attestazione di avvenuta affissione all'Albo pretorio comunale del progetto, nonché a rendere il parere di cui all'art. 16, comma 5 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii..

Con nota prot. n. 11247 del 05.07.2007 l'Ufficio scrivente trasmetteva alla Nextwind s.r.l., alle altre società titolari di analoghe iniziative nel Comune di Torremaggiore e per conoscenza al Comune di Torremaggiore, al Ministero dell'Ambiente, all'Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla LIPU, copia delle osservazioni pervenute dalla LIPU-Sezione di Foggia, acquisite agli atti del Settore Ecologia con nota prot. n. 10875 del 02.07.2007 e con nota prot. n. 11047 del 03.07.2007, relativamente al progetto proposto con invito a presentare controdeduzioni in merito. Si segnalava inoltre all'Amministrazione comunale, la necessità e l'obbligo, di tenere nella dovuta considerazione la sommatoria degli interventi proposti e dei relativi impatti nella formulazione dei pareri, anche alla luce delle apposite convenzioni da stipulare con le società che eventualmente avessero ottenuto le necessarie autorizzazioni. Con nota acquisita al prot. n. 11333 del 09.07.2007 del Settore Ecologia, si ricevevano altre osservazioni.

Con nota del 31.07.2007 acquisita al prot. n. 12631 del 01.08.2007 del Settore Ecologia, il proponente inoltrava documentazione integrativa richiesta a corredo dell'originaria istanza ed aggiungeva spontaneamente alla stessa ulteriori elaborati integrativi.

Con nota prot. n. 12813 del 07.08.2007 l'Assessorato all'Ecologia inviava al Comune di Torremaggiore e per conoscenza alla Newxtwind S.r.l., all'Assessorato regionale allo sviluppo economico

ed al Ministero dell'Ambiente, copia delle osservazioni pervenute dalla Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (acquisite al prot. n. 12039 del 23.07.2007 del Settore Ecologia) e copia delle osservazioni pervenute ed acquisite al prot. n. 11333 del 09.07.2007 del Settore Ecologia. Il proponente veniva inoltre invitato a produrre controdeduzioni in merito.

Con nota acquisita al prot. n. 381 del 10.01.2008 di quest'Ufficio, il Comune di Castelnuovo della Daunia, comunicava allo scrivente Ufficio ed al proponente, attestazione pubblicazione del progetto proposto sull'Albo Pretorio dal 12.09.2007 al 12.10.2007, riferendo che durante il periodo di avvenuto deposito, non erano state presentate osservazioni al progetto proposto.

Con nota prot. n. 1824 del 01.02.2008, il Settore 3° Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore, comunicava allo scrivente Ufficio ed al proponente, attestazione di pubblicazione del progetto proposto sull'Albo Pretorio dal 09.05.2007 al 08.06.2007, riferendo che durante il periodo di avvenuto deposito, non erano state presentate opposizioni ed osservazioni al progetto proposto ed esprimeva parere favorevole ai sensi dell'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001 per la realizzazione del parco eolico oggetto d'istruttoria. Risultava inoltre allegato il parere favorevole da parte del Settore Tecnico - Servizio Urbanistico che evidenziava la ricchezza di alcuni aerogeneratori nella "zona soggetta a vincolo PGI" ed in "zone individuate dal vigente PUTT/p come ATD 'Ambiti Territoriali Distinti (ciglio di scarpata)".

Con successive note, acquisite al prot. n. 7435 del 21.05.2008 e n. 7839 del 29.05.2008 di quest'Ufficio, la NewWind S.r.l. comunicava che con atto di scissione parziale la Società Nextwind S.r.l. aveva cambiato denominazione sociale in NewWind S.r.l., mantenendo inalterata la partita IVA, ed informava altresì quest'Ufficio delle variazioni e/o permanenze riguardanti il recapito, la sede legale e amministrativa.

Con nota acquisita anticipatamente al prot. n. 1615 del 05.02.2009 e successivamente al prot. n. 2333 del 23.02.2009 del Settore Ecologia, la Società proponente comunicava al Comune di Torremaggiore, osservazioni in merito alla Delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 21.10.2008.

Con nota acquisita al prot. n. 3498 del 18.03.2009 di quest'ufficio, il Settore 3°-Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore, chiedeva all'Ufficio scrivente, un elenco corredato dalla data di presentazione e dal numero di protocollo, delle istanze relative ai progetti per la realizzazione di parchi eolici ricadenti nel proprio territorio comunale. Con successiva nota prot. n. 4035 del 26.03.2009, questo Servizio in risposta alla suddetta nota, forniva al Comune di Torremaggiore l'elenco richiesto relativo alle proposte progettuali di parchi eolici presentate nel territorio comunale in oggetto.

Con nota acquisita al prot. n. 3266 del 3.03.2010 la società Nextwind s.r.l. comunicava l'elenco completo dei progetti rimasti in capo alla medesima, nel quale non risultava compresa l'istanza in oggetto.

Con nota inviata al Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo della Regione Puglia e per conoscenza a questo Servizio (nota acquisita al prot. n. 15474 del 06.12.2010) il proponente invitava il Servizio Energia ad annullare la declaratoria di inammissibilità inoltrata da quest'ultimo con nota prot. n. 8078 del 21.05.2010 e confermata con nota prot. n. 14599 del 12.10.2010, dei progetti localizzati nel Comune di Torremaggiore ed a riavviare la procedura autorizzativa di tali progetti.

Con nota del 30.11.2010 acquisita al prot. n. 202 del 12.01.2011, la NewWind S.r.l. trasmetteva all'Ufficio scrivente, copia del Progetto Definitivo dell'impianto proposto alla luce delle modifiche relative al tracciato dei cavidotti ed alla viabilità di progetto, conseguenti alla nuova STMG rilasciata da Terna S.p.A., con cui autorizza una nuova stazione elettrica di trasformazione 150/380 kV ubicata nel Comune di Torremaggiore.

Medio tempore la Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assogget-

tività a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Torremaggiore (FG) e nella frazione del Comune di Castelnuovo della Daunia, a sud-ovest del centro abitato di Torremaggiore e a nord-est del centro abitato di Castelnuovo della Daunia (*"Relazione Tecnica Descrittiva"*, pag. 25).

⇒ **N. aerogeneratori:** 14 di cui 9 nell'agro del Comune di Torremaggiore e 5 nella frazione del Comune di Castelnuovo della Daunia (*ibidem*).

⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 90 m (*"Relazione specialistica caratteristiche aerogeneratori"*, pag. 13).

⇒ **Altezza torre:** 105 m a tale altezza si somma quella della pala che allineata all'asse del rotore consente alla struttura del singolo aerogeneratore di raggiungere i 149 m circa di altezza (*"Relazione Tecnica Descrittiva"*, pag. 40).

⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 3,0 MW (*"Relazione specialistica caratteristiche aerogeneratori"*, pag. 14).

⇒ **Coordinate:** Le coordinate riportate ed utilizzate come riferimento per il presente parere sono tratte dall'Elaborato *"Prospetto coordinate"*, pag. 2 - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

N.	E	N
1	2537195	4607516
2	2537470	4607496
3	2537773	4607479
4	2538060	4607496
5	2538958	4607380
6	2538657	4607518
7	2539250	4607312

N	E	N
8	2541644	4608576
9	2541252	4608311
10	2540820	4608101
11	2540515	4608085
12	2540201	4608036
13	2539909	4607983
14	2539575	4607646

Alle pagg. 2 e 3 della “*Relazione specialistica elettrica*” si rappresenta che i 14 aerogeneratori risultano collegati al cavo principale attraverso 4 linee MT, al punto di trasformazione MT/AT e conseguentemente alla Rete di Trasmissione Nazionale attraverso un collegamento in antenna con una sezione a 150 kV della futura stazione elettrica della RTN a 380 kV, che sarà collegata in entra-esce sulla linea a 380 kV “Foggia-Larino”.

Si riscontra rispetto all’ubicazione del parco eolico, la presenza delle seguenti infrastrutture: a sud la SP 16 “San Severo - Paino Devoto”, a est

dalla SP 8 “Lucera - Scungola”, a nord la SP 10 “Torremaggiore - Casalvecchio”, ad ovest e sud ovest la SP 17 “Torremaggiore - Torre Fantine”; infine la SP 9 “Di ponte Porco” attraversa l’intera area parco in senso sud - nord (pag. 8 “*Relazione Tecnica Descrittiva*”). Si rileva infine a nord del parco eolico, la presenza di importanti realtà naturalistiche: il SIC “*Valle Fortore - Lago Occhito*” **IT9110002**, l’IBA 126 “*Monti della Daunia*”, il “*Torrente Staina*”, il “*Vallone Pinciarello*”, il “*Canale Santa Maria*” e il “*Vallone del Macchione e dell’acqua sparta*” Inoltre a nord del parco è presente l’Oasi di protezione “*Bosco di Dragonara*”.




Figura n. 1 - Inquadramento dell’area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico in agro di Torremaggiore (FG).

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- l'area in oggetto ricade all'interno del "*sistema delle serre del Subappennino, caratterizzato da profili arrotondati e da un andamento tipicamente collinare, si alterna a vallate ampie e non molto profonde, con evidente profilo a V disegnato dall'azione dei fiumi. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto) Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo*" (pag. 24 scheda ambito paesaggistico "*Ambito del Tavoliere*"). L'analisi del contesto territoriale suffragata dall'osservazione contestuale delle Ortofoto CGR 2005 e SIT Regione Puglia 2006 e della Carta Tecnica Regionale, ha evidenziato oltre all'esistenza di diversi fabbricati, la presenza di masserie segnalate dall'IGM 1:25.000 (alcune delle quali indicate anche dalla Carta dei Beni Culturali): Masseria Monachelle, Masseria Pazienza, Masseria Costa di Borea, Masseria Salottolo, Masseria Petrulli, Masseria de Pasquale, Masseria Acci e Masseria Spino Santo;
- all'interno del raggio di 10 km dall'area di intervento è presente un'analoga proposta progettuale dotata di parere di compatibilità ambientale emesso dallo scrivente Servizio: occorre considerare l'impatto cumulativo (sul paesaggio, sugli ecosistemi, sui sistemi umani) legato a tali aerogeneratori collocati nell'area vasta. Sarebbe necessaria una valutazione della *co-visibilità* (successione e combinazione) dai vari punti di vista e degli effetti *sequenziali* che l'osservatore può cogliere muovendosi lungo le strade presenti nell'area: la SP 16 "San Severo - Piano Devoto", la SP 8 "Lucera - Scugola", la SP 10 "Torremaggiore - Casalvecchio" e la SP 9 "Di ponte di porco" che risulta attraversare l'intera area del parco.
- per quel che attiene le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, considerata la posizione dell'area di installazione, in prossimità dei limiti amministrativi del Comune di Castelnuovo della Daunia e all'interno della rispettiva frazione, sarebbe stato necessario avere indicazioni anche sullo strumento urbanistico di tale Comune.
- l'argomento impatto visivo risulta trattato principalmente nell'Allegato 2 "*Relazione di impatto ambientale*", nell'Allegato 7 "*Visualizzazioni 3D*", nelle varie "*mappe di intervisibilità teorica, cumulativa*" e "*mappa di visibilità dai punti di osservazione*". Nell'Allegato 7 "*Visualizzazioni 3D*", vengono rappresentate delle modellazioni tridimensionali del terreno sul quale sorgeranno gli aerogeneratori. Poiché lo scenario rappresentato risulta privo di ogni tipo di riferimento all'ambiente circostante, il citato elaborato costituisce un primo e non esaustivo stato di analisi dell'impatto studiato. Dall'analisi dell'elaborato "*Relazione di impatto ambientale*" emerge che la valutazione della visibilità dell'impianto è stata effettuata da soli quattro "*punti bersaglio*" corrispondenti ai centri abitati circostanti l'impianto, dai quali lo stesso è completamente visibile. A tal proposito si rileva che l'analisi proposta avrebbe dovuto essere più dettagliata alla luce della presenza di siti particolarmente significativi dal punto di vista paesaggistico: la vicina area storico-archeologica di "*CastelFiorentino*" (antico insediamento medievale sito in collina), il vincolo architettonico "*Castello di Dragonara*", la segnalazione architettonica "*Masseria Salsoletta*" e la Masseria "*Posta de Monica*". Inoltre sarebbe stato opportuno considerare anche la viabilità esistente ed in particolare la SP 8 alla quale si potrebbe attribuire valenza paesaggistica all'interno dell'ambito del subappennino Dauno;
- l'area di interesse si presenta contraddistinta da un paesaggio agrario con netta prevalenza di seminativi e appezzamenti destinati a uliveti e vigneti (pag. 8 "*Relazione Tecnica Descrittiva*"). Tale carattere è confermato anche da quanto affermato dalla LIPU (come espresso dalle osservazioni pervenute prima con prot. n. 10875 del 02.07.2007 e dopo con nota prot. n. 11047 del 03.07.2007), secondo cui il territorio oggetto di analisi è caratterizzato dalla presenza di aree

agricole estensive che rappresentano comunque un ecosistema agronomico che sostiene diverse specie ornitiche (rappresentano l'habitat di 120 specie di uccelli nidificanti o svernanti, classificate da BirdLife International come meritevoli di tutela). Gli elaborati scritto-grafici prodotti si limitano a sovrapporre il layout di progetto all'uso del suolo senza entrare nel merito dei vari impatti che l'introduzione e la messa in opera della torre provocherebbe agli uliveti e alle aree a pascolo naturale, quest'ultime adiacenti al bosco di latifoglie presente in prossimità della torre n. 1. In effetti la lettura della Tavola 8 "Carta della vegetazione" e della Tavola 9 "Carta delle unità ecosistemiche" (di cui si evidenzia la non facile lettura, derivante dalle tonalità di colore utilizzate e riportate in legenda, molto simili tra loro), confermano quanto riscontrato dalla consultazione della Carta di uso del suolo disponibile sul sito cartografico della Regione Puglia (www.sit.regione.puglia.it). Da quest'ultima emerge che: tra gli AG nn. 4 e 5 è presente un'area destinata a prati alberati e pascoli alberati con frange di aree a pascolo naturale e praterie; gli AG n. 8, 9, 10 e 14 ricadono in vigneti, l'AG nn. 11 ricade in un uliveto, l'AG n. 1 ricade in adiacenza ad aree a pascolo naturale e praterie e di un bosco di latifoglie. In merito agli ulivi lo studio non fornisce alcuna indicazione circa il numero di esemplari che dovrà essere espantato per la realizzazione dell'opera e delle relative opere annesse, né circa il loro eventuale carattere di monumentalità (ai sensi della l.r. 14/2007);

- dal punto di vista faunistico la sensibilità dell'area viene messa in evidenza dallo stesso proponente nei vari elaborati presentati. In particolare nell'Allegato 4 "Impatto su flora fauna ed ecosistemi" (pag. 15) si afferma che nell'area di interesse risultano presenti "ventisei specie comprese nell'allegato I della Direttiva Uccelli 79/409/CEE di cui 22 nidificanti, 1 stazionaria e 3 svernanti", tra cui "il grillaio e il lanario assumono particolare interesse in quanto specie prioritarie, per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'art. 2" (pag. 15) e che però "sulla base dei dati a disposizione e in virtù delle considerevoli distanze da

percorrere, si esclude che tali specie possano nidificare, riprodursi o cacciare nell'area oggetto dell'impianto eolico" (pag. 28). Dalle osservazioni presentate dalla LIPU emerge che l'area interessata dall'intervento risulta "strategicamente allocata tra zone di elevatissimo valore e vengono inevitabilmente investite dalla dinamica delle popolazioni faunistiche" (pag. 10) e più precisamente che "il comprensorio interessato dagli impianti è a ridosso: IBA n.126 "Monti della Daunia"; ZPS e SIC Fantina-Fiume Fortore (IT 7222267); ZPS e SIC Torrente Tona (IT 7222265); SIC Boschi tra fiume Saccione e Torrente Tona (IT 7222266); SIC Valle Fortore, lago di Occhito (IT9110002); Oasi di protezione Bosco di Dragonara e Zona di ripopolamento Castellaccio" (pag. 11). In particolare l'area si frappone tra la connessione ecologica segnata dal canale del Macchione e quella contrassegnata dal torrente Staina che a sua volta si divide in due diramazioni denominate Canale Barisana e Canale Pinciarella.

- per quanto riguarda l'analisi idraulica dell'area in oggetto, il proponente riferisce a pag. 16 della "Relazione idrologica ed idraulica" che l'area di progetto "è soggetta a fenomeni di ruscellamento areale, a rivoli e subordinatamente a scorrimento incanalato delle acque meteoriche che, in fase di realizzazione, saranno allontanate mediante opere di canalizzazione verso gli assi naturali di drenaggio posti più a valle del sito stretto interesse progettuale"; inoltre a pag. 11 della "Relazione Geologica e geotecnica" afferma che "si consiglia di utilizzare in via preliminare fondazioni su pali e di incanalare le acque meteoriche in ogni piazzola relativa al singolo aerogeneratore", e di approfondire le indagini geotecniche in situ durante la fase esecutiva della progettazione. Tali relazioni risultano solo in parte dare evidenza diretta delle criticità rilevate dalla consultazione della Carta Geomorfologica del PUTT/p (foglio n. 395); dal riscontro di quest'ultima infatti si rileva la presenza di varie emergenze geomorfologiche, in particolar modo i cigli di scarpata che risultano interessare la linea ideale lungo la quale sono stati disposti gli AG nn. 2, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 (tale evidenza risulta confermata anche dal parere emesso dal Comune di Torremaggiore nota prot. n. 7623 del-

l'08.05.2007) e i versanti con pendenza superiore al 20%, lungo i quali ricadono gli AG nn. 1 e 2, che formano le pendici del cosiddetto "Colle Montedoro". Si osserva che il percorso descritto dal cavidotto interno di collegamento tra i vari AG, presenta diverse criticità:

- la prima legata all'attraversamento da parte dei suddetti cigli di scarpata;
- la seconda connessa al possibile di consumo di suolo, derivante sia dall'assenza di una viabilità ben distinta sul territorio sia dal percorso seguito che risulta attraversare gli appezzamenti di terreno.

Dalla consultazione del piano di assetto idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia così come confermato nel parere del Comune di Torremaggiore, si evince che gli AG nn. 8, 9, 10 e 11 e il cavidotto interno che collega gli AG nn. 9 e 10 ricadono in zona soggetta a vincolo PG1 "Aree a pericolosità geomorfologica media e moderata". Si segnala inoltre la notevole distanza del parco eolico dalla sottostazione (circa 15 Km);

- l'Allegato 6 "Studio del Rumore" presentato dal proponente descrive, in maniera sommaria, le varie fasi seguite per l'analisi del clima acustico, e riporta, nella tavola "Planimetria dei recettori sensibili", i potenziali punti bersaglio sensibili censiti. A tal proposito, si segnalano varie criticità:
 - risulta assente un censimento completo di tutti fabbricati presenti nell'area critica di ogni aerogeneratore. Il proponente nello studio fa coincidere il numero di punti scelti per i rilievi fonometrici con il numero di entità sensibili o vulnerabili che dall'osservazione dell'Ortofoto Sit Regione Puglia 2006 risultano numericamente superiori. A tal riguardo si ricorda che è necessario considerare come luoghi/siti sensibili sia gli edifici civili che le masserie in uso e in stato di abbandono, senza escludere quest'ultime perché possono essere ristrutturare ed essere quindi adibite ad una permanenza di persone per più di 4 ore al giorno;
 - manca sia una relazione di supporto necessaria a commentare i dati rinvenuti dalle elaborazioni, che una tabella di riepilogo dei risultati ottenuti dalle elaborazioni del software. Ciò deriva dalla difficoltà ad interpretare le tabelle

allegate prodotte con il software di simulazione. Inoltre è necessario dare evidenza che l'elaborato prodotto è a firma di un tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/95;

- relativamente al rischio di gittata, il proponente afferma che "all'interno del comprensorio del sito da utilizzare...vi è solo un insediamento rappresentato da Masseria Monachelle mentre per la restante parte del parco ricadente nell'Agro di Torremaggiore si segnala l'impianto di sollevamento "Monachelle" a nord delle macchine 4 e 6 e un'abitazione rurale (Masseria Acci) in prossimità della 11, quindi qualche fabbricato rurale a sud dell'impianto, abitato sporadicamente solo nei mesi estivi e/o nei giorni di attività agricola" (pag. 25 della "Relazione tecnica descrittiva") non valutando in maniera efficace i possibili rischi presenti. Dalla ricognizione (svolta su ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 e sull'IGM in scala 1:25.000) dei possibili obiettivi sensibili ad un impatto a seguito a rottura di una pala (o di una porzione di essa), si evince l'esistenza di vari punti bersaglio in particolare nei pressi delle torri nn. 8, 9 e 11. A riguardo la condizione di abitabilità attuale e potenziale di tali punti bersaglio, non è esplicitata dagli studi forniti (ad esempio risulta assente un report fotografico dettagliato);
- a pag. 73 della "Relazione Tecnica Descrittiva", il proponente illustra le misure preventive che intende adottare durante le fasi di cantiere, esercizio e dismissione dell'opera, mentre a pag. 78 elenca in modo generico e non contestualizzato i lavori di manutenzione e conservazione, finalizzati a conseguire obiettivi funzionali ed estetici. Si rileva non è sufficientemente dettagliato quanto riferito in relazione: alle modalità con le quali si intendono drenare le acque meteoriche in prossimità delle piazzole degli singoli aerogeneratori, poiché essi risultano ubicati su linee di displuvio ed essendo il sito in oggetto soggetto a fenomeni di ruscellamento verso il bacino idrografico del torrente "Fortore"; alle misure legate alla trasformazione nei confronti dell'attuale utilizzo del suolo. Si rileva infine che all'interno dello studio fornito non è riportato alcun programma di monitoraggio.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità;

dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nei Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (FG) denominato "Torremaggiore-Castelnuovo", presentato dalla NewWind S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

VISTE le osservazioni pervenute dalla LIPU con note prot. 10875 del 02.07.2007 e 11047 del 03.07.2007;

VISTE le osservazioni pervenute dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio-Direzione per la Protezione della Natura con nota prot. n. 12813 del 07.08.2007;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R.**

11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 42 MW, da realizzare nei Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (FG) denominato "Torremaggiore-Castelnuovo" - Proponente: NewWind s.r.l. - Sede legale: Via Stradivari n. 6, 39100 Bolzano (BZ).

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e ai Comuni di Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia (FG).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente nor-

mativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Rossana Racioppi

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 28 ottobre 2011, n. 263

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 153 MW, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Contrada San Carlo" - Proponente: WINDERG S.r.l. - Sede legale: Via Trento, 64, 20059 Vimercate (MI).

L'anno 2011 addì 3 del mese di Novembre in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 30.03.2007 ed acquisita dal Servizio Ecologia regionale al prot. n. 5715 del 10.04.2007, la Società WINDERG S.r.l., chiedeva di procedere agli adempimenti di competenza relativamente alla proposta di parco eolico ricadente nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Contrada San Carlo", allegando all'uopo la documentazione progettuale e tecnica inerente al progetto.

Lo scrivente Assessorato, attestata la carenza della documentazione allegata all'istanza, avviata

come verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 11/2001 e s.m.i., con nota prot. n. 10211 del 25.06.2007 richiedeva le opportune integrazioni, invitando altresì la Società a trasmettere l'istanza completa al Comune di Ascoli Satriano (FG) ai fini dell'affissione dell'avviso pubblico all'Albo Pretorio. In merito a quest'ultimo punto sollecitava l'Amministrazione Comunale ad inviare attestazione di pubblicazione, nonché il parere, di cui all'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001.

Con successiva nota del 07.08.2007 assunta al prot. n. 13200 del 20.08.2007 la Società inoltrava la documentazione integrativa come richiesta al punto precedente, a corredo dell'originaria istanza.

Con raccomandata A/R acquisita al protocollo n. 404 del 10.01.2008 il Settore 3°, Ufficio Tecnico del Comune di Ascoli Satriano, trasmetteva allo scrivente Ufficio ed al proponente documentazione con i seguenti contenuti: parere favorevole ai sensi dell'art. 16 comma 5 della l.r. 11/2001 per la realizzazione del parco eolico di cui all'oggetto, attestazione pubblicazione del progetto proposto e delle successive integrazioni sull'Albo Pretorio, osservazioni pervenute per nome e conto del dott. Arturo Di Febio relative alla titolarità dei terreni in cui è prevista l'installazione di aerogeneratori.

Con raccomandata A/R assunta al prot. n. 7820 del 29.05.2008 la WINDERG S.r.l. chiedeva a Terna S.p.A., inviando per conoscenza la stessa nota all'Ufficio VIA del Servizio ecologia regionale, "la possibilità di valutare l'ipotesi di connessione alternativa" in "variante alla STMG" precedentemente accettata ai fini di raddoppiare parzialmente la linea AT esistente e ridurre l'entità degli scavi da effettuare per la realizzazione del cavidotto interrato. Chiedeva inoltre al gestore un incontro con successiva indizione di tavolo tecnico di concertazione anche con l'Autorità competente in materia ambientale.

Con successiva richiesta assunta al prot. n. 9060 del 20.06.2008 la WINDERG S.r.l. ritrasmetteva la precedente nota ai destinatari di cui sopra.

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del

RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

- ⇒ **Località:** L'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Ascoli Satriano (FG) in località "Contrada San Carlo". Tale zona si colloca a sud-est del territorio comunale, ("Relazione Tecnica e Descrittiva", pag.4), a ridosso del parco regionale Fiume dell'Ofanto, in prossimità dei confini comunali di Cerignola, nel territorio pugliese, e di Melfi e Lavello, nel territorio lucano in provincia di Potenza.
- ⇒ **N. aerogeneratori:** 51 aerogeneratori ubicati nel Comune di Ascoli Satriano (*ibid.*, pag.9).
- ⇒ **Diametro rotore aerogeneratori:** 90 m (*ibid.*, pag.11).
- ⇒ **Altezza torre:** 80 m (*ibid.*).
- ⇒ **Potenza nominale singolo aerogeneratore:** 3 MW (*ibid.*, pag.9).
- ⇒ **Coordinate:** tratte dalla "Relazione Tecnica e Descrittiva", pagg.7-8 - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

N. Torre	X	Y	N. Torre	X	Y	N. Torre	X	Y
SCR-1	2586193	4553068	SCR-18	2582519	4553283	SCR-35	2579590	4552121
SCR-2	2585952	4552888	SCR-19	2582289	4553039	SCR-36	2582570	4556015
SCR-3	2585788	4552680	SCR-20	2582093	4552817	SCR-37	2582198	4555813
SCR-4	2585675	4552431	SCR-21	2581940	4552561	SCR-38	2581716	4555541
SCR-5	2585526	4552202	SCR-22	2581748	4552319	SCR-39	2581325	4555398
SCR-6	2585910	4551306	SCR-23	2581600	4552078	SCR-40	2578790	4553033
SCR-7	2585649	4550940	SCR-24	2581464	4551843	SCR-41	2579038	4552752
SCR-8	2584893	4550789	SCR-25	2582617	4555310	SCR-42	2578894	4552483
SCR-9	2584205	4554387	SCR-26	2582539	4555057	SCR-43	2578757	4552208
SCR-10	2584080	4554049	SCR-27	2582448	4554799	SCR-44	2582793	4555591
SCR-11	2583972	4553753	SCR-28	2582247	4554451	SCR-45	2581021	4555271
SCR-12	2583820	4553442	SCR-29	2581639	4553894	SCR-46	2585202	4551080
SCR-13	2583699	4552448	SCR-30	2581200	4553770	SCR-47	2583510	4554952
SCR-14	2583497	4551845	SCR-31	2580752	4553660	SCR-48	2583383	4554602
SCR-15	2583315	4551529	SCR-32	2579843	4552897	SCR-49	2583200	4554245
SCR-16	2583090	4551280	SCR-33	2579760	4552637	SCR-50	2585020	4553457
SCR-17	2583631	4555318	SCR-34	2579649	4552396	SCR-51	2585177	4552497

L'energia prodotta da ciascun aerogeneratore in BT viene tramutata nella cella ubicata all'interno della torre. Una linea interrata di distribuzione corre lungo uno dei due tracciati (presentati come alternative) di connessione ed arriva ad un centro collettore da cui parte una linea interrata MT che mette in comunicazione il parco eolico con la sottostazione elettrica MT/AT ubicata nel territorio di Deliceto. Tale sottostazione verrà realizzata in prossimità della linea elettrica MT attraverso cui, tramite sistema di collegamento in entra-esce, l'energia verrà immessa all'interno della RTN (*"Relazione Tecnica e Descrittiva"*, pag. 21). In merito al tracciato del cavidotto MT esterno si rileva che, con nota prot. n. 7820 del 29.05.2008, il proponente chiedeva a Terna S.p.A. la possibilità di valutare una differente ipotesi di connessione alternativa in variante alla STMG precedentemente accettata, considerata la possibilità di interventi di potenziamento sulla linea AT esistente ed in chiave di ottimizzazione dei lavori previsti.

Ad oggi, tuttavia, non risulta pervenuto alcun aggiornamento progettuale relativamente alla

nuova soluzione ipotizzata, per cui la presente istruttoria viene realizzata considerando l'originaria soluzione di allacciamento prevista. Si riscontra, nell'intorno dell'area del parco eolico, la presenza delle seguenti infrastrutture: ad ovest una linea elettrica aerea nuda, a sud e nord-est una diramazione interrata dell'Acquedotto Pugliese che intercetta i siti opzionati dagli aerogeneratori SCR-36-44-17-51-46-7. Il cavidotto esterno è inoltre interessato dalla tratta ferroviaria Foggia-Potenza.

In adiacenza al parco eolico, è presente il più importante ambiente fluviale della Puglia, il fiume *"Ofanto"*, tutelato in quanto SIC *"Valle Ofanto-Lago Capaciotti"* (IT9120011) e Parco Naturale Regionale *"Fiume Ofanto"* (istituito ai sensi della L.R. n.37 del 14.12.2007 e della L.R. n.7 del 16.03.2009), interessato anche direttamente dalle pertinenze di diversi aerogeneratori.

La Carta di Uso del Suolo evidenzia che nell'area in cui è ubicato il parco eolico si trovano terreni coltivati in prevalenza a seminativi semplici in aree non irrigue




Figura n. 1 - Inquadramento dell'area di interesse su cartografia IGM in scala 1:25.000 con localizzazione del parco eolico in località "Contrada San Carlo" in agro di Ascoli Satriano (FG).




Figura n. 2 - Inquadramento del parco eolico con indicazione delle emergenze naturalistiche nell'area d'indagine.

La verifica di assoggettabilità pone pertanto in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento, al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- 1) Tutta l'area in cui sono ubicati gli aerogeneratori proposti risulta essere attorniata dal SIC "Valle Ofanto-Lago Capaciotti" (IT9120011, fronti nord-est e sud), nel cui buffer di 200 m (all'interno del quale non sono consentiti impianti eolici, come da LR 31/2008, art.2 c.8) ricadono anche alcuni tratti di cavidotto interno.

Stesse considerazioni riguardano la vicinanza al Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto" (istituito ai sensi della L.R. n.37 del 14.12.2007 e della L.R. n.7 del 16.03.2009) al cui interno ricadono gli aerogeneratori SCR-1-2-4-5-6-7-8-12-14-16-46-51 con i relativi cavidotti interni e nel cui buffer di 200 m si tro-

vano gli SCR-3-11-13-15-18-24-28-29-30-43-49. Nell'area vasta sono inoltre presenti le IBA 135, 203 e 126 dislocate a nord e ad est del parco eolico.

Questo complesso sistema di relazioni spaziali con poli ecologico-naturalistici di prim'ordine lascia aperta la possibilità che il sito di progetto abbia interferenze significative con habitat prioritari e che sia interessato da flussi in ingresso e in uscita di connettività ecologica. Lo studio fornito non fornisce adeguato supporto ad elementi atti a scongiurare questa possibilità.

- 2) In base alla rappresentazione e alle simulazioni fornite, emerge che il parco eolico in oggetto è visibile nella sua interezza; atteso, poi, che tale interezza consiste in un numero significativamente elevato di aerogeneratori, tale da occupare un'ampia porzione territoriale, il numero di punti di vista panoramici potenzialmente interessato è altrettanto significativo (le tavv. SIA 9 e SIA 10 sembrano sottovalutare questa estensione, poiché forniscono due soli scenari post-operam). Il parco eolico è racchiuso, infatti, in una regione di spazio delimitata rispettivamente a nord, ad un'altitudine superiore rispetto a quella del sito di progetto, ed a sud, dalle SP 95 e SP 91, strade aventi potenziale rilevanza paesaggistica e distanti dal sito rispettivamente 4,5 km e 800 m.
- 3) Da una ricognizione dello stato dei luoghi condotta con adeguati supporti cartografici in ambiente georeferenziato tra cui la recente Carta tecnica regionale, si riscontra la presenza di masserie e fabbricati isolati ubicati a distanze inferiori a 250 m dagli aerogeneratori 7-10-14-15-16-21-22-32-38-40-49, la cui posizione determina criticità in ordine a differenti profili di impatto ambientale, tra cui principalmente quelli attinenti a:
 - *Sicurezza*: il valore della gittata massima suggerito è pari a 179,2 m. Tale valore risulta non cautelativo, soprattutto se si considera l'ipotesi di distacco di porzioni inferiori alla pala intera. La letteratura sul tema suggerisce di adottare in ogni caso valori di gittata non inferiori a 250-300 m.
 - *Impatto Acustico*: circa il rilievo della situazione ante operam, non sono state allegate le

schede di rilevamento fonometrico compilate con i dati provenienti dai tre punti di misura, ubicati solo nella zona nord ed est dell'area in oggetto, quindi non distribuiti omogeneamente a copertura dell'intera area di indagine. Ciò ha portato a trascurare nell'esplorazione degli effetti, in particolare, i fabbricati situati a distanza inferiore ai 500 m dagli aerogeneratori, solo in ragione della giustificazione addotta per cui, sino a quella distanza, non sarebbero presenti abitazioni.

- *Inserimento Paesaggistico*: all'interno dello "Studio di Impatto Ambientale", il proponente riferisce che l'area in oggetto risulta fortemente influenzata dall'attività antropica pur presentando una spiccata ruralità, espressa architettonicamente dalle masserie abbandonate sparse per il territorio. Molte di queste, vi è da aggiungere, corrispondono a beni censiti nella Carta dei Beni Culturali della Regione Puglia: masserie "Gubido Primo", "Gubido Secondo", "San Leonardo", "Stingitella", "Fontana Viola", "Perillo", "Spavento", "San Carlo", "Bufaliera", "Flamia", "Del Riposo", "San Potito", "Fontana Rubina", "Giarnera Grande". In seguito alla verifica di rispondenza con il del PUTT/p è emersa, inoltre, la presenza di ATE C ed ATE D con i quali il parco eolico interferisce diffusamente sia in merito all'ubicazione degli aerogeneratori SCR-1-2-4-5-6-7-8-12-16-18-29-46-50-51 che a quella dei cavidotti interni ed esterno. In particolare nell'area in oggetto, sono presenti numerosi tratturelli con i quali il parco eolico interferisce: i tratturelli "Pescasseroli-Candela" e "Torrente Cervaro-Candela-Sant'Agata" vengono tagliati dal cavidotto esterno, i tratturelli "Foggia-Ordona-Lavello", "Foggia-Ascoli-Lavello" e "Cerignola-Melfi", oltre ad attraversare l'area in cui si distribuirebbero gli aerogeneratori, possiedono numerosi tratti coincidenti con i cavidotti interni e prossimi agli aerogeneratori SCR 13-14-15-16-40-41-42-43-50. Queste circostanze confermano la complessità dell'inserimento del progetto nel contesto opzionato, né lo studio fornito è sufficientemente dettagliato da evidenziare e riscontrare tutte queste circostanze.

- 4) In seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT (fogli nn. 421-434-435), si rilevano le seguenti criticità che riguardano il sito opzionato dal parco eolico: cigli di scarpata nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori SCR-1-5-7-6-8-12-13-14-16-18-28-29-32-38-39-45-51; ripe fluviali nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori SCR-1-6-7-8-12-22-23-28-29-35-36-3746-51; corsi d'acqua come la "Lama fiume Ofanto", che attraversa al centro e a sud l'area in cui il parco eolico sorgerebbe, più il "fiume Viticone" che scorre in prossimità della sottostazione di consegna alla RTN; reticoli fluviali minori che si dipartono dalla lame; aree sottoposte a vincolo idrogeologico in cui ricadono gli aerogeneratori SCR-1-2-4-5-6-7-8-12-16-46. A questo sono da aggiungersi ulteriori criticità relative al caviodotto esterno: attraversamento per un tratto di circa 10 km di un'area a pericolosità geomorfologica media e moderata PG1, attraversamento di un'area a pericolosità idraulica alta AP e di aree a rischio idraulico medio R2 e molto elevato R4 (rif. PAI dell'AdB Puglia). Tutte queste emergenze, interessate dalle opere di pertinenza diretta del parco eolico (aerogeneratori e caviodotti), non sono adeguatamente riscontrate dagli studi prodotti, né in generale né, più in particolare, in merito alla natura geomorfologica delle stesse.
- 5) Nell'Elaborato "SIA 04-Allegati" il proponente presenta una matrice sinottica degli impatti ambientali prodotti dall'intervento, in cui per ogni comparto sono indicate misure di protezione, minimizzazione e compensazione, riportate però in modo generico e non dimensionato. Si rileva che all'interno dello studio fornito non è riportato alcun programma di monitoraggio.
- 6) Il progetto proposto sorge in un'area profondamente segnata dalla presenza di numerose proposte progettuali, costituite da parchi eolici in avanzatissimo iter procedimentale ovvero già realizzati. Da ciò ne consegue un innegabile impatto ambientale cumulativo su tutti i fronti, dei quali è opportuno tener conto indagando le pressioni sulle varie matrici ambientali avendo assunto le interferenze sinergiche, tra impatti di impianti simili, come un dato di input progettuale.

Altri aerogeneratori in aree limitrofe o parzialmente coincidenti con quelle opzionate dal presente progetto sono stati invece considerati incompatibili sotto il profilo ambientale da precedenti pronunciamenti dell'autorità ambientale competente.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di chi trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti;

si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Contrada San Carlo", presentato dalla WINDERG S.r.l., possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe;

L'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale

e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e **CONSIDERATA** la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 153 MW, da realizzare nel Comune di Ascoli Satriano (FG) in località "Contrada San Carlo" - Proponente: WIN-**

DERG S.r.l. - Sede legale: Via Trento, 64, 20059 Vimercate (MI).

- **di notificare** il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo;
- **di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Ascoli Satriano.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

Il funzionario istruttore
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**